



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati
ottobre 2020*



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	21
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	63
SEZIONE TERZA E VI TERZA	105
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	132
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	153
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	207
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	246



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , Ordinanza n. 24107 del 30/10/2020 (Rv. 659290 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (CIPOLLA FEDERICO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/04/2019

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Tratt. Internaz. 23/05/1957, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30301 del 2017 Rv. 646625 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 01, N. 29085 del 2019 Rv. 656061 - 01, N. 31758 del 2019 Rv. 656169 - 01, N. 953 del 2017 Rv. 641818 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 24101 del 30/10/2020 (Rv. 659449 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

S. (PESAVENTO ROBERTO) contro C.

Rigetia, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/11/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Terreno di proprietà comunale - Rapporto di affittanza agraria instaurato dal Comune con una cooperativa agricola – Contratto di transazione stipulato tra le parti del predetto rapporto – Controversia relativa alla validità ed efficacia della transazione - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Condizioni.

A fronte di un rapporto di affittanza agraria instaurato da un Comune con una cooperativa agricola, volto a consentire, verso il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzo di un determinato terreno di proprietà comunale adibito a pascolo, la controversia relativa alla validità e all'efficacia del contratto di transazione, diretto a prevenire le liti in ordine al predetto contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora sia estranea alla materia del contendere la natura pubblica o privata del terreno, l'amministrazione non abbia utilizzato poteri autoritativi e le parti

SEZIONE UNITE

si siano limitate a domandare al giudice una verifica della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali è sorto l'atto negoziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 103 art. 133 com. 1 lett. B, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Sez. U - , Ordinanza n. 24110 del 30/10/2020 (Rv. 659291 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

S. (VERNA FILIPPO) contro R.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/20126 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, l'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione – e conseguente accertamento – del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2497, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2017 Rv. 643080 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33535 del 2018 Rv. 652259 - 01, N. 2360 del 2015 Rv. 634456 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 24111 del 30/10/2020 (Rv. 659450 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

U. (GIUDICE MARIO LUIGI) contro C.

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Banca affidataria di servizio di tesoreria comunale - Domanda del Comune di restituzione di indebito conseguente all'applicazione di capitalizzazione trimestrale ed interessi legali non dovuti – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

SEZIONE UNITE

La controversia introdotta da un Comune per ottenere dalla banca concessionaria del servizio pubblico di tesoreria comunale la restituzione di un indebito monetario quale effetto di una pronuncia dichiarativa di invalidità o inesistenza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commisurazione ultralegale dei medesimi, appartiene alla giurisdizione ordinaria, atteso che la domanda non pone in discussione il rapporto concessorio, nel suo aspetto genetico o funzionale, ma contesta il fondamento della praticata commisurazione del debito per interessi, così rientrando nella clausola di deroga di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale esclude dalle controversie relative a concessioni di pubblici servizi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33691 del 2019 Rv. 657657 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 23908 del 29/10/2020 (Rv. 659613 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**

M. (COCCHI LUIGI) contro M.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura - Domanda risarcitoria ed inibitoria proposta, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Condizioni.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) - la domanda inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, allorché, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del "neminem laedere", senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4614 del 2011 Rv. 616481 - 01, N. 22521 del 2006 Rv. 592960 - 01, N. 67 del 2014 Rv. 628878 - 01, N. 11142 del 2017 Rv. 644050 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

M. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro P. (PROCURATORE GENERAE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018

SEZIONE UNITE

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Condanna in solido per danno erariale in primo grado - Appello per difetto di giurisdizione proposto da uno solo dei coobbligati - Effetti - Giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice adito nei confronti dell'altro debitore - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione del coobbligato non appellante - Inammissibilità.

In tema di danno erariale, ove la pronuncia di condanna emessa in primo grado a carico di due soggetti ritenuti solidalmente responsabili sia stata appellata per difetto di giurisdizione soltanto da uno di essi, deve ritenersi formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito nei confronti del coresponsabile, stante il carattere scindibile dei rapporti giuridici, concretanti un'obbligazione solidale risarcitoria; pertanto il ricorso in cassazione per carenza di giurisdizione proposto dal coobbligato che non aveva sollevato la relativa questione nel grado di appello, deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25937 del 2018 Rv. 651342 - 01, N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 03, N. 8095 del 2020 Rv. 657587 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23899 del 29/10/2020 (Rv. 659456 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

D. (SOPRANO ENRICO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI ROMA, 25/06/2018

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Ricorso alle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale - Ammissibilità.

La possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell'ipotesi dell'eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale (nella specie, la Corte dei conti), non è in alcun modo preclusa dall'accettazione della giurisdizione sul merito della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2020 Rv. 657587 - 01, N. 19084 del 2020 Rv. 658848 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 23904 del 29/10/2020 (Rv. 659165 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

contro

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio da parte del giudice amministrativo - Elevazione a seguito di riserva assunta alla prima udienza, senza preventiva esternazione di dubbi sulla propria giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento

SEZIONE UNITE

A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione - nonostante nel riservarsi non abbia manifestato alle parti l'intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, né abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a. - atteso che tale modalità temporale risulta conforme all'art. 11, comma 3, c.p.a., interpretato alla luce dei principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost., essendo comunque garantita la finalità, da un lato, di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 1, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

M. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro P. (PROCURATORE GENERAE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovare dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01, N. 21990 del 2015 Rv. 637187 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14596 del 2020 Rv. 658319 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 23902 del 29/10/2020** (Rv. **659609 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

C. (TASCO GIAMPIERO) contro R.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/07/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta - Inserimento della stessa in un programma di "compensazione urbanistica" - Assoggettamento ad ICI - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo, e non essendo trasferibile separatamente da esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27575 del 2018 Rv. 653311 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 23744 del 28/10/2020** (Rv. **659287 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (FAVALE ALESSANDRO) contro S. (SPATA MARIAGABRIELLA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l'incremento riconosciuto da regolamento regionale - Eccezione della ASL relativa alla assenza dei requisiti in capo al richiedente per poter fruire dell'accreditamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda volta alla corresponsione della differenza tra i corrispettivi già erogati dalla ASL e l'incremento riconosciuto da un regolamento regionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, che non coinvolge la verifica dell'attività autoritativa della P.A., e ciò anche laddove la ASL eccepisca la carenza, in capo al richiedente, dei requisiti per poter fruire dell'accreditamento, trattandosi di requisiti stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26200 del 2019 Rv. 655503 - 01, N. 28053 del 2018 Rv. 651805 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23746 del 28/10/2020 (Rv. 659288 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (DI MASCIO GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2019

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9558 del 2018 Rv. 648104 - 01, N. 14233 del 2020 Rv. 658194 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 23749 del 28/10/2020 (Rv. 659455 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE POTENZA, 03/04/2019

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo giurisdizione - Rilievo d'ufficio da parte del giudice amministrativo - Termine - "Prima udienza" - Individuazione - Udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione "alla prima udienza", deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il conflitto di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo solo all'esito di una seconda udienza, anche se, con ordinanza riservata pronunciata a seguito dell'udienza di discussione in origine fissata, il medesimo giudice aveva rilevato la non riconducibilità alla giurisdizione amministrativa della domanda proposta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25515 del 2016 Rv. 641785 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8981 del 2018 Rv. 648103 - 01, N. 23904 del 2020 Rv. 659165 - 01, N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Relatore:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

B. (PAVANINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/08/2018

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione o falsa applicazione di legge - Deduzione del motivo - Modalità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 4905 del 2020 Rv. 657230 - 01, N. 16700 del 2020 Rv. 658610 - 01, N. 5001 del 2018 Rv. 648213 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23599 del 27/10/2020 (Rv. 659454 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

E. (CARULLO ANTONIO) contro C. (CAPPELLA FEDERICO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/04/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione - Proposizione ad opera delle parti della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Inammissibilità - Fondamento.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2010 Rv. 613725 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 23597 del 27/10/2020** (Rv. **659164 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 21/09/2018

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Domanda dell'INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di risarcimento del danno da mancata percezione di interessi sulle somme dovute da un dipendente pubblico per il riscatto dei periodi utili alla determinazione della indennità di buonuscita - "Causa petendi" - Tardiva trasmissione della documentazione necessaria - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, sulla controversia relativa alla domanda dell'INPS volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione di interessi sulle somme dovute da un dipendente pubblico per il riscatto dei periodi utili alla determinazione della indennità di buonuscita, danno che si assume derivato dalla tardiva trasmissione all'ente previdenziale, da parte della P.A. ex datrice di lavoro, della documentazione necessaria all'istruttoria della domanda di riscatto; in tal caso, infatti, secondo la prospettazione dell'attore, il danno non deriva dall'inosservanza del termine di conclusione di un procedimento amministrativo nei confronti del destinatario del provvedimento finale, con conseguente giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a., ma costituisce una possibile conseguenza della definizione della procedura di riscatto, coinvolgendo aspetti inerenti ai rapporti tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, rispetto ai quali la vicenda provvedimentale costituisce una semplice occasione, ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa da sfondo al "petitum" sostanziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 24 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18173 del 2017 Rv. 645128 - 01, N. 15746 del 2019 Rv. 654213 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 23593 del 27/10/2020** (Rv. **659286 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

L. (COLALELLI STEFANO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/12/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare di primo grado - Termini perentori per l'inizio e la definizione - Insussistenza - Conseguenze - Fondamento.

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini

SEZIONE UNITE

perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; ne consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Sez. U - , Sentenza n. 23593 del 27/10/2020 (Rv. 659286 - 02)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. *Estensore:* **CARRATO ALDO**. *Relatore:* **CARRATO ALDO**.

P.M. **SALZANO FRANCESCO**. *(Conf.)*

L. **(COLALELLI STEFANO)** *contro C.*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/12/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell'avvocato - Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l'avvocato incolpato ed il suo cliente - Irrilevanza - Fondamento.

Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l'intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso (comportandone la possibile interruzione od estinzione), poiché l'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 23591 del 27/10/2020 (Rv. 659447 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. *Estensore:* . *Relatore:* **CARRATO ALDO**. *P.M.* **CARDINO**

ALBERTO. *(Conf.)*

C. **(ALTAVILLA GIANCARLO)** *contro B.* **(GIUSTI LUCA)**

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 02/02/2018

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Concessione cimiteriale perpetua – Richiesta di integrazione del canone già pagato - Determinazione dell'importo - Tabella di aggiornamento approvata dal comune – Esercizio di poteri autoritativi o discrezionali a tutela di interessi pubblici - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza relativa alla richiesta di integrazione del canone già versato per il rilascio di una concessione cimiteriale perpetua, il cui importo sia determinato in base a una tabella di aggiornamento, approvata dal

SEZIONE UNITE

comune senza far uso di poteri autoritativi o discrezionali a tutela di interessi generali, trattandosi di controversia dal contenuto meramente patrimoniale, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B) CORTE COST., Cod. Civ. art. 824

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21597 del 2018 Rv. 650449 - 01, N. 21598 del 2018 Rv. 650279 - 01, N. 16459 del 2020 Rv. 658339 - 01, N. 1180 del 2020 Rv. 656576 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **VINCENTI ENZO**. *Relatore:* **VINCENTI ENZO**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

G. (ABBAMONTE ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2013

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità.

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27847 del 2019 Rv. 655590 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 02)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **VINCENTI ENZO**. *Relatore:* **VINCENTI ENZO**. *P.M. SALZANO FRANCESCO*. (Conf.)

G. (ABBAMONTE ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2013

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione per l'esercizio di scommesse ippiche - Danni sofferti dai concessionari in ragione del sopravvenuto mutamento del quadro economico, nonché del mancato avvio di sistemi di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica -

SEZIONE UNITE

Domanda risarcitoria nei confronti della P.A. concedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Conseguenze - Compromettibilità in arbitrato rituale - Sussistenza.

In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33691 del 2019 Rv. 657657 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

G. (ABBAMONTE ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2013

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.

Sez. U - , Sentenza n. 22807 del 20/10/2020 (Rv. 659049 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

C. (MANDOLESI ROBERTO) contro P.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE UNITE

La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, della l. n. 448 del 1998, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 3 com. 2, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 com. 1 lett. V CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 3, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/1995 num. 195

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15541 del 2016 Rv. 640696 - 01, N. 20358 del 2013 Rv. 627375 - 01, N. 21586 del 2011 Rv. 618846 - 01, N. 21741 del 2019 Rv. 655036 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22373 del 15/10/2020 (Rv. 659284 - 02)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/12/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Partecipazione del magistrato ad un documentario divulgativo della vicenda riguardante un procedimento penale su invito del produttore - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la condotta del magistrato, consistita nella partecipazione ad un documentario divulgativo della vicenda di un procedimento penale, su invito del produttore, non integra di per sé l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale richiede la preventiva costituzione e la successiva utilizzazione, da parte del magistrato medesimo, di canali informativi personali, riservati o privilegiati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. AA)

Sez. U - , Sentenza n. 22373 del 15/10/2020 (Rv. 659284 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/12/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Dovere di riservatezza - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elementi costitutivi - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui alla seconda previsione dell'art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurabile, a differenza di quello descritto nella prima, in relazione, non ad atti del procedimento coperti da segreto, ma ad "affari" in corso di trattazione o già definiti, non più coperti da segreto - richiede la compresenza di due

SEZIONE UNITE

elementi costitutivi, consistenti nella violazione della riservatezza sui suddetti "affari" e nell'idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. U)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17187 del 2018 Rv. 649830 - 01, N. 7691 del 2019 Rv. 653310 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020 (Rv. 659040 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

F. (LA SPINA GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 28/05/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Decreto del Consiglio di Stato di liquidazione del compenso del verificatore - Ricorso per cassazione per violazione di legge o per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore per violazione di legge, anche ove proposto al solo fine di denunciare l'abnormità del provvedimento per intervenuta decadenza, ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, né, in tal caso, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale, non venendo in rilievo una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, bensì la prospettazione di "errores in procedendo o in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 66, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 67

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29082 del 2019 Rv. 656058 - 01, N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 01, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21991 del 12/10/2020 (Rv. 659283 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

N. (RUBINO GIROLAMO) contro C. (VITALE ANTONIO FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Bene immobile di proprietà comunale - Concessione in uso a privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali - Assenza di un provvedimento amministrativo di destinazione a servizio pubblico - Controversia relativa alla restituzione del bene - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere.

In tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l'immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio

SEZIONE UNITE

disponibile dell'ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24563 del 2010 Rv. 614925 - 01, N. 13664 del 2019 Rv. 654030 - 01, N. 6019 del 2016 Rv. 638987 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21990 del 12/10/2020 (Rv. 659039 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (DI CUNZOLO SARA) contro T.

Regola giurisdizione

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri.

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6595 del 2009 Rv. 607151 - 01, N. 3160 del 2019 Rv. 652493 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21993 del 12/10/2020 (Rv. 659163 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. (ESPOSITO GENNARO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche - Domanda dei cittadini residenti di risarcimento del danno e di eliminazione o riduzione nella soglia di tollerabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei

SEZIONE UNITE

propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2018 Rv. 647592 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20350 del 2018 Rv. 650270 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21433 del 06/10/2020 (Rv. 659038 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

E. (DI PASQUALE ANTONIO) contro A. (CAPPELLI ROBERTO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti ineseguiti o non interamente eseguiti - Esercizio - Impugnazione del contraente "in bonis" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la facoltà, attribuita dall'art.50 del d.lgs. n. 270 del 1999 al commissario straordinario, di sciogliersi dai contratti ancora inseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, non costituisce manifestazione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, ma espressione di un diritto potestativo di natura privatistica, coesistente agli strumenti di gestione ed indirizzo dei rapporti patrimoniali dell'imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi, che trova il suo fondamento generale nel disposto dell'art.1372 c.c., a norma del quale lo scioglimento del contratto può conseguire, oltre che al mutuo consenso delle parti, anche alle "cause ammesse dalla legge", tra cui rientrano quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza; pertanto, la controversia scaturente dall'impugnazione, ad opera del contraente "in bonis", dell'atto con cui il commissario straordinario ha esercitato la predetta facoltà, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando esso, per un verso, una manifestazione (recettizia) di volontà prettamente negoziale e non provvedimento e, per l'altro, un atto diretto ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto contrattuale in capo all'impugnante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 1, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 20215 del 2019 Rv. 654965 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21432 del 06/10/2020 (Rv. 659036 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)*

F. (IAI IVANO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/11/2019

SEZIONE UNITE

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ricorso alle Sezioni Unite - Mancata decisione nel termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Estinzione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio disposta ex art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la mancata decisione, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla data di proposizione del ricorso (previsto dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006) non determina la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del trasferimento ad altra sede o della destinazione ad altre funzioni eventualmente disposta, a carico dell'incolpato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, atteso che, per un verso, la fase di legittimità del giudizio disciplinare è esclusa dal regime estintivo-decadenziale contemplato dall'art. 15 del predetto decreto legislativo e che, per l'altro, il carattere speciale della disciplina del relativo procedimento si traduce, sul piano sostanziale, nell'applicazione di sanzioni che non hanno natura penale ma amministrativa e, sul piano processuale, nell'operatività - salvo che per la fase strettamente introduttiva e di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità - della disciplina dettata dal codice di procedura civile; pertanto, non è evocabile un effetto estintivo della misura cautelare in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., per la tardiva decisione del tribunale investito del riesame di misure coercitive nel procedimento cautelare penale, né la mancata previsione di tale effetto può suscitare fondati dubbi di legittimità costituzionale del citato comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, per contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi ritenere rispondente al non arbitrario esercizio di una tipica discrezionalità legislativa la valutazione che la stringente scansione temporale decadenziale di cui al precedente art. 15 fosse bastevole a stabilire un congruo punto di equilibrio tra l'interesse dello Stato al completo e ponderato accertamento della responsabilità e l'interesse dell'incolpato a non vedersi sottoposto "sine die" a giudizio disciplinare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. 1 - , Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020 (Rv. 659603 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

L. (TANZA ANTONIO) contro B. (MONTEROSSO TITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/12/2015

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 18611 del 2013 Rv. 627477 - 01, N. 1324 del 2016 Rv. 638652 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23852 del 29/10/2020 (Rv. 659438 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro L. (MONDINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 11543 del 2019 Rv. 653906 - 01, N. 3374 del 2007 Rv. 595605 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23975 del 29/10/2020 (Rv. 659601 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

M. (IMPRODA ALBERTO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/07/2015

031069 BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI Modello comunitario - Contraffazione - Condizioni - Accertamento in fatto del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di proprietà industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario, che va condotta valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del precedente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche, e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, donde l'impossibilità di sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo più favorevole sui medesimi elementi che quel giudice abbia già prudentemente apprezzato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella quale era stato ritenuto che un contenitore in plastica con manici non costituisse contraffazione di un precedente modello simile sul rilievo che non poteva essere richiesto un nuovo giudizio sugli elementi già valutati dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 33, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 41, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2001 num. 6 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2001 num. 6 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22351 del 2015 Rv. 637807 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23891 del 29/10/2020 (Rv. 659279 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

T. (VARALI ENRICO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 251 del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su opinioni- Motivazione perplessa - Sussistenza – Fattispecie relativa a richiedente omosessuale.

In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, pur considerando l'innegabile margine di discrezionalità che la connota, non può essere motivata mediante il richiamo a giudizi che riflettono le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente, dichiaratosi omosessuale, sull'assunto della mancata dimostrazione,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

da un lato, dell'avvio da parte di costui di "un percorso di consapevolezza sofferta" della propria condizione nonché della mancata instaurazione in Italia di "rapporti omosessuali") .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23898 del 29/10/2020 (Rv. 659571 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

I. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 09/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria- Condizioni di vulnerabilità- Ragioni di salute - Successione di leggi - D.l. n. 113 del 208 conv. in l. n. 132 del 2018-Permesso di soggiorno per cure mediche- Esclusione - Permesso di soggiorno per "casi speciali" - Valutazione- Fattispecie relativa a domanda presentata prima del 5 ottobre 2018.

In materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, adottata dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n.113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della novella citata e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto d.l., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal citato art.1 comma 9 del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, avente contenuto e durata più restrittivi (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, decidendo sulla richiesta di protezione umanitaria per motivi di salute, presentata dallo straniero prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, aveva riconosciuto al richiedente il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) bis del d.lgs. n. 286 del 1998, senza valutare, invece, che la condizione di vulnerabilità del richiedente doveva essere esaminata alla luce della normativa previgente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. 659600 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:*

NAZZICONE LOREDANA.

C. (CASONATO DIEGO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.

L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1387

Massime precedenti Conformi: N. 12202 del 2013 Rv. 626258 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020 (Rv. 659437 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 26/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Regolamento (UE) n. 604/2013 - Ricorso alla "clausola discrezionale" - Facoltà della sola Amministrazione e non anche del giudice ordinario - Fondamento - Sindacato giurisdizionale - Limiti e contenuto.

In materia di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale", prevista dall'art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. regolamento Dublino III), di natura facoltativa, è demandato all'Amministrazione (e segnatamente all'Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno), in ragione delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, che ne determinano l'esercizio, e non può essere operato direttamente dal giudice ordinario, fermo restando che la relativa scelta non rimane al di fuori di ogni controllo, sicché il rifiuto di esercitare tale facoltà, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale, mediante l'impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l'Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23720 del 28/10/2020 (Rv. 659278 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell'effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ravvisato una condizione di vulnerabilità per il richiedente asilo che aveva abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali ed affettivi di nessun genere, ricongiungendosi alla madre, regolarmente soggiornante in Italia, paese dove aveva avviato altresì un percorso di integrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18808 del 2020 Rv. 658817 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23570 del 27/10/2020 (Rv. 659599 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

C. (PENTA PAOLO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Obblighi di informazione da parte dell'intermediario - Contestazione dell'inadempimento - Ripartizione dell'onere della prova.

In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10111 del 2018 Rv. 648553 - 01, N. 19417 del 2017 Rv. 645175 - 02, N. 28175 del 2019 Rv. 655775 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020** (Rv. **659239 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Impugnazione - Ambito del sindacato del giudice ordinario - Limiti.

Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato - che abbia accettato la domanda proposta dall'Italia di ripresa in carico ex art. 18 reg. Ce n. 604/2013 - il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell'Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all'omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base all'art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 31675 del 2018 Rv. 651889 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23568 del 27/10/2020** (Rv. **659598 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

B. (PONTIROLI ELENA) contro D. (CRISAFI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/05/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale (cd. "benchmark") - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, il "benchmark", cioè la linea d'investimento prescelta dal cliente, di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, importa la costituzione di obblighi di condotta da parte del gestore, rappresentando un parametro di riferimento coerente con i rischi della gestione, al quale devono essere commisurati i risultati di questa; pertanto il "benchmark" prescelto, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l'adeguatezza dell'attività dell'intermediario, derivandone che, ove la gestione sia

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dall'investitore, l'intermediario risponde delle perdite che il cliente abbia subito in conseguenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 24 del 2017 Rv. 643007 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9024 del 2020 Rv. 657908 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23569 del 27/10/2020 (Rv. 659238 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

P. (SERRA MASSIMO) contro S. (FIDENZI EVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/02/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria- Disciplina dell'offerta fuori sede ex art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) - Inapplicabilità – Presupposti.

In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), nella vigenza del Reg. Consob n. 16190 del 2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 18155 del 2020 Rv. 658615 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

R. (FONTANELLA GIANLUCA) contro U. (CARBONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Decorrenza degli interessi - Buona fede dell'"accipiens" - Nozione soggettiva - Inapplicabilità dell'art. 1147, comma 2, c.c. - Onere della prova della mala fede - A carico del "solvens" - Sussistenza.

In materia di indebitto oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147 com. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23543 del 2016 Rv. 643003 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

R. (FONTANELLA GIANLUCA) contro U. (CARBONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Nullità di contratto quadro ed ordini - Restituzioni di titoli e cedole - Azione di ripetizione dell'indebito dell'intermediario - Prescrizione - Decorrenza.

In tema di intermediazione finanziaria, la prescrizione dell'azione dell'intermediario volta alla restituzione dei titoli acquistati conseguente all'accertamento della nullità del contratto di investimento finanziario decorre ex art. 2935 c.c. da quando la nullità, quale azione di parte, o l'omologo rilievo officioso siano intervenuti, pur se ciò determina che la domanda di ripetizione assuma portata dipendente dal giudizio promosso dall'investitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2037, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 15669 del 2011 Rv. 619498 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23138 del 22/10/2020 (Rv. 659426 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

F. (SCHIAVONI GIOVANNI) contro M. (AUGUSTO VINCENZO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 28/10/2014

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Acquisizione a cura del tribunale - Configurabilità.

In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 90, Legge Falliment. art. 96 com. 4, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17086 del 2016 Rv. 640935 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19802 del 2015 Rv. 636672 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23174 del 22/10/2020** (Rv. **659277 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

M. (SCACCHI FRANCESCO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/12/2017

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda - Responsabilità nei confronti di creditori per titolo anteriore - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Facoltà di proporre opposizione ex art. 2500 novies c.c. - Irrilevanza - Fondamento.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2500 septies, Cod. Civ. art. 2500 novies, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10302 del 2020 Rv. 657714 - 01, N. 16511 del 2019 Rv. 654278 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23130 del 22/10/2020** (Rv. **659515 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (D'ERCOLE STEFANO) contro A. (CERNIGLIA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2015

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Processo civile - Decisione su questioni processuali - Giudicato sostanziale sulla domanda - Esclusione - Riproponibilità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23173 del 22/10/2020** (Rv. **659520 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**.

Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

Z. (ARATO MARCO) contro S. (SCIUTO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 09/02/2016

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Fallimento - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decreto del tribunale su reclamo - Ricorso per cassazione - Termine per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento.

In tema di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, la comunicazione a cura della cancelleria del decreto reso dal tribunale, è sufficiente a fare decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16755 del 2010 Rv. 614138 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23131 del 22/10/2020** (Rv. **659519 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (CLEMENTE AGOSTINO) contro B. (ZITIELLO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2015

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell'investitore - Onere della prova a carico dell'intermediario.

In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11578 del 2016 Rv. 639884 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10111 del 2018 Rv. 648553 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23140 del 22/10/2020** (Rv. **659119 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.

Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (BENETTON ANTONIO) contro F. (ALEANDRI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/09/2018

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie.

In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege". (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, dopo aver rilevato la sostanziale sovrapposibilità nel contenuto di un contratto di locazione con una sublocazione, aveva ritenuto fosse stata posta in essere una complessiva operazione trilaterale di natura gratuita, giacché il conduttore poi fallito aveva assunto oneri senza alcuna corrispettiva utilità e con esclusivo vantaggio del locatore, interponendosi tra quest'ultimo e il subconduttore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6538 del 2010 Rv. 612300 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23136 del 22/10/2020** (Rv. **659425 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro F. (TULUI FRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LANUSEI, 13/08/2013

081374 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONI PARZIALI Fallimento - Ammissione al passivo - Crediti per tributi portati da cartelle esattoriali - Verifica su campione di crediti - Conseguenze - Motivazione apparente.

In tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'incaricato alla riscossione abbia domandato l'ammissione al passivo per crediti riportati in numerose cartelle esattoriali, l'estensione all'intero complesso delle voci documentali prodotte di quanto riscontrato dal giudice in riferimento soltanto a talune di esse prese a campione, si rivela una valutazione priva di una qualunque logica inferenziale, sicché la motivazione adottata dal tribunale deve qualificarsi come meramente apparente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7653 del 2012 Rv. 622442 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23139 del 22/10/2020** (Rv. **659118 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.

Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

F. (BASTIANINI PAOLO) contro M. (CASCIANINI MARIA LETIZIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 15/07/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo in continuità aziendale – Liquidazione mediante assegnazione onerosa al socio della cooperativa - Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, l'assegnazione dell'immobile al socio di una cooperativa, che avvenga in esecuzione di un piano gestionale teso all'ultimazione degli alloggi rimasti incompiuti, non può essere accompagnata dalla cancellazione ex art. 108 l.fall. delle iscrizioni pregiudizievoli, dal momento che i detti effetti purgativi si giustificano solo qualora la vendita si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica secondo le regole di cui agli artt. 105 e ss. l.fall. richiamate dall'art. 182, comma 5, l.fall., non anche quando essa sia il frutto della continuazione dell'attività di impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 com. 5, Legge Falliment. art. 105, Legge Falliment. art. 108

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22954 del 21/10/2020** (Rv. **659117 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

C. (GARGANI GUIDO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 30/11/2015

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Riparto fallimentare - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Estensione - Graduazione della prelazione - Esclusione - Fondamento.

Il cd. giudicato endofallimentare ex art. 96, comma 5, l.fall. riguarda solo l'"an" il "quantum" e l'eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché - specie dopo la soppressione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, dell'onere per il creditore istante di indicare, oltre all'eventuale titolo di prelazione, anche la "graduazione del credito" - il giudice delegato non è tenuto ad accertare l'eventuale collocazione privilegiata del credito in modo "comparativo", cioè graduando i crediti secondo l'ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., attività che resta invece riservata alla successiva fase del riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22954 del 21/10/2020** (Rv. **659117 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

C. (GARGANI GUIDO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 30/11/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Riparto fallimento - Creditore ipotecario - Interessi convenzionali dalla data della vendita e sino al deposito del piano di riparto - Spettanza - Esclusione.

In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto. (Conf. Cass. n. 4371 del 1994).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2855

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22950 del 21/10/2020 (Rv. 659116 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 21/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione eurounitaria ed, in particolare, la dir.UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze C - 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché l'esigenza di assicurare l'effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi: N. 27700 del 2018 Rv. 651122 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22968 del 21/10/2020** (Rv. **659236 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.

Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

B. (*BRIGANTI GIUSEPPE*) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo - Delega a un giudice componente il collegio - Ammissibilità - Fondamento.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15100 del 2005 Rv. 583470 - 01, N. 11351 del 2004 Rv. 574219 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23017 del 21/10/2020** (Rv. **659237 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**.

Relatore: **BALSAMO MILENA**.

I. (*MIGLIACCIO LUIGI*) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di violenza domestica - Art. 14 lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di protezione, ritenendo necessario valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B), Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3 lett. B), Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Conformi: N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22956 del 21/10/2020** (Rv. **659422 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

C. (**CECCHINI FRANCESCA**) contro C. (**TERENZI MAURIZIO**)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/01/2016

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili - Revoca della sentenza di fallimento della società - Effetti sul fallimento del socio - Sussistenza - Fattispecie.

Il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile, pur presentando una relativa autonomia rispetto a quello della società, potendo il singolo socio contestare la propria appartenenza alla compagine societaria ovvero l'ingerenza nella sua gestione, costituisce un effetto dipendente ed accessorio rispetto all'apertura del fallimento sociale, onde la revoca di quest'ultimo comporta automaticamente la revoca di quello personale, anche in mancanza di un'impugnazione da parte del socio. (Nella specie la S.C., rilevato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza con la quale la corte di appello aveva revocato la dichiarazione di fallimento della società, ha disposto la revoca del fallimento in estensione pronunciata nei riguardi del socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 2016 Rv. 638844 - 01, N. 1105 del 2016 Rv. 638423 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020** (Rv. **659424 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**.

Relatore: **BALSAMO MILENA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

S. (**MIGLIACCIO LUIGI**) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7520 del 2020 Rv. 657422 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22957 del 21/10/2020** (Rv. **659423 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (FERRAZZA FRANCESCO) contro C. (BERLIRI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/01/2015

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi - Quorum deliberativi - Previsioni statutarie - Disciplina legale della comunione - Applicabilità - Esclusione.

I quorum deliberativi delle assemblee consortili (nella specie, di un consorzio di urbanizzazione) sono disciplinati esclusivamente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto, non trovando quindi applicazione in questi casi le regole legali in materia di comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 25394 del 2019 Rv. 655418 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22955 del 21/10/2020** (Rv. **659421 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO) contro C. (PARISI MARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2016

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Fallimento - Ente di formazione professionale - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Natura - Fattispecie.

L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività, al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020** (Rv. **659276 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

I. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione art. 8, comma 3 d. lgs. n. 25 del 2008 - Deduzione dell'omessa indicazione delle fonti di informazione - Insufficienza - Onere di allegazione di COI idonee a modificare la decisione - Sussistenza - Conseguenze.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l'omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l'onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 26728 del 2019 Rv. 655559 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22611 del 16/10/2020** (Rv. **658985 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

N. (GUARDASCIONE FEDERICO) contro S. (PARENTI PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2017

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Decreto legge n. 26 del 1979 - Stato passivo - Efficacia endoconcorsuale - Fondamento.

Le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex d.l. n. 26 del 1979, hanno efficacia solo endoconcorsuale e sono prive di uno speciale valore probatorio nei giudizi instaurati dal creditore nei confronti del debitore tornato "in bonis", in quanto l'accertamento del passivo è caratterizzato dalla speciale disciplina della opponibilità degli atti alla massa dei creditori e dalla posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare le relative decisioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8431 del 2013 Rv. 626021 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22047 del 13/10/2020** (Rv. **658984 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

D. (ORTINI GUERRINO) contro C. (MARTELLA DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5727 del 2004 Rv. 571403 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22096 del 13/10/2020** (Rv. **659420 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro C. (TROVATO CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016

100020 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE Pegno di cose fungibili - Natura regolare o irregolare - Appello - Domanda di diversa qualificazione del pegno - Questione nuova - Inammissibilità.

149159 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI TITOLI DI CREDITO In genere.

La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratorio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784

Massime precedenti Conformi: N. 10629 del 2007 Rv. 597401 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22049 del 13/10/2020** (Rv. **659115 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

M. (SGARBI PIETRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 24/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021584/2020 65898201

Massime precedenti Conformi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22050 del 13/10/2020** (Rv. **659235 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

A. (SFORZA ELISA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003356/2019 65246402

Massime precedenti Conformi: N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22052 del 13/10/2020** (Rv. **659026 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

M. (TARCHINI MARIA CRISTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 23/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Donna in stato di gravidanza - Soggetto "vulnerabile" - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non aveva tenuto in debito conto la condizione di gravidanza allegata dalla ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2005 num. 28 art. 2 com. 11 lett. HBIS, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 22056 del 13/10/2020** (Rv. **659275 - 01**)*

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. ZENO IMMACOLATA.* (Diff.)

R. (GOFFREDO MARIA) contro L. (VENTURA COSTANTINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/05/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004352/2019 65301001

Massime precedenti Conformi: N. 4352 del 2019 Rv. 653010 - 01

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020** (Rv. **659234 - 01**)*

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

J. (PETRACCI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 25 del 2007 - Rigetto - Mancata indicazione delle fonti di informazioni ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l'onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l'esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l'astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l'interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 21910 del 09/10/2020** (Rv. **658983 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

A. (PAPA DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 29/01/2018

116026 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI E LOCANDE Cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità nel territorio nazionale - Istanza di protezione internazionale – Proposta a mezzo pec - Ammissibilità- Divieto di respingimento- Fondamento.

In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. Quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26253 del 2009 Rv. 611089 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21730 del 08/10/2020** (Rv. **659274 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

P. (BARONE FRANCESCO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/08/2015

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. - Quantificazione del danno - Criteri - Colpevole depauperamento del patrimonio societario e debito accumulato.

In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 com. 2, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 2500 del 2018 Rv. 647230 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635451 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21730 del 08/10/2020** (Rv. **659274 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

P. (*BARONE FRANCESCO*) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/08/2015

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Amministratore di fatto di una società di capitali - Presupposti - Azione di responsabilità - Ammissibilità.

L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394

Massime precedenti Vedi: N. 21567 del 2017 Rv. 645412 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21553 del 07/10/2020** (Rv. **658981 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro F. (*LAMARUCCIOLA ANTONIO*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cd. "Procedura Dublino"- Natura- Informazione- Specifico "opuscolo comune"- Oggetto- Finalità.

Il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. "procedura Dublino"), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d'ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all'art. 4, intitolato "Diritto di informazione", prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l'informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico 'opuscolo comune', redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale ad informare l'interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21582 del 07/10/2020** (Rv. **659273 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

P. (*BOTTARI MARIA GRAZIA*) contro P. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cause di ineleggibilità e di incandidabilità degli amministratori locali - D.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. legge Severino) - Causa di incandidabilità

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

di cui all'art. 10 lett. d) - Delitti - Estensione alla fattispecie tentata - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di incandidabilità degli amministratori degli enti locali, l'art. 10, lett. d), del d. lgs. n. 235 del 2012, laddove prevede come causa di incandidabilità la condanna definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, consente l'estensione delle cause di incandidabilità al delitto tentato, in quanto il confine applicativo della norma, da ritenersi norma di chiusura della disciplina prevista, è dettato dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte d'Appello aveva ritenuto riconducibile all'ipotesi normativa di cui alla lett. d) il delitto di abuso d'ufficio in forma tentata, aggiungendo che detta fattispecie era astrattamente rientrante anche nella lettera c) della norma in esame).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 17, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2896 del 2004 Rv. 572506 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 21584 del 07/10/2020** (Rv. **658982 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M. CERONI FRANCESCA.* (Diff.)

M. (ALMIENTO ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Procedimento giurisdizionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligatorietà dell'audizione del ricorrente - Casi.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 1785 del 2020 Rv. 656580 - 01, N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21582 del 07/10/2020** (Rv. **659273 - 04**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

P. (BOTTARI MARIA GRAZIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cause di ineleggibilità e di incandidabilità degli amministratori locali - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 235 del 2012, in relazione agli artt. 25 e 51 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di cause di incandidabilità riguardanti cariche elettive regionali e locali, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, laddove non esclude dalla sua portata applicativa le condanne precedenti alla sua entrata in vigore, con conseguente violazione degli artt. 25 e 51 Cost., in quanto il principio di irretroattività non riceve copertura costituzionale in tutti quei casi in cui viene riservata alla legge la disciplina di diritti inviolabili, fermo restando il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 51, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 10 com. 1 lett. D CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21582 del 07/10/2020** (Rv. **659273 - 03**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

P. (BOTTARI MARIA GRAZIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2019

075023 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO Contenzioso elettorale - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste litisconsorzio necessario tra il candidato alla carica di sindaco e gli altri candidati della lista in quanto l'azione popolare elettorale ha ad oggetto la condizione personale del candidato eletto, incidendo sul suo diritto soggettivo all'elettorato passivo e sul diritto all'elettorato attivo dell'attore, non rilevando, invece, che altri consiglieri eletti possano eventualmente subire effetti, riflessi e indiretti, dalla adottanda decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 27327 del 2011 Rv. 620749 - 01, N. 14199 del 2004 Rv. 576465 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21582 del 07/10/2020** (Rv. **659273 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

P. (BOTTARI MARIA GRAZIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 15, comma 3, d.lgs. n. 235 del 2012 - Sentenza di riabilitazione - Efficacia "ex nunc" - Natura costitutiva - Incidenza sulle candidature successive alla sua definitività - Esclusività.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di incandidabilità degli amministratori degli enti locali, la sentenza di riabilitazione, espressamente qualificata come causa di estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 produce effetti "ex nunc" esclusivamente in relazione alla presentazione delle candidature successive al provvedimento che la dispone, mentre ove la riabilitazione sia intervenuta in un momento successivo alla presentazione della candidatura stessa, la causa d'incandidabilità produce, in mancanza di condizioni ostative, il suo effetto impeditivo all'esercizio dell'elettorato passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15 com. 3, Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21442 del 06/10/2020 (Rv. 659418 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

S. (FERRARI PAOLA MADDALENA) contro M. Rietta, TRIBUNALE MILANO, 26/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decisione sull'istanza di protezione internazionale - Affidamento, nella fase amministrativa, alle Commissioni territoriali, organo privo di terzietà - Questione di costituzionalità - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, va rigettato, in quanto carente di decisività, il motivo di ricorso con cui si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 e 3 del d.p.r. n. 21 del 2015, 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 111 Cost., in quanto norme che affiderebbero la decisione sull'istanza nella fase amministrativa ad un organo privo del requisito della terzietà in quanto le eventuali nullità relative alla fase svoltasi dinanzi alle Commissioni territoriali non si riverbera in vizio del procedimento o del suo provvedimento conclusivo, posta la successiva fase giurisdizionale, nella quale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 111, DPR 12/01/2015 num. 21 art. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17318 del 2019 Rv. 654643 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21437 del 06/10/2020 (Rv. 659271 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

T. (TARTINI FRANCESCO) contro M. Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 30/01/2019

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - Costrizione al matrimonio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decr. Capo Gov. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21494 del 06/10/2020 (Rv. 659514 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)

M. (MONTINARI MICAEL) *contro* C. (MILITERNI INNOCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/12/2015

159241 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - REDAZIONE Conti d'ordine - Iscrizione - Disciplina previgente al d.lgs. n. 139 del 2015 - Funzione - Scelta delle operazioni da indicare - Discrezionalità - Limiti - Fattispecie.

In tema di bilancio delle società di capitali, l'iscrizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale (secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 139 del 2015) assolve alla funzione di informare i terzi, e soprattutto i soci, dell'esistenza di rischi ed impegni futuri, connessi a operazioni nel presente prive di rilievo contabile, ma suscettibili di influire sul saldo degli esercizi successivi, offrendo notizie utili per valutare, sul piano qualitativo, le condizioni patrimoniali e reddituali della società e la loro futura evoluzione, sicché, sebbene la scelta delle operazioni da indicare nei conti d'ordine sia rimessa alla discrezionalità del redattore del bilancio, essa deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo il quale, nella redazione del bilancio, era stata violata la menzionata clausola generale, per essere stata cancellata, senza alcuna spiegazione, l'iscrizione un'ingente somma di denaro, inserita nel bilancio precedente tra i conti d'ordine sotto la voce "impegni verso terzi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 com. 2, Cod. Civ. art. 2424 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 139 art. 6 com. 4 lett. N

Massime precedenti Vedi: N. 4120 del 2016 Rv. 638814 - 01, N. 4874 del 2006 Rv. 590239 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21497 del 06/10/2020 (Rv. 659419 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** (Parz. Diff.)

C. (BOCCA RENATO) *contro* D. (PETTINELLI PAOLO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

113219 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 21567 del 2017 Rv. 645412 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 21495 del 06/10/2020** (Rv. **659025 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

A. (ALLAVENA VITTORIO) contro C. (BONDIONI MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/05/2016

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Amministratore- Revoca per giusta causa - Ragioni – Specifica indicazione nella delibera assembleare - Necessità - Fattispecie.

In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto priva di giusta causa la revoca dell'amministratore per motivi non erano stati descritti neanche nel corso della discussione su di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2037 del 2018 Rv. 647624 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23381 del 2013 Rv. 628555 - 01, N. 23557 del 2008 Rv. 605346 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020** (Rv. **659272 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

U. (ALPA PIERO GUIDO) contro C. (CARPINTERI CARLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 26/03/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19003 del 2017 Rv. 645081 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21144 del 02/10/2020 (Rv. 658980 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

I. (FOLLIERI MARIO ALFONSO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2016

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Difetto di legittimazione a promuovere la dichiarazione di fallimento - Tardività dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio- Esclusione- Fondamento- Fattispecie.

Il difetto di legittimazione attiva ad instare per la dichiarazione di fallimento è tardivamente eccepito qualora, ancorché conosciuto (se del caso in conseguenza dell'approvazione dello stato passivo), non sia stato tempestivamente sollevato con il reclamo ex art. 18 l. fall., ma affidato a successive note; né tale difetto è rilevabile d'ufficio qualora sussista una anteriore statuizione implicita del tribunale fallimentare su cui si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ravvisato siffatta statuizione implicita sulla "legitimatio ad causam" dei creditori, altresì osservando che la relativa questione non era stata neppure oggetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24157 del 30/10/2020 (Rv. 659415 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

C. (CAO FRANCESCO) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 24/08/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione - Opponibilità alla massa fallimentare di spese per l'ipoteca giudiziale - Esclusione .

Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2005 Rv. 580237 - 01, N. 21583 del 2018 Rv. 650469 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24019 del 30/10/2020 (Rv. 659594 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

C. (CONTARDI GENNARO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/04/2018

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 622 del 2016 Rv. 638274 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23809 del 28/10/2020 (Rv. 659537 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro F. (VITARELLI ANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 16/08/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento - Contestazione di sgravio parziale da parte della curatela - Ammissione del credito con riserva.

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la domanda di ammissione proposta dalla società concessionaria per la riscossione dei tributi fondata su una cartella esattoriale, contestata dalla curatela stante l'avvenuto sgravio parziale del debito tributario, postula l'ammissione del credito residuo al passivo con riserva, perché la questione relativa allo sgravio,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l'obbligazione tributaria non esista più, in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l'impugnazione della cartella.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 3, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6126 del 2014 Rv. 630545 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23809 del 28/10/2020 (Rv. 659537 - 02)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro F. (VITARELLI ANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 16/08/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016112/2019 65462801

Massime precedenti Conformi: N. 16112 del 2019 Rv. 654628 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23477 del 27/10/2020 (Rv. 659430 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

G. (IACONO FRANCESCO) contro A. (BUONAFEDE ACHILLE)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 10/10/2018

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Domanda ex art. 103 l.fall.- Avente ad oggetto somme di denaro- Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Fattispecie relativa all'azione intrapresa dell'ente impositore di tributi nei confronti del concessionario per la riscossione.

In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1834 com. 1, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3449 del 2016 Rv. 638665 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (ALESI MARIO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/09/2018

081280 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito- Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che ammetteva al passivo il credito derivante da scoperto di conto corrente, ricavando la data certa del contratto dal documento depositato dalla banca in sede monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5409 del 2019 Rv. 652928 - 01, N. 14284 del 2018 Rv. 648836 - 01, N. 4509 del 2018 Rv. 647429 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23472 del 27/10/2020 (Rv. 659535 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

U. (DE SIMONE ANTONIO) contro F. (ROMANO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/08/2018

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE - Opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall.- Testo anteriore al D.l.g.s n. 5 del 2006 - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dall'art. 98 l.fall., nel regime anteriore alle riforme del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo appunto l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

di un'eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7070 del 2016 Rv. 639262 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 02)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**.

C. (ALESI MARIO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/09/2018

081280 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE Credito fondato su contratto - Prova dell'antiorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23491 del 27/10/2020 (Rv. 659249 - 01)

Presidente: . *Estensore:* .

B. (BONOMI LUIGI) contro C. (MARINI MASSIMO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VARESE, 03/10/2018

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Debiti contratti dagli organi concorsuali della procedura - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 111 l. fall. nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Prededucibilità - Sussistenza.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 111, comma 1, n. 1, 1. fall., nel testo applicabile "ratione temporis", anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006, ammette in prededuzione, in deroga al principio della "par condicio creditorum", il pagamento, oltre che delle spese procedurali, anche dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

D. (COLEINE FILIPPO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VERCELLI, 22/06/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23679 del 2017 Rv. 646044 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 21583 del 2018 Rv. 650469 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 (Rv. 659433 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

I. (VITALI PAOLO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/01/2019

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Accertamento della sussistenza del credito - Rapporto esistente tra istante e fallendo - Fattispecie.

La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 30827 del 2018 Rv. 651884 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22682 del 19/10/2020 (Rv. 659431 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

R. (DI GRAZIA SALVATORE) contro R. (PARISI MARIA ELENA)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/06/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha ommesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 16134 del 2015 Rv. 636483 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22599 del 16/10/2020 (Rv. 659538 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

L. (ESBARDO CARLO) contro C. (DE FRANCO VITTORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/02/2018

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Delibazione di sentenza di nullità ecclesiastica - Ricorso per cassazione - Morte di uno dei coniugi - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione sull'impugnazione della pronuncia che abbia dichiarato l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere, salva l'esigenza di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa. (Conforme Rv. 42203801)

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22429 del 16/10/2020** (Rv. 659009 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

R. (ZANETTI LEONARDO) contro I. (PACI RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/12/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita - Obblighi di garanzia di risultato - Inadempimento - Rifiuto della parte non inadempiente di stipulare il definitivo - Colpa dell'obbligato - Irrilevanza - Fattispecie

In tema di contratto preliminare, qualora una delle parti si sia impegnata ad assicurare un determinato risultato è legittimo il recesso dell'altra parte, a prescindere dalla mancanza di colpa in chi abbia promesso il risultato non raggiunto, trattandosi di garanzia che opera per il fatto oggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che ha ritenuto legittimo il recesso dal preliminare di quote di una società da parte della promissaria cessionaria, a fronte dell'inadempimento dei promittenti cedenti all'obbligo di garantire la titolarità in capo alla medesima società oggetto di cessione, della maggioranza delle quote di altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 31314 del 2019 Rv. 655846 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22327 del 15/10/2020** (Rv. 659008 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

C. (MARTINO RINALDO) contro L. (BOTTANI GIORGIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Controversia avente ad oggetto oneri periodici dovuti dai soci alla società - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione.

La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2325

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 1997 Rv. 504190 - 01, N. 1826 del 2018 Rv. 647880 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22340 del 15/10/2020** (Rv. 659148 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

B. (PANTALEONI DIOMEDE) contro U.

Regola competenza

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Controversia avente ad oggetto contratti di investimento mobiliare - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione.

Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1826 del 2018 Rv. 647880 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22281 del 15/10/2020 (Rv. 659247 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **SCALIA LAURA**. *Relatore:* **SCALIA LAURA**.

M. (SPAGNOLO GIUSEPPE) contro K. (SICILIA ERNESTINA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Riforma della revoca dell'ammissione - Impugnazione dell'altra parte - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In tema di spese di giustizia, l'avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21997 del 2018 Rv. 650354 - 01, N. 2517 del 2019 Rv. 652508 - 01, N. 21700 del 2015 Rv. 636886 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22292 del 15/10/2020 (Rv. 659147 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO**. *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RONCHIETTO CLAUDIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Trattazione da parte di magistrato diverso dal presidente del tribunale – Invalidità dell'ordinanza – Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2006 num. 265

Massime precedenti Conformi: N. 9879 del 2012 Rv. 622760 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22266 del 15/10/2020** (Rv. **659413 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

S. (DELLA MONICA UGO) contro B. (DEL VECCHIO ELENA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/07/2018

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli - Condizioni.

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 23631 del 2011 Rv. 620420 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 22334 del 15/10/2020** (Rv. **659248 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

I. (GAMBINO EDOARDO) contro C. (LAZZARINI GUIDO)

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 12/12/2018

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Provvedimenti del giudice - Azione di accertamento della nullità - Presupposti - Abnormità o inesistenza giuridica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di indennizzo ex art. 79 l.fall. a seguito del recesso dall'affitto di azienda, escluso dal giudice delegato con un atto viziato perché assunto senza prima sentire

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

l'interessato, ma non abnorme e, dunque, insuscettibile di censura a seguito della mancata tempestiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 32405 del 2019 Rv. 656043 - 01, N. 27428 del 2009 Rv. 610835 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22315 del 15/10/2020 (Rv. 659435 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. (PINZA ROBERTO) contro A. (SIRACUSANO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2018

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Crediti da appalto vantati nei confronti di enti pubblici non statali - Cessione effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Forma dell'atto - Art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento.

In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115

Massime precedenti Conformi: N. 2760 del 2015 Rv. 634391 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20739 del 2015 Rv. 637439 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22316 del 15/10/2020 (Rv. 659436 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/09/2018

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio - Formulazione in comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 7335 del 2013 Rv. 626059 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15522 del 2020 Rv. 658401 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22341 del 15/10/2020 (Rv. 659429 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Criterio di individuazione - Controversia avente ad oggetto la revocazione di una donazione di partecipazioni sociali - Esclusione.

Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l'attore lamenti, ai sensi dell'art. 801 c.c., la violazione degli obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino del tutto estranee.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1826 del 2018 Rv. 647880 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22324 del 15/10/2020 (Rv. 659414 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

G. (GOTI MASSIMO) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO, 19/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014839/2020 65839001

Massime precedenti Conformi: N. 14839 del 2020 Rv. 658390 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22290 del 15/10/2020 (Rv. 659007 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

S. (CAMPANOZZI ANTONIETTA) contro C. (SILVANI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/06/2018

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8426 del 2010 Rv. 612504 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21963 del 12/10/2020 (Rv. 659006 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**.

C. (CARLUCCI DONATO) contro C. (CATENA PASQUALINO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 19/07/2018

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Ordinanza di vendita del giudice delegato - Decreto del tribunale reso in sede di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita ha carattere decisorio, restando così suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quando esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto che autorizzava la liquidazione di un immobile acquisito all'attivo fallimentare, poichè tale provvedimento, involgendo il mero controllo sul regolare svolgimento della procedura, per sua natura non provvede direttamente sulle sorti del bene da liquidare ed ha riflessi solo indiretti sulla posizione del fallito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 8768 del 2011 Rv. 617832 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 (Rv. 659246 - 01)

Presidente: . *Estensore:* .

C. (PIMPINI ANTONIO) contro A. (MASCHERA GIORGIA)

Regola competenza

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Transazione novativa - Oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo - Conclusione di un nuovo rapporto - Necessità.

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231

Massime precedenti Conformi: N. 23064 del 2016 Rv. 642407 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

I. (BOCCI CORRADO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 24/03/2017

133196 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5212 del 2008 Rv. 602142 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24041 del 30/10/2020 (Rv. 659608 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:

SCARPA ANTONIO.

C. (PIGLIONICA GIUSEPPINA) contro B. (PANARITI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Avviso di convocazione - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'avviso - Condizioni - Riferimento alla data fissata per l'adunanza in prima convocazione - Necessità - Fondamento.

Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3, Cod. Civ. art. 1137 com. 2, Cod. Civ. art. 1137 com. 3, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 22047 del 2013 Rv. 628830 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24034 del 30/10/2020** (Rv. **659607 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

T. (ROCCHI MAILA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 20/10/2016

132098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE Termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione - Conseguenze - Decadenza della parte - Esclusione - Fondamento - Condizioni.

Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23426 del 2013 Rv. 629083 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25684 del 2015 Rv. 638083 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23945 del 29/10/2020** (Rv. **659393 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**.

M. (MORCAVALLO ORESTE) contro A. (SAVARESE SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/12/2015

173007 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 c. c. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità.

Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2658, Cod. Civ. art. 1159

Massime precedenti Conformi: N. 14486 del 2000 Rv. 541463 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23958 del 29/10/2020** (Rv. **659384 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

S. (PETROCCHI PIERO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006041/2018 64752701

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020** (Rv. **659394 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (MAZZUCA DANIELA) contro L. (VACCARELLA ROMANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/11/2015

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale – Necessità – Esclusione – Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
In genere.

Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 26102 del 2016 Rv. 642339 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 01, N. 30927 del 2018 Rv. 651536 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020** (Rv. **659606 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

D. (SFORZA ELISA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 30/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Presupposto - Violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito - Ricorso per cassazione - Limiti.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di protezione sussidiaria, l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23954 del 29/10/2020 (Rv. 659383 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/11/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) – Elementi dell'illecito – Potenziale utilizzabilità dell'apparecchio – Conseguenze - Mancanza di denaro all'interno dell'apparecchiatura ed allaccio alla rete elettrica al momento del controllo – Irrilevanza.

In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S) per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche in caso di mancato ritrovamento di denaro all'interno degli apparecchi medesimi e senza che assuma rilevanza l'allaccio di questi ultimi alla rete elettrica al momento del controllo, atteso che solo la neutralizzazione del loro uso potenziale può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti nonché il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25614 del 2017 Rv. 645947 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23794 del 28/10/2020 (Rv. 659605 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *M. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 029459/2019 65606201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23741 del 28/10/2020** (Rv. **659391 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (MASTRANGELO PIETRO) contro R. (ROTOLO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/03/2016

046088 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE Condominio - Servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale - Delibera di modifica del servizio - Maggioranza ex art. 1136 c.c. - Ammissibilità - Ragioni - Limiti derivanti dalla disciplina delle innovazioni vietate - Accertamento del giudice di merito - Sussistenza.

046157 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - IN GENERE In genere.

I condomini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell'ambito di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l'ubicazione dell'autoclave, dell'elettropompa e della cisterna della riserva dell'impianto idrico) con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della delibera la rinuncia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda l'unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l'estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell'utilità ritraibile dalla parte comune (art. 1120, comma 2, c.c., nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 6915 del 2007 Rv. 597444 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23776 del 28/10/2020** (Rv. **659570 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**.

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013088/2019 65388401

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020** (Rv. **659392 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**.

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/12/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi - Esclusione.

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 2814 del 2016 Rv. 638551 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23550 del 27/10/2020** (Rv. **659389 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore:

ABETE LUIGI. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

I. (EVANGELISTI MARCO) contro C. (CUFFARO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/05/2015

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Condominio negli edifici - Impugnazioni di delibere assembleari riguardanti parti comuni - Amministratore - Poteri ex art. 1131 c.c. - Resistenza in giudizio - Ammissibilità - Autorizzazione preventiva o ratifica - Necessità - Esclusione.

L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 7095 del 2017 Rv. 643519 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18331 del 2010 Rv. 614419 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23553 del 27/10/2020** (Rv. **659604 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore:

PICARONI ELISA. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

I. (SANZO SALVATORE) contro C. (RESCIGNO MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato nei tre contratti - di compravendita, retrovendita e locazione - stipulati tra le parti ed aventi per oggetto tre complessi immobiliari turistici, un'unica operazione commerciale diretta a far conseguire alla parte ricorrente la proprietà dei cespiti ad un prezzo significativamente inferiore al loro valore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Conformi: N. 9466 del 2004 Rv. 572938 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4729 del 2019 Rv. 652833 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23556 del 27/10/2020** (Rv. **659390 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

L. (SUSINI PIERO) contro B. (GAMBARDELLA MARC ANTHONY)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/08/2018

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Appaltatore - Diritto al corrispettivo - Ricezione dell'opera con riserva - Ragioni giustificative - Necessità - Fattispecie.

In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l'opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l'opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l'opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l'eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull'assunto che, essendo mancata l'accettazione del committente, il credito dell'appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020** (Rv. **659380 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (RUSSO GIUSEPPE) contro C. (SANVITO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/09/2016

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6644 del 2018 Rv. 648481 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23316 del 23/10/2020 (Rv. 659381 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

N. (DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO) contro P. (BARBANO FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/09/2015

046155 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE Cortile - Presunzione di condominalità - Fondamento - Superamento - Limiti.

In materia di condominio, il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominalità ai sensi dell'art. 1117 c.c., essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, senza che la presunzione possa essere vinta dalla circostanza che ad esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un condomino, in quanto l'utilità particolare che deriva da tale fatto non incide sulla destinazione tipica del bene e sullo specifico nesso di accessorietà del cortile rispetto all'edificio condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 17556 del 2014 Rv. 631830 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

S. (RUSSO GIUSEPPE) contro C. (SANVITO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/09/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Legato di cosa determinata - Azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal "de cuius" - Legittimazione attiva del legatario - Condizioni - Litisconsorzio necessario con l'erede del "de cuius" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

168306 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI EREDITA' - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

La legittimazione all'azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal "de cuius" compete anche al legatario di una cosa determinata sul quale sovrasti il danno giuridico derivante dall'incertezza circa l'efficacia del negozio e nel relativo giudizio, instaurato nei confronti del terzo contraente, l'erede, subentrato nel contratto stipulato dal dante causa, è litisconsorte necessario, qualora, in base alla finalità del giudizio stesso, quale emergente dal "petitum" in concreto formulato dall'attore, non sia possibile adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la sua partecipazione. (Nella fattispecie, il legatario aveva chiesto dichiararsi la definitiva inefficacia, per mancato avveramento della condizione sospensiva, del contratto con il quale il "de cuius" aveva costituito un diritto di superficie sul complesso immobiliare poi oggetto di legato, convenendo in giudizio il terzo contraente e non anche l'erede subentrato nella situazione di pendenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 23666 del 2015 Rv. 637275 - 01, N. 1768 del 2007 Rv. 595728 - 01, N. 19804 del 2016 Rv. 641841 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23310 del 23/10/2020 (Rv. 659379 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

E. (ROSSI STEFANO) contro C. (CELLI EMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/04/2016

006041 AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - IN GENERE Disciplina dettata dall'art. 33 delle PMPF della Regione Veneto - Taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato - Illecito amministrativo - Configurabilità - Sanzione applicabile - Art. 33 delle PMPF - Esclusione - Art. 26 r.d. n. 3267 del 1923 - Applicabilità - Fondamento.

La disciplina dettata dall'art. 33 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale della Regione Veneto configura come illecito amministrativo non soltanto il taglio di alberi effettuato senza previa dichiarazione o senza previa autorizzazione, ma anche il taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato. La sanzione della violazione di tale divieto, tuttavia, non si rinviene nell'art. 33 delle PMPF, che è espressamente dettato per la sola ipotesi di mancata presentazione della domanda di taglio, bensì nell'art. 26 del r.d. n. 3267 del 1923, richiamato "quoad poenam" dall'art. 39 delle PMPF che sanziona tutte le violazioni al relativo titolo secondo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 26 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2006 Rv. 592287 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23331 del 23/10/2020 (Rv. 659382 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:*

VARRONE LUCA. *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

M. (CECCANTI MASSIMO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 10/06/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Divieto di uso di apparecchi durante la guida - Art. 173, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 – Arresto ad un incrocio – Applicabilità – Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

Il divieto, posto dall'art. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto - come nell'ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l'area nel più breve tempo possibile - ad esigenze della circolazione, risiedendo la "ratio" di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 157, Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 173 com. 2

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23281 del 23/10/2020** (Rv. **659378 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **MANNA FELICE**. *Relatore:* **MANNA FELICE**.

O. (BARBATO ROCCO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Liti tra privati - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020** (Rv. **659373 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE**.

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Minore presente sul territorio italiano – Qualità di padre convivente dell'istante - Diritto al riconoscimento – Configurabilità – Preclusione rappresentata dall'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 – Esclusione - Fondamento.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01, N. 773 del 2020 Rv. 656450 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

S. (MARZO RICCARDO) contro S. (CAMPANELLI MARIA DOMENICA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2016

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Decisione a contenuto non definitivo – Pronuncia di cassazione con rinvio – Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio – Contenuto - Limiti.

In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01, N. 20289 del 2015 Rv. 637441 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020 (Rv. 659369 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

M. (CREACO FRANCESCO F.TO) contro D. (ZOCALI PASQUALE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/06/2015

130006 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno dall'inizio dei lavori - Rilevanza nella fase di merito - Ininfluenza - Condizioni.

In tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, se osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonchè sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12511 del 2001 Rv. 549618 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22589 del 16/10/2020 (Rv. 659369 - 02)

Presidente: . *Estensore:* . P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

M. (CREACO FRANCESCO F.TO) contro D. (ZOCALI PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/06/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Piano regolatore - Efficacia di norma integrativa del codice civile - "Dies a quo" - Approvazione da parte della Regione - Necessità - Annullamento giurisdizionale - Retroattività - Sussistenza - Conseguenze.

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. In genere.

In tema di distanze fra le costruzioni, le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso della volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme giuridiche integrative del codice civile solo con l'approvazione del piano medesimo da parte dell'autorità regionale. Qualora uno dei due atti che costituiscono l'atto complesso sia annullato a seguito di ricorso giurisdizionale, il piano regolatore decade con effetto retroattivo e non ha alcuna idoneità a regolare i rapporti in materia di distanze legali, fino a quando non intervenga una sua nuova approvazione e salva l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 2149 del 2009 Rv. 606457 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 (Rv. 659395 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (PETROCCHI PIERO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 14/06/2016

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Radicale nullità della "procura ad litem" - Eccezione di parte - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2014 Rv. 631290 - 01, N. 6996 del 2019 Rv. 653436 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020 (Rv. 659370 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (TANFERNA PAOLA) contro S. (COSENTINO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/08/2015

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Azioni a difesa della proprietà e di altri diritti reali - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la inesistenza del diritto - Nuova azione fondata su di un titolo di acquisto diverso - Preclusione - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5894 del 2001 Rv. 546134 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22573 del 16/10/2020 (Rv. 659367 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

T. (TRICERRI LAURA) contro C. (DEL VESCOVO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2015

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di potatura - Ripartizione fra tutti i condomini - Condizioni - Fattispecie.

Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1123

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22579 del 16/10/2020 (Rv. 659387 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

P. (CABATO PASQUALE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2015

157048 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - Servitù di passaggio - Natura discontinua - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione - Apparenza - Necessità - Esclusione - Carattere sporadico dell'esercizio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente. (Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1073

Massime precedenti Conformi: N. 26636 del 2011 Rv. 620036 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22569 del 16/10/2020 (Rv. 659386 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

P. (CAPONETTI PIETRO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/06/2015

167014 STRADE - COMUNALI Appartenenza di una strada al demanio comunale - Mancata iscrizione nell'elenco delle strade del Comune - Rilevanza - Esclusione - Sdemanializzazione tacita - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "mulattiera" - distante dall'agglomerato urbano e percorribile, datane la considerevole pendenza, soltanto da animali da soma - sulla base dell'impossibilità di rilevarne il tracciato, per essere ormai, da lungo tempo, interamente ricoperto da vegetazione, non mantenuto e non utilizzato a fini agricoli).

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 947, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 17, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 18, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4827 del 2016 Rv. 639183 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15033 del 2020 Rv. 658672 - 01, N. 7708 del 2002 Rv. 554723 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12062 del 2014 Rv. 630827 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22588 del 16/10/2020 (Rv. 659388 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (FIORE ANDREA) contro M. (MARINETTI RICCARDO)

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 14/12/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Liquidazione equitativa del danno – Ammissibilità - Fondamento.

L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 8857 del 1996 Rv. 500042 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22561 del 16/10/2020 (Rv. 659331 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: ORICCHIO ANTONIO.

L. (VINCI VITANTONIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2016

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Immobili abusivi - Negozi traslativi - Nullità dichiarata con sentenza non passata in cosa giudicata - Sanatoria edilizia - Effetto convalidante - Configurabilità - Nullità dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta - Efficacia retroattiva della sanatoria - Limiti.

In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11255 del 2011 Rv. 618133 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22191 del 14/10/2020** (Rv. **659329 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

D. (ATZORI MARCO) contro C. (RACUGNO GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/07/2016

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

168406 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO In genere.

L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Vedi: N. 17237 del 2011 Rv. 618864 - 01, N. 10847 del 2019 Rv. 653504 - 01, N. 918 del 2010 Rv. 611176 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020** (Rv. **659330 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

I. (NICCOLINI ROMANO) contro J. (VESCOLI MICHAEL)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/06/2016

168127 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 452 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7276 del 2006 Rv. 587734 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22190 del 14/10/2020 (Rv. 659366 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. *Estensore:* **BESSE MARCHEIS CHIARA**. *P.M.* **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (PASQUALETTI RENZO) contro B. (MENICHETTI FABIO)
Rigetia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2015

187107 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Vendita con riserva di proprietà - Art. 1525 c.c. - Funzione.

In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1525, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1523

Massime precedenti Conformi: N. 23967 del 2013 Rv. 628021 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 (Rv. 659364 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **VARRONE LUCA**. *Relatore:* **VARRONE LUCA**.
C. (CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2019

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carenza di interesse - Fondamento.

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere.

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 12642 del 2014 Rv. 631189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17072 del 2007 Rv. 599525 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21851 del 09/10/2020 (Rv. 659326 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

O. (IANNOTTA GREGORIO) contro M. (PALERMO GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Opposizione di terzo fondata sull'acquisto del bene per usucapione – Previa sentenza dichiarativa dell'usucapione – Necessità – Esclusione - Ragioni.

I presupposti dell'usucapione possono costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto, ex art. 404, comma 1, c.p.c., ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa "inter alios", stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21641 del 2019 Rv. 654906 - 01, N. 9647 del 2007 Rv. 597788 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020 (Rv. 659327 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

B. (CORRAINI ANTONIO) contro B. (GRAZIANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2015

043009 COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA Disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20371 del 2013 Rv. 627718 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25052 del 2018 Rv. 650672 - 01, N. 13340 del 2015 Rv. 635792 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21859 del 09/10/2020** (Rv. **659332 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

Z. (BRUYERE GABRIELE) contro I. (MASSAFRA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2015

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 2 della legge n. 122 del 1989 - Parcheggi realizzati in eccedenza - Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Esclusione – Conseguenze – Riserva di proprietà in capo al proprietario-costruttore sull'area eccedente – Ammissibilità – Condizioni – Riparto dell'onere della prova.

Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell'area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull'area, o su parti di essa, fermo restando il diritto di uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle prescritte proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore-venditore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo richiesto dalla richiamata disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1664 del 2012 Rv. 621449 - 01, N. 5831 del 2017 Rv. 643173 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020** (Rv. **659325 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (PIROVANO MAURO AMBROGIO) contro M. (PENNISI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2015

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo arbitrale – Controversia relativa al risarcimento del danno derivante da attività svolta da mediatore non iscritto nell'albo previsto dalla l. n. 39 del 1989 – Contrarietà del lodo all'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. – Esclusione – Ragioni.

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento, tra cui non rientra la regola organizzativa posta dall'art. 6 della l. n. 39 del 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19066 del 2006 Rv. 592044 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21860 del 09/10/2020** (Rv. **659363 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

G. (TREVIA ROBERTO) contro C. (GIORDANI ALFONSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/07/2015

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile - Natura dell'obbligazione - Finalità - Onere della prova a carico del condominio - Portata.

In tema di ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell'immobile, il previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in forza della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. – delinea a carico dell'acquirente un'obbligazione solidale, non "propter rem", ma autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio su cui incombe, poi, l'onere di provare l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 15309 del 2011 Rv. 618638 - 01, N. 25839 del 2019 Rv. 655467 - 01, N. 15547 del 2017 Rv. 644730 - 01, N. 7395 del 2017 Rv. 643663 - 01, N. 2979 del 2012 Rv. 621864 - 01, N. 24654 del 2010 Rv. 615875 - 01, N. 10235 del 2013 Rv. 626331 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21854 del 09/10/2020** (Rv. **659328 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

T. (RUSSO MARCO) contro T. (CONTALDI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE Successione "mortis causa" – Rilevanza ai fini del mutamento della detenzione in possesso – Condizioni.

La successione "mortis causa" non determina di per sé il mutamento della detenzione in possesso, ma può integrare quella causa proveniente da un terzo che, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., comporta l'investitura, non importa se valida oppure no, in un diritto reale sul bene detenuto. (Conf. Sez. 2, n. 469 del 1965, Rv. 310821-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141 com. 2, Cod. Civ. art. 1146

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020** (Rv. **659376 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (BONANNI DIEGO) contro D. (DE STEFANO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/08/2016

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Clausole contrattuali - Intenzione dei contraenti - Contratto rogato da un notaio - Rilevanza delle competenze di quest'ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'interpretazione delle clausole contrattuali, non assume rilievo la circostanza che queste ultime siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti e non quella del notaio che ha proceduto alla stipula. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ove, nell'interpretare l'atto pubblico costitutivo di una servitù di passaggio, il giudice aveva ritenuto che il riferimento ivi contenuto al transito sulla proprietà di "terzi" fosse stato consapevolmente usato dal notaio per indicare anche un fondo in comune alle parti contraenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020** (Rv. **659377 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

P. (LANOCITA GIUSEPPE) contro G.

Rigetia, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015

157096 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - INDENNITA' - IN GENERE Natura - Determinazione – Criteri.

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1053

Massime precedenti Conformi: N. 10269 del 2016 Rv. 639969 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21858 del 09/10/2020** (Rv. **659376 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (BONANNI DIEGO) contro D. (DE STEFANO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/08/2016

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Costituzione negoziale di servitù di passaggio – A carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo – Interpretazione delle clausole contrattuali - Accertamento della volontà delle parti – Necessità – Volontà del notaio rogante – Irrilevanza.

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di interpretazione dei contratti, per configurare la costituzione di una servitù di passaggio a carico di un bene immobile in proprietà comune e a favore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine in concreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente da parte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delle prerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite è superato è possibile configurare un diritto "in re aliena"; a tal fine è irrilevante che le clausole contrattuali siano state redatte da un tecnico del diritto, quale è il notaio rogante, dovendo tale interpretazione essere condotta tenendo in considerazione la volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1063

Massime precedenti Vedi: N. 13213 del 2019 Rv. 653819 - 01, N. 4241 del 2010 Rv. 611708 - 01, N. 17044 del 2015 Rv. 636130 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21716 del 08/10/2020** (Rv. **659324 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO**. *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO**. *P.M. DE RENZIS LUISA*. (Conf.)

R. (CILLO GIOVANNI ANTONIO) contro M. (LA SALA ANTONIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2018

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Perimento dell'edificio condominiale - Conseguenze - Comunione dell'area - Ricostruzione dell'edificio - Ricostituzione automatica del condominio - Condizioni - Conseguenze.

Il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni, mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente. Ne consegue che, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote, ripristinandosi il condominio solo allorché i comunisti individuino gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un'operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128

Massime precedenti Vedi: N. 1543 del 1999 Rv. 523557 - 01, N. 11201 del 1996 Rv. 501341 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21716 del 08/10/2020** (Rv. **659324 - 02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

R. (CILLO GIOVANNI ANTONIO) contro M. (LA SALA ANTONIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2018

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Ricostruzione, in maniera difforme, di un edificio condominiale andato distrutto - Approvazione delle relative tabelle millesimali - Unanimità - Necessità - Fondamento - Mancato raggiungimento - Conseguenze.

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La redazione delle tabelle millesimali, conseguente allo scioglimento della comunione ordinaria derivante dalla ricostruzione, in maniera difforme dal passato, di un edificio andato distrutto, richiede l'unanimità dei consensi, trattandosi non già di individuare un criterio strumentale all'ordinato svolgimento della vita condominiale quanto, piuttosto, di accertare l'entità dei diritti vantati dai singoli (ex) condomini sul nuovo edificio, onde procedere allo scioglimento della comunione su di esso. Ove a tale esito non possa addivenirsi in via stragiudiziale, è specifico compito del giudice, chiamato a frazionare la proprietà indivisa, procedere autonomamente alla fissazione dei criteri sulla scorta dei quali procedere all'uopo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Vedi: N. 8520 del 2017 Rv. 643537 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21530 del 07/10/2020** (Rv. **659374 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

A. (STIGLIANO ANTONELLO) contro G. (DELUCIA ANTONIO VITO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2015

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto per incompetenza del giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16193 del 2006 Rv. 592458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2729 del 2009 Rv. 606477 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020** (Rv. **659323 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**.

D. (**MONDELLI MICHELE**) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/03/2015

133126 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Fascicolo di parte - Mancanza di annotazione del ritiro - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Indicazione del contenuto dei documenti smarriti - Necessità.

Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 16212 del 2017 Rv. 644677 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21565 del 07/10/2020** (Rv. **659321 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

P. (**PEZZATI GIOVANNI DOMENICO**) contro C. (**UZZAU ROBERTO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/05/2016

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Attività stragiudiziale – Autonomo compenso per attività stragiudiziali - Individuazione – Criteri – Obbligo di accertamento giudiziale – Contenuto.

Ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 127 del 2004, contenente la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento. Fa capo al giudice l'obbligo di accertare la connessione o la complementarità delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale anzidetta e restando irrilevante la presunta inevitabilità della lite, l'unitarietà dell'interesse del cliente e l'eventuale esito negativo delle trattative.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 08/04/2004 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25675 del 2009 Rv. 610972 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020** (Rv. **659323 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**.

D. (MONDELLI MICHELE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/03/2015

133126 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29309 del 2017 Rv. 647169 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21535 del 07/10/2020** (Rv. **659318 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**.

M. (TROCANO GIUSEPPE) contro C. (GENTILE PASQUALE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 16/10/2015

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Natura - Compenso professionale - Liquidazione - Criteri.

129163 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA In genere.

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è un atto d'istruzione preventiva di natura non contenziosa, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti all'istruzione preventiva, anziché in base ai criteri dettati per i giudizi ordinari o sommari davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21533 del 07/10/2020** (Rv. **659375 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MONTESANTO LUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/10/2015

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio fuori dal novero degli atti conservativi - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità.

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2015 Rv. 633804 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21566 del 07/10/2020** (Rv. **659322 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

N. (CALDIERO VITO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/08/2015

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Controversia sull'appartenenza di un bene al demanio marittimo – Potere-dovere di accertamento del giudice del merito – Portata - Titoli esibiti dalle parti – Rilevanza – Funzione.

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE In genere.

Qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865.conf. a Cass. n. 5817 del 1981 (Rv. 416535 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 829, Cod. Navig. art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26655 del 2019 Rv. 655751 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21554 del 07/10/2020** (Rv. **659385 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

D. (PERGAMI FEDERICO) contro M. (FAGNANI GIANPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2015

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 c. c. e dell'art. 214 c. p.c.
- Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 23788 del 2014 Rv. 633492 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15169 del 2010 Rv. 613799 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21530 del 07/10/2020** (Rv. **659374 - 02**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

A. (STIGLIANO ANTONELLO) contro G. (DELUCIA ANTONIO VITO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2015

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Finalità e presupposti - Individuazione - Configurazione di una questione di competenza, anche solo implicita, definita con provvedimento decisorio - Necessità - Proponibilità del regolamento facoltativo di competenza - Condizione - Emanazione di una "decisione di merito" - Definizione e contenuto.

Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per "decisione di merito" si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 16752 del 2006 Rv. 591461 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29 del 2016 Rv. 637938 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21562 del 07/10/2020** (Rv. **659320 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

M. (MEZZETTI ALBERTO) contro C. (BASSOTTI PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136 c. c. - Irrilevanza.

L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21841 del 2010 Rv. 615541 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21561 del 07/10/2020** (Rv. **659319 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

I. (RAMADORI PAOLA) contro A. (GOZZI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/08/2015

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario - Presupposti - Inesistenza dei libri contabili - Esclusione della responsabilità - Esonero dello specifico tipo di impresa dalla tenuta dei libri contabili – Irrilevanza – Responsabilità residuale - Condizioni - Patto di accollo – Applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c.

In tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità; rimangono salvi l'eventuale, espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi a pagare i debiti contratti dal cedente ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori e l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 5123 del 2006 Rv. 588288 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21450 del 06/10/2020** (Rv. **659371 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (FICARRA ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023760/2019 65533601

Massime precedenti Conformi: N. 23760 del 2019 Rv. 655336 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21258 del 05/10/2020** (Rv. **659315 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (SERRA FABIO) contro C. (FRANCESCHI PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del conseguente danno – Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione – Conseguenze.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6689 del 2012 Rv. 622520 - 01, N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21266 del 05/10/2020** (Rv. **659317 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 30/05/2016

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Sospensione provvisoria ex art. 223 c.d.s. - Natura - Finalità - Sindacato giurisdizionale - Ambito.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25870 del 2016 Rv. 641914 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21262 del 05/10/2020** (Rv. **659316 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ORICCHIO ANTONIO**. Relatore: **ORICCHIO ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (CALABRETTA PAOLO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/01/2016

058005 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE Preliminare di vendita - Domanda di risoluzione del promittente acquirente e di condanna alla restituzione del doppio della caparra - Rigetto - Accertamento dell'impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene - Istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente - Ammissibilità - Ragioni.

L'istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella domanda, dal medesimo già formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell'ambito di controversia definita con il rigetto della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto del preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21267 del 05/10/2020** (Rv. **659365 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NEVONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2017

254045 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale - Divieto di messa a disposizione di beni sulla base dell'art. 2 del Regolamento UE n. 267 del 2012 - Beni oggetto del divieto - Riferimento esclusivo a quelli indicati negli allegati - Ragioni.

In tema di misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni a qualsiasi persona, entità o

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, contemplato dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 267 del 2012, riguarda esclusivamente i beni elencati negli allegati I o II del medesimo Regolamento, atteso che la finalità della previsione non è quella di porre un generale ed assoluto divieto di trasferimento di qualsivoglia bene verso l'Iran, bensì di limitare il trasferimento solo dei beni a cd. duplice uso.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/03/2012 num. 267

Sez. 2 - , Sentenza n. 21272 del 05/10/2020 (Rv. 659368 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (FRATACCIA DANIELA) contro D. (LAMBIASE PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/02/2016

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da occupazione immobiliare abusiva - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione "sine titulo" perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21265 del 05/10/2020 (Rv. 659362 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GRAZIOSI BENEDETTO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/05/2016

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Sanzioni amministrative - Morte dell'autore della violazione - Estinzione dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti dell'obbligato solidale - Configurabilità.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 2501 del 2000 Rv. 534620 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22082 del 2017 Rv. 645324 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21267 del 05/10/2020** (Rv. **659365 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NEVONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2017

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che potesse assumere univoco significato di atto di acquiescenza una comunicazione tra uffici dell'amministrazione che richiama soltanto una pregressa presupposta rinuncia all'impugnazione, in relazione alla quale nulla risultava dimostrato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 12615 del 2017 Rv. 644402 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21137 del 02/10/2020** (Rv. **659314 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

F. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro R. (D'ERCOLE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2016

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Patrimonio indisponibile dello Stato o di altro ente pubblico – Interventi per il soddisfacimento di un interesse pubblico primario - Permanenza del bene interessato nel patrimonio indisponibile - Condizioni - Conseguenze in tema di usucapibilità.

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE In genere.

118008 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE In genere.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

In tema di beni immobili, allorché lo Stato o altro ente pubblico intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di redistribuzione della proprietà agraria ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, la finalità perseguita assume valenza e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24563 del 2010 Rv. 614925 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21133 del 02/10/2020 (Rv. 659313 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

K. (VASSALLO TERESA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 06/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Termine per la proposizione del ricorso – Previsione a pena di inammissibilità – Conseguenze - Prova della tempestività – Onere del richiedente asilo – Sussistenza – Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, il termine di cui all'art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena di inammissibilità, spettando, dunque, al cittadino straniero, che impugni il diniego della Commissione territoriale, fornire la prova della tempestività del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro il decreto con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del richiedente asilo, per avere quest'ultimo omesso di depositare, nel termine assegnato, la relata di notifica del provvedimento della Commissione, così impedendo la verifica della tempestività dell'azione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 21132 del 02/10/2020 (Rv. 659361 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Azione di regresso ex art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Tutela dell'interesse pubblico - Cedibilità del relativo credito - Ammissibilità - Ragioni.

Il sistema dell'azione di regresso obbligatoria che, ai sensi dell'art. 195, comma 9, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.u.f.), imponeva alle società ed enti che avessero pagato la sanzione amministrativa di agire in rivalsa nei confronti dell'autore della violazione, aveva la finalità di far ricadere obbligatoriamente sul responsabile dell'illecito il peso della sanzione, nonché di individuare un soggetto maggiormente solvibile quale condebitore solidale, a tutela dell'interesse pubblico alla effettiva riscossione; esauendosi in ciò le esigenze pubblicistiche della disciplina, deve escludersi che il credito di regresso, vantato dall'ente che abbia onorato la sanzione nei confronti dell'autore dell'illecito, possa essere considerato personale ed incedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 9, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 15 lett. I

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 21131 del 02/10/2020 (Rv. 659184 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro M. (SACCHETTO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Consulente finanziario – Abilitazione all'offerta fuori sede ex art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998 – Violazioni previste dall'art. 11, comma 2, del Regolamento Consob – Conseguenze - Radiazione dall'albo.

Ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate dall'art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall'albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell'intermediario al quale è collegato (ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998), a seconda che sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell'esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell'intermediario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20979 del 01/10/2020 (Rv. 659312 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO.

D. (ONORATO GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Atti di persecuzione - Cittadino straniero renitente alla leva - Protezione internazionale - Condizioni - Art. 7, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 251 del 2007 - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto.

In materia di protezione internazionale, l'art. 7, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007 correla la persecuzione alla previsione di sanzioni per il cittadino che si sottrae alla leva obbligatoria solo quando è in atto un conflitto, nel cui ambito si profili la concreta possibilità che il militare sia chiamato a concorrere nella commissione di crimini e violazioni dei diritti umani. Il cittadino straniero, che per tali motivi richieda asilo, ha pertanto l'onere di allegare specificamente che il conflitto esistente nelle zone in cui avrebbe presumibilmente espletato il servizio militare è condotto con modalità che implicano violazioni sistematiche dei diritti umani da parte dei militari o comunque l'alta probabilità della commissione di tali violazioni ad opera di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020** (Rv. 659407 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

M. (MUROLO LANDI OSCAR) contro E. (TREMANTE LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 14/03/2019

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento - Necessità di doppia approvazione ex art. 1341 c.c. - Esclusione.

Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18041 del 2012 Rv. 624418 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15253 del 2020 Rv. 658728 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23190 del 23/10/2020** (Rv. 659405 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (MASCARO PAOLO) contro C. (FAMULARO BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/06/2018

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azioni a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Fattispecie.

In tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione, avendo il condominio agito per la demolizione di un fabbricato non costruito a distanza)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2015 Rv. 633804 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12525 del 2018 Rv. 651377 - 02

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23184 del 23/10/2020** (Rv. 659404 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (FIORAVANTI ALESSANDRO) contro M. (CIAMBOTTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/12/2018

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Violazione distanze vedute - Necessità demolizione porzione immobiliare - Esclusione - Arretramento costruzione - Condizioni - Extrapetizione - Insussistenza.

L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 7809 del 2014 Rv. 630421 - 01, N. 30761 del 2018 Rv. 651533 - 01, N. 4834 del 2019 Rv. 652626 - 01, N. 11729 del 2012 Rv. 623175 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23193 del 23/10/2020** (Rv. 659406 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

B. (MORI PIERGIOVANNI) contro C. (POGGIONI PIER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/03/2019

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Domanda di risoluzione di diritto - Implicita domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. - Configurabilità - Fondamento - Ipotesi inversa - Sussistenza - Condizioni.

In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454

Massime precedenti Conformi: N. 11493 del 2014 Rv. 631482 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020** (Rv. 659403 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

contro

Regola competenza

044085 COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23937 del 2010 Rv. 615672 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020** (Rv. 659311 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE.

E. (VOCE ANTONIO) contro M. (GRIGNOLIO FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/07/2018

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Azione proposta dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Comunicazione al subappaltatore della ricevuta contestazione da parte del committente - Ipotesi - Necessità - Fondamento.

L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670, Cod. Civ. art. 2966

Massime precedenti Difformi: N. 26686 del 2014 Rv. 634409 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2018 Rv. 650661 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22426 del 16/10/2020** (Rv. 659402 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

V. (MENSI MICHELE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/03/2019

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Diritto alla provvigione - Nesso di causalità tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare - Portata - Fattispecie.

In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare, nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Conformi: N. 1120 del 2015 Rv. 633989 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22149 del 14/10/2020 (Rv. 659401 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO.* (Conf.)

T. (SIRACUSANO NICOLA) contro T. (MELAZZO GIUSEPPE)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Riferimento ai "rapporti societari" - Rilevanza in relazione al "petitum" sostanziale ed alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al "de cuius" ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8661 del 2020 Rv. 657831 - 01, N. 28537 del 2018 Rv. 651233 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22146 del 14/10/2020** (Rv. 659400 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (BATTAGLIA EMILIO) contro U. (PINTORE PIERPAOLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità - Iniziale richiesta dell'acquirente di riparazione del bene - Successiva azione per la risoluzione del contratto - Esperibilità - Condizioni.

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In genere.

In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1519 quater, Decreto Legisl. 02/02/2002 num. 24 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 146 com. 1 lett. S

Massime precedenti Vedi: N. 10453 del 2020 Rv. 657793 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020** (Rv. 659399 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore:

OLIVA STEFANO.

V. (DATI SERGIO) contro S. (CONTALDI GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/07/2018

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di regolamento dei confini - Configurabilità - Differenze rispetto all'azione di rivendica - Incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno - Effetto recuperatorio - Ammissibilità.

Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 5899 del 2001 Rv. 546137 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2019 Rv. 654907 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020** (Rv. **659398 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (ANDRIANI RICCARDO) contro Y. (ASAAD JASMINE)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 03/07/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 25232 del 2014 Rv. 633685 - 01, N. 10875 del 2007 Rv. 597018 - 01, N. 23062 del 2018 Rv. 650901 - 01, N. 20324 del 2013 Rv. 627514 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020** (Rv. **659397 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

G. (DI PIERRO NICOLA) contro I. (BAIO ELENA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/03/2018

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Inadempimento contrattuale - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Domanda di risoluzione e risarcimento del danno - Appello - Domanda di recesso e ritenzione della caparra - Inammissibilità - Incompatibilità tra le domande - Fondamento.

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 26206 del 2017 Rv. 645867 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 553 del 2009 Rv. 606608 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21218 del 02/10/2020 (Rv. 659310 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

V. (MORICHI MATTEO) contro F. (UPPI UGO)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/04/2019

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c. all'interno del processo di esecuzione - Estinzione del processo esecutivo - Impugnazione - Sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.

Nell'ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 601

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01, N. 4499 del 2011 Rv. 617250 - 01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

Z. (SCAGLIOLA GIORGIO) contro I. (SCHERA LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2018

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare – Sussistenza - Prova - Modalità.

113230 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA In genere.

In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22507 del 2016 Rv. 642995 - 01, N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01, N. 24728 del 2018 Rv. 650662 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24007 del 30/10/2020 (Rv. 659523 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

I. (FEDELI BRUNO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009815/2020 65783501

Massime precedenti Conformi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020 (Rv. 659526 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

U. (ANTONELLI SERGIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 27/09/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013323/2018 64932701

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 13323 del 2018 Rv. 649327 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24010 del 30/10/2020 (Rv. 659524 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Necessità - Fondamento - Limiti.

In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzia aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione. Ne consegue che, in tale fase, prodromica alla decisione di merito, la valutazione di credibilità impeditiva dell'adempimento del detto dovere dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza, venendo meno il menzionato obbligo di cooperazione pure nei casi di evidente contrasto fra le vicende narrate ed i fatti notori riguardanti il Paese in questione, che faccia categoricamente escludere l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24171 del 30/10/2020 (Rv. 659527 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (TIRELLI TEO) contro D. (NICOLETTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2017

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Riforma di una decisione da parte del giudice dell'impugnazione - Obbligo per il giudice di pronunciarsi d'ufficio sugli effetti restitutori e/o ripristinatori - Esclusione - Fondamento - Motivi della riforma - Irrilevanza - Mancata domanda di restituzione - Instaurazione di autonomo giudizio - Ammissibilità.

Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 12905 del 2004 Rv. 574489 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24015 del 30/10/2020 (Rv. 659526 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

U. (ANTONELLI SERGIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 27/09/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma 7, T.U. imm. – Conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari – Onere della prova – Compiti del giudice di merito - Fattispecie.

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. L'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo irrilevante la sua mancata traduzione nella lingua del ricorrente sulla base di una presunzione di conoscenza della lingua italiana, desunta dalla mera circostanza della permanenza triennale di quest'ultimo sul territorio dello Stato italiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11887 del 2018 Rv. 648654 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24009 del 30/10/2020 (Rv. 659539 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

G. (CONSOLO ANTONELLA) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PADOVA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale reiterata - Dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Effetti sull'opposizione al provvedimento di espulsione.

La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi l'art. 35 bis, comma 3, lettera b), del d.lgs n. 25 del 2008, che la esclude testualmente. Ne consegue che in

SEZIONE TERZA E VI TERZA

sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020 (Rv. 659529 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

F. (MANCINI LUIGI) contro C. (JOUVENAL DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/05/2018

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento.

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20111 del 2014 Rv. 632976 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020 (Rv. 659530 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**

Relatore: **MOSCARINI ANNA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

B. (CONTE GIUSEPPE) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente bancario – Omessa richiesta di ottenere, "ante causam", documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B. - Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa - Ammissibilità - Fondamento - Spettanza dello stesso diritto anche al fideiussore - Fondamento.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di

SEZIONE TERZA E VI TERZA

protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 3875 del 2019 Rv. 653135 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24013 del 30/10/2020 (Rv. 659525 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:*

DI FLORIO ANTONELLA. *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 08/10/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misura alternativa al trattenimento presso il CPR - Applicazione del rito cartolare - Legittimità - Fondamento - Contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost. e 41 e 48 CEDU - Esclusione - Fondamento.

In tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 com. 3 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 48, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2997 del 2018 Rv. 647048 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21930 del 2018 Rv. 650171 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23999 del 30/10/2020** (Rv. **659522 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

Z. (**LUFRANO GIUSEPPE**) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Dovere di cooperazione istruttoria - Obbligo del giudice di fondare la decisione su COI aggiornate - Necessità di utilizzare le COI più recenti - Esclusione - Limiti.

In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell'obbligo di fondare la decisione su COI ("country of origin information") aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24013 del 30/10/2020** (Rv. **659525 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore:

DI FLORIO ANTONELLA. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (**FERRARA ALESSANDRO**) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 08/10/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misura alternativa al trattenimento presso il CPR - Mancata previsione di un termine - Violazione art. 2, Prot. 4 CEDU - Esclusione - Fattispecie.

In tema di espulsione dello straniero, l'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove non prevede un termine alle misure alternative al trattenimento presso il CPR, non viola l'art. 2, Prot. 4 della CEDU, che consente imposizioni necessarie per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, "giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica". Dette misure postulano, infatti, una condizione del migrante in procinto di essere rimpatriato, tale da consentire il reiterato controllo previsto (anche in termini di possibile protezione), e sostituiscono quella, ben più afflittiva, del trattenimento, con carattere alternativo rispetto al possibile rimpatrio volontario, per il quale il termine previsto (da 7 a 30 giorni) può essere prorogato soltanto per esigenze dello stesso migrante. (Nella specie, si trattava delle misure del ritiro del passaporto e dell'obbligo di firma, per due giorni a settimana, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti per l'accompagnamento alla frontiera).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23661 del 27/10/2020** (Rv. **659521 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

M. (**CAMMALLERI GIUSEPPE**) contro S. (**DOLEI SILVANA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/05/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Assimilabilità ad ipoteca legale o giudiziale - Esclusione - Natura giuridica autonoma - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. - Fondamento.

L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 2817, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Vedi: N. 4464 del 2016 Rv. 638882 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020 (Rv. 659244 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (POLIMENI DOMENICO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 26/07/2017

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in luogo dell'appello, avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva qualificato la domanda come azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c., per lesione dei diritti all'identità personale ed alla reputazione, piuttosto che come ricorso inquadabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 2948 del 2015 Rv. 634382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 186 del 2011 Rv. 615942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22875 del 21/10/2020** (Rv. **659243 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

N. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Inammissibilità per assenza di nuovi elementi - Nuova audizione del richiedente - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008, senza che sia necessaria la rinnovazione dell'audizione del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020** (Rv. **659411 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.**

C. (CARELLO DOMENICO) contro A. (FRIGNANI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/09/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14746 del 2019 Rv. 654307 - 01, N. 12717 del 2015 Rv. 635949 - 01, N. 1553 del 2019 Rv. 652512 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020** (Rv. **659410 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

P. (ROSSIELLO GIAMPIETRO) contro S. (RUCCIA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

079220 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Vendita forzata - Contestazioni relative alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione - Deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie in tema di discrepanza tra la reale superficie dell'immobile e quella stimata.

079223 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA In genere.

In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell'immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente all'acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 2922

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2014 Rv. 630352 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22631 del 16/10/2020 (Rv. 659242 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:*

VINCENTI ENZO. *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROPPO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2014

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Aiuti di Stato illegittimi - Responsabilità risarcitoria dello Stato - Fondamento - Accertamento.

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI In genere.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In materia di aiuti di Stato illegittimi, il giudice nazionale - qualora sia chiamato a decidere sulla sussistenza della responsabilità per illecito eurounitario dello Stato-Legislatore per violazione della norma di riferimento, da individuarsi nell'art. 88, par. 3, del Trattato CE (già art. 93, attuale art. 108 TFUE), avente efficacia diretta nell'ordinamento - deve verificare, in successione, se: a) il provvedimento controverso, procurando ai beneficiari un vantaggio mediante risorse pubbliche, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1, del Trattato; b) l'aiuto di Stato rientri nella categoria di quelli vietati dall'art. 87, par. 1, del Trattato, in quanto idoneo a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri; c) il predetto aiuto rientri nella procedura di controllo di cui all'art. 88, par. 3, del Trattato e, quindi, se si tratti di "nuovo aiuto" e non di un "aiuto esistente", che a tale procedura si sottrae, ai sensi del par. 1 del citato art. 88.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 108, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4860 del 2019 Rv. 652806 - 01, N. 9800 del 2005 Rv. 581814 - 01, N. 5087 del 2000 Rv. 535854 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22631 del 16/10/2020** (Rv. **659242 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROPPO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2014

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Aiuti di Stato illegittimi - Responsabilità risarcitoria dello Stato - "Aiuto nuovo " e "aiuto esistente" - Distinzione - Fattispecie.

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI In genere.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In materia di aiuti di Stato illegittimi, non sono "nuovi" bensì "esistenti" (ai sensi dell'art. 88, par. 1 e 2, del Trattato CE, già art. 93, attuale art. 108 TFUE) e, quindi, irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilità per illecito eurounitario dello Stato-Legislatore, gli aiuti: a) istituiti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del Trattato CE; b) già autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio; c) notificati e rispetto ai quali sia scaduto il termine per l'esame preliminare; d) non notificati e per i quali sia scaduto il termine decennale per il recupero; e) non qualificabili, al tempo della loro adozione, come aiuti e che lo sono divenuti in seguito al processo di completamento del mercato interno, dovendo però escludersi dal novero degli "aiuti esistenti" le misure di sostegno ad attività già oggetto di un processo di liberalizzazione in forza del diritto comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva considerato "aiuti nuovi" quelli erogati al Gruppo Tirrenia dalla l. n. 684 del 1974 nel periodo 1976-1980, in quanto successivi all'entrata in vigore del Trattato e non previamente notificati alla Commissione, oltre che per la piena "liberalizzazione comunitaria" del cabotaggio marittimo, ossia del trasporto marittimo interno agli Stati membri).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 108, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/12/1974 num. 684 art. 7, Legge 20/12/1974 num. 684 art. 8

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22631 del 16/10/2020** (Rv. **659242 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROPPO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2014

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Aiuti di Stato illegittimi - Responsabilità risarcitoria dello Stato - Azione di responsabilità - Disciplina della prescrizione.

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI In genere.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di risarcimento del danno conseguente alla concessione di un aiuto di Stato illegittimo, l'azione risarcitoria contro lo Stato per l'illecito eurounitario è soggetta alle regole di prescrizione dell'ordinamento interno (artt. 2934 ss. c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 5087 del 2000 Rv. 535854 - 01, N. 20099 del 2019 Rv. 655029 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020** (Rv. **659409 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

G. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Beneficio del dubbio - Applicabilità.

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere condotta atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020** (Rv. **659409 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

G. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità - Fattispecie.

La valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all'area geografica nel quale il medesimo è collocato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva basato la decisione su informazioni riferite in generale all'area geografica dell'Africa dell'Ovest e del Sahel e non, in particolare, alla Costa d'Avorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22629 del 16/10/2020** (Rv. **659033 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

A. (RUSSO DE LUCA BRUNO) contro E. (MAINETTI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2018

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità - Fattispecie.

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Conformi: N. 25378 del 2018 Rv. 651164 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22528 del 16/10/2020** (Rv. **659032 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

N. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale umanitaria - Situazione del paese "a quo" e rischio personale - Accertamento giudiziale - Criteri.

Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche

SEZIONE TERZA E VI TERZA

fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/07/1999 num. 286 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 22126 del 13/10/2020 (Rv. 659241 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Parz. Diff.)

D. (COSTA FABIO) contro C. (DEASTI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Novazione del rapporto di locazione - Configurabilità - "Aliquid novi", "animus" e "causa novandi" - Modificazioni accessorie - Irrilevanza - Fattispecie.

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE In genere.

In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il prolungamento della durata del rapporto e la misura dell'aggiornamento del canone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 5665 del 2010 Rv. 611838 - 01, N. 14620 del 2017 Rv. 644645 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21969 del 12/10/2020 (Rv. 659408 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (SIGILLO' ANTONIO) contro P. (AUGELLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2018

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Esercizio del diritto di cronaca - Fonte informativa investigativa o giudiziaria - Verità putativa della notizia - Configurabilità - Condizioni - Verifica dell'evoluzione della notizia al momento della sua divulgazione - Necessità - Fattispecie in tema di correzione di errore materiale del decreto di archiviazione dell'indagine.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa in cui si riportava che un avvocato era stato "indagato nel passato" per traffico d'armi, senza aver verificato che la fonte della notizia, costituita da un decreto di archiviazione risalente ad otto anni prima, era stata successivamente oggetto di correzione di errore materiale, con cancellazione del riferimento all'indagine a carico dell'avvocato, annotata sull'originale del provvedimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12056 del 2014 Rv. 630949 - 01, N. 9458 del 2013 Rv. 626057 - 01, N. 2271 del 2005 Rv. 579526 - 01, N. 11233 del 2017 Rv. 644194 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21929 del 09/10/2020 (Rv. 659031 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

U. (DI TULLIO MARTA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inattendibilità del richiedente - Rigetto della domanda - Presupposti - Limiti - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, l'inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificare il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l'incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del "non refoulement", di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01 Rv. 658561 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21240 del 02/10/2020** (Rv. **659030 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

I. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Livello di integrazione raggiunto in Italia - Valutazione - Criteri.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23985 del 29/10/2020** (Rv. **659568 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

C. (OTTOMANO ANTONIO) contro C. (CIARDO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/01/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
In genere

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031396/2018 65198901

Massime precedenti Conformi: N. 31396 del 2018 Rv. 651989 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23760 del 28/10/2020** (Rv. **659567 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

S. (MASELLIS GAETANO) contro G. (ESPOSITO ADRIANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017336/2019 65471701

Massime precedenti Conformi: N. 17336 del 2019 Rv. 654717 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23110 del 22/10/2020** (Rv. 659270 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

T. (PIAZZA LUCIANO) contro L. (SINAGRA FULVIO)

Regola competenza

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Affitto di bene produttivo - Controversie concernenti detto contratto - Applicabilità del criterio di competenza del "forum rei sitae" dettato per le controversie in materia di locazione e di affitto di azienda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

104003 LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie aventi ad oggetto l'affitto di bene produttivo (nella specie, un terreno con annesso pozzo di sollevamento di acqua e distribuzione, oltre all'impianto ed alla cabina dei comandi) non è applicabile il criterio di competenza del "forum rei sitae", dettato dall'art. 21 c.p.c. per i contratti di locazione e affitto di azienda, in quanto la distinzione delle "species" contrattuali, di natura sostanziale, nel predetto articolo si riverbera sull'interpretazione delle norme processuali sulla competenza, le quali sono in rapporto di strumentalità con i tipi sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19384 del 2012 Rv. 624207 - 01, N. 4503 del 2001 Rv. 545253 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23108 del 22/10/2020** (Rv. 659417 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

G. (BENZONI MARTINO) contro M.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 22615 del 16/10/2020** (Rv. 659016 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

C. (GALEONE MARIA ANNUNZIATA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/01/2019

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 6195 del 2014 Rv. 630565 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01, N. 14532 del 2016 Rv. 640486 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22309 del 15/10/2020 (Rv. 659161 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (AVANZATO VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/03/2019

043019 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PREARIO) Immobile destinato ad attività commerciale - Dipendenza del termine di durata del contratto da tale attività - Esclusione - Conseguenze.

La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Massime precedenti Conformi: N. 24468 del 2014 Rv. 633360 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020 (Rv. 659416 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (VASECCHI DAVIDE) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020** (Rv. 659159 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (DE ROSA DAMIANO) contro B.

Regola competenza

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione.

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1838 del 2018 Rv. 647575 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21508 del 06/10/2020** (Rv. 659566 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

R. (DI FRANCESCO OLINDO) contro U. (PATERMO CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/06/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno non patrimoniale da perdita della vita - Indennizzabilità "ex se" - Negazione - Contrasto con l'art. 2 CEDU - Esclusione - Fondamento.

Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che con ciò possa ritenersi violato l'art. 2 CEDU sul riconoscimento del "diritto alla vita", poiché la richiamata norma, pur se di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il riconoscimento della quale in numerosi interventi normativi ha, comunque, carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14940 del 2016 Rv. 640733 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020** (Rv. 659158 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

M. (GRAMEGNA MARIO) contro G. (FERRI RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020** (Rv. 659156 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

R. (GIUFFRIDA WALTER) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/07/2018

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPOINIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015631/2016 64067401

Massime precedenti Conformi: N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21358 del 06/10/2020** (Rv. 659157 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (PAPETTI GIORGIO) contro R. (DE CRESCENZO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2019

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO

SEZIONE TERZA E VI TERZA

OGGETTIVO Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1144 del 2015 Rv. 634380 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9798 del 2019 Rv. 653423 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

G. (DE ROSA DAMIANO) contro B.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto di conto corrente bancario - Estensione del foro convenzionale al fideiussore - Sussistenza - Fondamento.

La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 2014 Rv. 630658 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020 (Rv. 659565 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

B. (PERNA ALDO) contro U. (MINUTOLI MARTIRANO MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2018

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato

SEZIONE TERZA E VI TERZA

con rinvio la decisione impugnata che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto e dopo avere dichiarato assorbito il motivo di appello formulato sul capo delle spese, aveva modificato, in violazione del principio espresso in massima, la statuizione sulle spese processuali di primo grado in senso sfavorevole per l'appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3896 del 2020 Rv. 657150 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21366 del 06/10/2020 (Rv. 659563 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

C. (SOLA VITO) contro Z. (RUDEL RAOUL)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Presupposti.

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 24574 del 2018 Rv. 650654 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

T. (D'ADDESIO ANGELO) contro M. (ARINI GIULIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERCELLI, 03/05/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità.

Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 2784 del 2015 Rv. 634388 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21363 del 06/10/2020** (Rv. 659269 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (CIROTTI VITTORIO) contro F. (COMASCHI MARCO GIOVANNI)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una domanda volta ad ottenere il rilascio di un immobile, non ravvisando tra questa e quella di trasferimento dello stesso immobile dietro pagamento di quote societarie, pendente, fra le medesime parti, dinanzi al tribunale delle imprese, alcun legame diretto con rapporti di tipo societario, bensì soltanto una mera consequenzialità logica, poiché le menzionate quote societarie erano il semplice corrispettivo del trasferimento e non l'oggetto della controversia).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21513 del 06/10/2020** (Rv. 659160 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

L. (GIAMMARINO RAFFAELE) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/05/2018

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008051/2016 63952301

Massime precedenti Conformi: N. 8051 del 2016 Rv. 639523 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020** (Rv. 659155 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

T. (BIANCHINI MARCO) contro B.

Regola competenza

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Foro convenzionale - Attribuzione allo stesso del carattere di esclusività - Dichiarazione espressa ed univoca delle parti - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2007 Rv. 598311 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020** (Rv. 659562 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

V. (GRASSI PAOLO) contro P. (VILLANACCI GERARDO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Necessità di interpretazione di clausola contrattuale - Poteri della S.C. - Fondamento.

L'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19546 del 2015 Rv. 637119 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020** (Rv. 659152 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

C. (CARUSO GIUSEPPE) contro S. (NASCA PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Fase istruttoria - Compenso spettante al difensore - Attività rilevanti - Esame del decreto ingiuntivo opposto - Inclusione.

In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21009 del 02/10/2020 (Rv. 659154 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

contro

Regola competenza

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere.

L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2487 del 2001 Rv. 543994 - 01, N. 29327 del 2019 Rv. 655794 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020 (Rv. 659153 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

V. (TROIISI MICHELE) contro P. (TEDESCO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/04/2018

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Indennizzo ex art. 26 l.r. Campania n. 8 del 1996 - Risarcimento del danno - Distinzione - Conseguenze.

In materia di danni cagionati da fauna selvatica, l'indennizzo ex art. 26 della l.r. Campania n. 8 del 1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale; pertanto, ove il

SEZIONE TERZA E VI TERZA

danneggiato agisca per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 10/04/1996 num. 8 art. 26, Legge Reg. Campania 09/11/2015 num. 14 art. 3, Legge 07/04/2014 num. 56 art. 1 com. 85 CORTE COST., Legge 07/04/2014 num. 56 art. 1 com. 96 lett. C CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9626 del 2018 Rv. 648313 - 01, N. 26536 del 2007 Rv. 600859 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020 (Rv. 659151 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

S. (TRIMARCHI GIUSEPPE) contro S. (CORBO' FEDERICO MARIA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/06/2018

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio - Conflitto d'interessi - Valutazione - Modalità - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l'atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l'impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21350 del 2005 Rv. 584805 - 01, N. 20950 del 2017 Rv. 645243 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20989 del 02/10/2020 (Rv. 659090 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

R. (FLAUTI ALESSANDRA) contro C. (OSNATO ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2018

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Art. 1337 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Il contratto preliminare, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare non è applicabile l'art. 1337 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che non aveva limitato al mero interesse negativo il danno risarcibile in favore del promittente locatore, ma aveva impiegato quale parametro di riferimento l'utilità perduta dal medesimo in seguito alla mancata conclusione del contratto definitivo, individuata nel canone di locazione che sarebbe stato corrisposto per un periodo di sei mesi, lasso di tempo considerato utile per il reperimento di un nuovo conduttore sul mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2016 Rv. 639457 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20975 del 01/10/2020 (Rv. 659597 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

N. (TAVARELLI BRUNO) contro I. (FIORE GIOVANNA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2018

104264 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Eccezione di compensazione del conduttore concernente il deposito cauzionale - Clausola contrattuale di rinuncia - Contrasto con i principi normativi relativi al contratto di locazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1590

Massime precedenti Vedi: N. 5947 del 1984 Rv. 437610 - 01, N. 18069 del 2019 Rv. 654411 - 02



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 24134 del 30/10/2020** (Rv. **659266 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (TRIVELLIZZI PIERLUIGI) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/01/2014

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condizione di procedibilità della domanda - Omissione - Ordinanza di improcedibilità - Mancata fissazione del termine di cui al comma 2 - Nullità - Appello - Rinnovazione ex art. 162 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiara il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 25399 del 2019 Rv. 655425 - 01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246 - 01, N. 3670 del 2019 Rv. 652905 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24137 del 30/10/2020** (Rv. **659282 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (BERGAMINI MARIA CRISTINA) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2013

129074 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITA' Diritto alla pensione supplementare ex art. 5 della l. n. 1338 del 1962 - Conseguibilità solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente - Titolari di pensione presso la gestione separata - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, senza possibilità di estendere loro quanto stabilito dall'art. 1 del d.m. n. 282 del 1996, che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche iscritti alla gestione separata, e che avendo versato a quest'ultima

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno diritto alla pensione supplementare in base al citato art. 5, a carico tuttavia della gestione separata.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 32 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 1 com. 2, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 3569 del 2004 Rv. 570409 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18035 del 2014 Rv. 631914 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

F. (SCAPPINI RENZO FAUSTO) contro A. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2017

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica a mezzo posta - Verifica dell'avviso di ricevimento del CAD - Necessità - Fondamento - Rispetto delle formalità - Conseguenze.

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 - 01, N. 26287 del 2019 Rv. 655380 - 01, N. 2683 del 2019 Rv. 652604 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020 (Rv. 659265 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (SPENA ANGELO) contro C. (FERRARO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/10/2016

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Prosecuzione - Impossibilità giuridica - Esclusione - Fattispecie.

L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15372 del 2004 Rv. 577579 - 01, N. 8960 del 2004 Rv. 572795 - 01, N. 673 del 2001 Rv. 543253 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020** (Rv. **659281 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. *Estensore:* **BELLE' ROBERTO**. *Relatore:* **BELLE' ROBERTO**.

F. (SCAPPINI RENZO FAUSTO) contro A. (MANZI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2017

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Rito camerale di legittimità - Controricorso inammissibile per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2017 Rv. 644387 - 01, N. 4906 del 2017 Rv. 643423 - 01, N. 21105 del 2018 Rv. 649941 - 01, N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020** (Rv. **659262 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. *Estensore:* **LEO GIUSEPPINA**. *Relatore:* **LEO GIUSEPPINA**.
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (TORTORELLA SILVIA) contro U. (PERILLI MARIA ANTONIETTA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/06/2015

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Rito del lavoro - Poteri istruttori ufficiosi - Presupposti - Limiti - Tardiva costituzione in giudizio - Esercizio - Esclusione.

Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5878 del 2011 Rv. 616144 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2020 Rv. 658623 - 01, N. 21410 del 2019 Rv. 654809 - 01, N. 7694 del 2018 Rv. 647667 - 01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 33393 del 2019 Rv. 656282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11353 del 2004 Rv. 574225 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23616 del 27/10/2020** (Rv. **659264 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (GUIDETTI GIORGIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 06/03/2017

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Cassa edile per i dipendenti delle imprese edili - Ente con funzioni previdenziali - Attestazione del credito - Prova di data certa - Sussistenza - Fattispecie.

La Cassa edile svolge sia funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia della "data certa" per la partecipazione al concorso dei creditori nel fallimento ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato quale scrittura privata l'attestazione apposta dalla Cassa agli estratti conto comprovanti l'esistenza di crediti nei confronti di soggetto dichiarato fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 341, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 25888 del 2008 Rv. 605189 - 01, N. 8323 del 2000 Rv. 537747 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 23611 del 27/10/2020** (Rv. **659263 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

I. (PREDEN SERGIO) contro E. (PENDIBENE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2014

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Accredito figurativo per maternità - Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro - Domande presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001 - Attribuzione del beneficio - Condizioni - Limiti soggettivi.

In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 25 com. 2, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 504 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1358 del 2015 Rv. 634190 - 01, N. 15784 del 2011 Rv. 618674 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19423 del 2013 Rv. 628256 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23383 del 23/10/2020** (Rv. **659059 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI GAETANO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/09/2014

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Periodo di assenza dal lavoro per malattia - Computo nell'anzianità di servizio - Condizioni - Retribuibilità del periodo di malattia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ovvero per infortunio, gravidanza o puerperio) va computato nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 2110, ultimo comma, c.c., non essendo richiesta, a tal fine, la retribuitività del medesimo periodo, come emerge dal comma 1 del predetto articolo, secondo cui, in costanza degli eventi protetti dalla norma, al lavoratore è dovuta la retribuzione (o un'indennità) soltanto in assenza di forme equivalenti di previdenza o di assistenza stabilite dalla legge o dalle norme corporative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 23153 del 22/10/2020** (Rv. **659261 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (CAPPARELLI ANTONIO) contro S. (DI MARTINO VINCENZA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2014

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Dirigenza medica - Art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - Permanenza in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di effettivo servizio - Art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Recesso anticipato della P.A. nei confronti di dirigente responsabile di struttura non complessa - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di dirigenza medica, l'art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - il quale prevede, tra l'altro, che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo -, non esclude la ammissibilità del recesso anticipato, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, nei confronti del dirigente responsabile di struttura non complessa che abbia maturato la massima anzianità contributiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stato dichiarato il diritto al reinserimento in servizio di un dirigente medico di struttura non complessa che, alla data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, aveva già maturato la massima anzianità contributiva ed era stato destinatario di provvedimento di recesso anticipato da parte dell'Azienda sanitaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 35 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16354 del 2017 Rv. 644864 - 01, N. 13454 del 2006 Rv. 589719 - 01, N. 11008 del 2020 Rv. 657852 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020** (Rv. **659058 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P. (RIZZO FERNANDO) contro A. (LOSI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda).

Riferimenti normativi: DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 14379 del 2019 Rv. 654091 - 01, N. 31071 del 2019 Rv. 655976 - 01, N. 15869 del 2019 Rv. 654291 - 01, N. 10596 del 2020 Rv. 657995 - 01, N. 20313 del 2019 Rv. 654870 - 01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01, N. 24728 del 2018 Rv. 650662 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020 (Rv. 659259 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (LO POLITO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/11/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Dichiarazioni non veritiere - Decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera. (Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 75 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17002 del 2019 Rv. 654364 - 01, N. 13800 del 2017 Rv. 644524 - 01, N. 18699 del 2019 Rv. 654488 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020** (Rv. **659260 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MARANO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/11/2014

027006 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI Erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Fondamento.

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2957 del 1999 Rv. 524675 - 01, N. 21557 del 2018 Rv. 650174 - 01, N. 18963 del 2017 Rv. 645381 - 01, N. 19922 del 2007 Rv. 598579 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22670 del 19/10/2020** (Rv. **659333 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**.

C. (DORE FRANCO) contro C. (MORGANA PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/03/2013

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice in appello - Violazione dell'art. 437 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel rito del lavoro, l'acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice di appello non integra violazione dell'art. 437 c.p.c., perché attraverso detta acquisizione il giudice non dà ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, ma invita la parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal medesimo o affidata ad un consulente tecnico d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441

Massime precedenti Vedi: N. 11685 del 1992 Rv. 479164 - 01, N. 25588 del 2010 Rv. 615331 - 01, N. 32265 del 2019 Rv. 656050 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22405 del 15/10/2020** (Rv. **659057 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (FRANCESCHI PIERO) contro C. (MARTANI GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/10/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Lavoro pubblico negli enti locali - Dipendente inquadrato nella categoria D3 del c.c.n.l. del 31 marzo 2009 - Incarico di posizione organizzativa - Mancato rinnovo alla scadenza - Demansionamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa in favore di dipendente inquadrato nella posizione D3 del c.c.n.l. del 31 marzo 2009 comparto Regioni ed Autonomie locali - alla quale non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico - non determina un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico; ne consegue che, costituendo il rinnovo dell'incarico stesso una facoltà del datore di lavoro pubblico, il mancato esercizio della facoltà in questione - che non richiede alcuna determinazione, né motivazione - non può dar luogo a demansionamento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/2009 art. 3, Contr. Coll. 31/03/2009 art. 8, Contr. Coll. 31/03/2009 art. 9, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 6367 del 2015 Rv. 635092 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 22212 del 14/10/2020** (Rv. **659056 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. *Estensore:* **LORITO MATILDE**. *Relatore:* **LORITO MATILDE**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Parz. Diff.)

T. (HERNANDEZ FEDERICO) contro A. (SASSI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Convocazione della DTL inviata entro il termine di sette giorni di cui al comma 3 del citato art. 7 e pervenuta al datore oltre detto limite temporale - Intimazione del licenziamento - Conseguenze - Violazione procedurale - Sussistenza.

In tema di procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - come modificato dalla l. n. 92 del 2012 -, il termine di sette giorni di cui al comma 3 del citato art. 7, entro il quale la DTL deve trasmettere al datore di lavoro e al lavoratore la convocazione per l'incontro innanzi alla commissione provinciale di conciliazione, si intende rispettato, secondo un'interpretazione letterale della disposizione, con l'invio di detta convocazione; ne consegue l'illegittimità per violazione procedurale del licenziamento intimato quando la convocazione in questione sia stata inviata entro il predetto termine, ancorché essa sia stata ricevuta dal datore di lavoro oltre il richiamato limite temporale.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21676 del 2018 Rv. 650251 - 01, N. 19703 del 2016 Rv. 641363 - 01, N. 8660 del 2019 Rv. 653213 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 22072 del 13/10/2020** (Rv. **659055 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro Z. (MAFFEI ROSA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/07/2013

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Titolare di pensione in Argentina liquidata in modo autonomo in presenza di contributi infrannuali versati in Italia - Accredito successivo di ulteriori contributi italiani - Cumulo dei contributi versati in Italia ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia "pro-rata" in regime internazionale - Esclusione - Fondamento.

Il titolare di pensione liquidata dall'Argentina in modo autonomo in presenza di contributi infrannuali pagati in Italia non può cumulare gli ulteriori contributi italiani successivamente versati, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia "pro-rata" in regime di totalizzazione internazionale, essendo i due trattamenti pensionistici incompatibili, alla stregua della Convenzione italo-argentina sulla sicurezza sociale del 3 novembre 1981, ratificata con l. n. 32 del 1983, di modo che i contributi versati in uno Stato, dei quali l'altro abbia doverosamente tenuto conto nel riconoscere la pensione in via autonoma, non possono essere considerati una seconda volta per la corresponsione da parte del predetto Stato di un ulteriore trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 18/01/1983 num. 32 art. 1

Sez. L - , **Ordinanza n. 22066 del 13/10/2020** (Rv. **659112 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **LORITO MATILDE**. Relatore: **LORITO MATILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro G. (FEZZI MARIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/06/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di somministrazione illegittimo - Costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore - Conseguenze - Trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso l'utilizzatore - Applicabilità - Intangibilità del trattamento più favorevole applicato dal somministratore - Esclusione - Fondamento.

In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, ove venga giudizialmente disposta la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, trova applicazione il trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso quest'ultimo, mentre non è invocabile il trattamento più favorevole applicato dal somministratore, atteso che, nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno per effetto della irregolarità del contratto di somministrazione, la prestazione di lavoro si inserisce nell'assetto organizzativo aziendale dell'utilizzatore nell'ambito di un ordinario rapporto, in analogia con la fattispecie di cui all'art. 2112, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112 com. 3

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 19303 del 2015 Rv. 637246 - 01, N. 20918 del 2020 Rv. 658922 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22070 del 13/10/2020 (Rv. 659054 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro M. (LICCI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/07/2013

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Azione giudiziaria per la riliquidazione di prestazione parzialmente riconosciuta - Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011 - Applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado ex art. 38, comma 4, del predetto d.l. - Presupposti - Giudizio in primo grado non ancora definito con sentenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011 - anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l., ai sensi della previsione contenuta nel comma 4 del citato art. 38 (poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014), presuppone che il giudizio di primo grado non sia stato ancora definito con sentenza, restando irrilevante che quest'ultima possa essere ancora impugnata, giacché la "ratio" della previsione in questione è quella di consentire al giudice di primo grado di tener conto delle nuove disposizioni ai fini della pronunzia. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo - anche a prescindere dall'intervento, sopravvenuto al ricorso, del giudice delle leggi - dedotto dall'istituto previdenziale, incentrato sulla sussistenza della pendenza della lite in primo grado per non essere stata ancora notificata la sentenza alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e per essere ancora pendente il termine lungo per impugnarla).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1071 del 2015 Rv. 634079 - 01, N. 21319 del 2016 Rv. 641501 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21895 del 09/10/2020 (Rv. 659087 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (SGROI ANTONINO) contro C. (CATAPANO RUGGIERO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/11/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contributi volontari non utilizzati in concreto - Diritto alla restituzione ex art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971 - Insussistenza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In tema di contributi volontari, il diritto alla restituzione sancito dall'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971 concerne esclusivamente i contributi indebiti, come individuati dalla norma, sicchè non può estendersi a quelli semplicemente inutilizzati in concreto.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21899 del 2018 Rv. 650262 - 01, N. 27669 del 2005 Rv. 585652 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21889 del 09/10/2020 (Rv. 659053 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ARIENZO ROSA. Relatore: ARIENZO ROSA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (BENNAURO FILIPPO) contro B. (ICHINO PIETRO EMILIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/01/2015

132094 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Appello incidentale - Violazione del termine ex art. 436, comma 3, c.p.c.- Nullità della notifica - Configurabilità - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della "vocatio in ius" che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzia nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2018 Rv. 650502 - 01, N. 12691 del 2019 Rv. 654014 - 01, N. 9404 del 2018 Rv. 647776 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21888 del 09/10/2020 (Rv. 659052 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. SANLORENZO RITA.

C. (DI TEODORO FRANCO) contro P. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2018

103249 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Disciplina ex art. 3 della l. n. 300 del 1970 - Controllo diretto dell'imprenditore o di suoi dipendenti - Ammissibilità - Carattere occulto - Liceità.

La disposizione di cui all'art. 3 della l. n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Preleggi art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 3039 del 2002 Rv. 552733 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8998 del 2001 Rv. 547871 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21880 del 09/10/2020 (Rv. 659258 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE GREGORIO FEDERICO.** *Relatore:* **DE GREGORIO FEDERICO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (POTENZA EMILIANO) contro A. (PALAZZO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/08/2015

023043 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - COMITATI - IN GENERE Associazione o comitato non riconosciuti - Incorporazione in associazione o comitato riconosciuti - Natura – Effetti.

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 19114 del 2014 Rv. 632661 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21743 del 08/10/2020 (Rv. 659257 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**

I. (ROMEO LUCIANA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/10/2014

129035 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CAPACITA' LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) Infortunio sul lavoro - Disciplina ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Aggravamento successivo dei postumi - Regime ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità - Esclusione.

Gli infortuni sul lavoro verificatisi o denunciati prima del 9 agosto 2000 (data di entrata in vigore del regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000), soggiacciono alla disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, anche nel caso in cui i postumi subiscano un aggravamento in epoca successiva alla suddetta data.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000

Massime precedenti Vedi: N. 9956 del 2011 Rv. 617067 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21740 del 08/10/2020** (Rv. **659256 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GHINOY PAOLA.** *Relatore:* **GHINOY PAOLA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BALDASSARRE ERMANNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/03/2014

103216 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO Sanzioni amministrative per lavoro irregolare - Imputazione del rapporto di lavoro a soggetto diverso - Applicabilità - Esclusione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Le sanzioni amministrative per lavoro irregolare, di cui all'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 73 del 2002, che conseguono alla mancata regolarizzazione a fini fiscali e previdenziali dei dipendenti, nonostante le agevolazioni volte ad incentivare l'emersione del lavoro sommerso, non si applicano ad ipotesi, quali l'interposizione illecita, la somministrazione irregolare o fraudolenta e l'appalto fittizio o illecito, in cui il rapporto di lavoro sia imputato a soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 21483 del 06/10/2020** (Rv. **659050 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

D. (MINELLI VITO) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/11/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO INPDAP - Soppressione - Decorrenza ex l. n. 214 del 2011 - Notifica in vigenza del d.l. n. 201 del 2011 - Inesistenza - Esclusione - Conseguenze.

La soppressione dell'INPDAP, avviata dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, si è compiuta solo con la legge di conversione con modifiche n. 214 del 2011, che con l'introduzione dell'art. 21 bis ne ha individuato la decorrenza alla data del 1.1.2012, prevedendo peraltro che, fino alla emanazione dei decreti di attuazione, le strutture centrali e periferiche dell'ente avrebbero continuato ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali; ne consegue che la notifica di un ricorso introduttivo effettuata all'INPDAP nella vigenza dell'art. 21 citato non è inesistente, ma nulla, e che incombe pertanto all'INPS, che quale successore "ex lege" ne eccepisca il vizio, allegare e fornire la prova, anche presuntiva, della mancata conoscenza del processo.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 art. 21, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 21 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2827 del 2018 Rv. 647400 - 01, N. 19574 del 2015 Rv. 637215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21485 del 06/10/2020** (Rv. **658926 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FIORILLO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Personale enti pubblici non economici - Sistema contrattuale di classificazione - Successione di c.c.n.l. - Differenze - Conseguenze.

Il c.c.n.l. del 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore; ai sensi del c.c.n.l. del 16.02.1999 la posizione C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell'area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Contr. Coll. 10/01/2007, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999

Massime precedenti Vedi: N. 29624 del 2019 Rv. 655713 - 01, N. 33141 del 2019 Rv. 656233 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21484 del 06/10/2020** (Rv. **659051 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

C. (VILLANI FRANCESCO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/10/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dirigente Autorità Portuali - Disciplina ex art. 2103 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'assunzione della qualifica dirigenziale presso le autorità portuali, aventi natura di enti pubblici economici, è sottratta alla disciplina di acquisizione automatica della qualifica superiore fissata dall'art. 2103 c.c., in quanto l'immissione nei ruoli dirigenziali, anche nel caso consegua ad una progressione verticale, è equiparabile al reclutamento esterno ed attiene alla fase della costituzione del rapporto di lavoro, retta dai principi fissati dall'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 com. 6, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 22835 del 2014 Rv. 633189 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3733 del 2016 Rv. 638503 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21482 del 06/10/2020** (Rv. **658990 - 01**)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

C. (MANNO NICOLA ANTONIO) contro C. (STICCHI DAMIANI ERNESTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/07/2014

078006 ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE Incarico dirigenziale - Revoca anticipata per ragioni organizzative - Rotazione degli incarichi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In materia di incarichi dirigenziali conferiti da enti locali, la revoca anticipata giustificata da ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente; di conseguenza, è illegittima la revoca disposta per una mera rotazione di incarichi (peraltro, nella specie, consistente in uno scambio di posizioni limitato ad alcuni settori dell'organigramma dell'ente comunale, a seguito di nuovo mandato elettorale), quale causa invocabile in sede di affidamento di un determinato incarico ma che non integra la riorganizzazione richiesta dalla disposizione pattizia per la revoca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109, Contr. Coll. 09/12/1999 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 2972 del 2017 Rv. 643075 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21302 del 05/10/2020** (Rv. **658925 - 01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (TRIVELLINI RAFFAELE) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 28/11/2013

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Lavoratori autonomi - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità - Condizioni - Pagamento tardivo dei contributi - Rilevanza.

L'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 59, comma 19, della l. n. 449 del 1997, non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale; ne consegue che, una volta che il lavoratore sia regolarmente iscritto, il mancato pagamento dei contributi non esclude l'operatività della tutela assicurativa, ma comporta unicamente la sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9046 del 2001 Rv. 547891 - 01, N. 6340 del 2005 Rv. 580326 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 21299 del 05/10/2020** (Rv. **658989 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

C. (CALIO' ANTONIO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2013

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Benefici combattentistici - Controversia instaurata dal lavoratore per il riconoscimento dell'aumento di anzianità contributiva - Litisconsorte necessario ente previdenziale-datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

Nella controversia instaurata dal lavoratore per ottenere, per effetto dell'applicazione dei benefici combattentistici, il riconoscimento di un aumento fittizio di anzianità contributiva (normalmente di sette anni, ovvero di dieci anni nei casi di mutilati o invalidi di guerra o di vittime civili di guerra) sia al fine del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della quantificazione della pensione stessa, il contraddittore principale è l'ente previdenziale, ma il datore di lavoro è parte necessaria del giudizio stesso in quanto è interessato a contrastare la suddetta pretesa, essendo tenuto a versare all'ente previdenziale il "corrispettivo in valore capitale dei benefici" in argomento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9046 del 2001 Rv. 547891 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7691 del 1990 Rv. 468455 - 01, N. 638 del 1998 Rv. 511867 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21196 del 02/10/2020** (Rv. **658923 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**.

A. (AUSIELLO GRAZIELLA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Medici convenzionati con il SSN - Riforma o cassazione della sentenza di condanna dell'ASL al pagamento di somme in favore del medico - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

Nell'ipotesi di riforma o cassazione della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di medici operanti in regime di convenzione, l'ASL ha diritto di ripetere quanto il medico abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19735 del 2018 Rv. 650039 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 21200 del 02/10/2020** (Rv. **658924 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

R. (PORRU DANIELE ANDREA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/06/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione - Tassatività - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In materia di pubblico impiego privatizzato, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sardegna 29/05/2007 num. 2 art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST., Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 7246 del 2020 Rv. 657439 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 23030 del 22/10/2020** (Rv. **659351 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

S. (PASSANISI EMANUELE) contro E. (TAFURI GAETANO CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/04/2017

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Estinzione e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione.

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2498

Massime precedenti Conformi: N. 10332 del 2016 Rv. 639805 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 21849 del 09/10/2020** (Rv. **659350 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**.

R. (FOCARETA FRANCO) contro C. (PIZZOFERRATO ALBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/06/2019

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rito del lavoro - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Natura decisoria del provvedimento - Necessità - Presupposti - Invito delle parti alla discussione - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

132119 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE In genere.

Nel rito del lavoro, ove non è prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni ed ogni udienza è destinata alla discussione orale e alla conseguente pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, al fine di conferire natura decisoria ai provvedimenti sulla competenza, in funzione della relativa impugnazione mediante lo strumento di cui all'art. 42 c.p.c., è sufficiente che il giudice abbia preventivamente invitato le parti alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza meramente confermativa di un precedente provvedimento, con cui il giudice del lavoro aveva affermato la propria competenza funzionale sulla domanda riconvenzionale del resistente, avente già natura decisoria perché pronunciato a seguito della discussione orale preceduta dal deposito di note scritte sulla questione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2020 Rv. 656642 - 01, N. 5026 del 2008 Rv. 602091 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20449 del 2014 Rv. 631956 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21648 del 08/10/2020 (Rv. 659017 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA.

B. (SORBELLO GAETANO) contro G. (BALSAMO PALMA)

Regola competenza

132138 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA Rito del lavoro - Competenza per territorio - Cessazione o trasferimento di azienda - Domanda proposta dopo sei mesi - Competenza del luogo ove è sorto il rapporto - Persistenza - Foro generale ex art. 18 c.p.c. - Esclusione.

Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2589 del 1983 Rv. 427457 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 24883 del 2015 Rv. 637996 - 01, N. 3469 del 2017 Rv. 643084 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 24078 del 30/10/2020** (Rv. **659483 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **CIRESE MARINA**. Relatore: **CIRESE MARINA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/09/2015

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione - Criteri - Qualità di soggetto pubblico o privato del proprietario o funzioni latamente sociali di quest'ultimo - Irrilevanza - Fine di lucro - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie .

In tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto corretta l'inclusione di un fabbricato di proprietà di una Onlus, adibito a casa di riposo, nella categoria speciale del gruppo D).

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22103 del 2018 Rv. 650112 - 01, N. 22166 del 2020 Rv. 659299 - 01, N. 20026 del 2015 Rv. 636841 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24087 del 30/10/2020** (Rv. **659484 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 13/05/2014

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Registro - Trasferimento quote di casa di civile abitazione - Applicabilità dell'art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1986 - Verbale di conciliazione giudiziale - Equiparabilità ad atto pubblico notarile - Fondamento.

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

La previsione di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, che attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di optare per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e quindi sulla base della rendita catastale, opera anche nel caso in

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

cui il trasferimento (nella specie, cessione di quote di una casa di civile abitazione) avvenga in via transattiva davanti all'autorità giudiziaria, atteso che il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8623 del 2014 Rv. 630674 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24047 del 30/10/2020 (Rv. 659482 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

L. (GUADAGNUOLO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 28/10/2014

178401 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE Morte del contribuente - Notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio - Legittimità - Condizioni - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Necessità - Variazioni anagrafiche - Indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi - Rilevanza - Esclusione.

In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15417 del 2008 Rv. 604063 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23416 del 2015 Rv. 637408 - 01, N. 26124 del 2007 Rv. 601271 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23989 del 29/10/2020 (Rv. 659481 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 30/11/2011

168108 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' Avviso di accertamento - Chiamato all'eredità non possessore dei beni ereditari - Impugnazione - Contestazione del difetto di titolarità passiva della pretesa impositiva - Mancanza - Contestazione nel merito - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità abbia impugnato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti nella qualità di erede dell'originario debitore, senza contestare l'assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che lo stesso abbia posto in essere un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, trattandosi di un comportamento che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10197 del 2000 Rv. 539126 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23863 del 29/10/2020** (Rv. **659347 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **CRISCUOLO ALDO**. Relatore: **CRISCUOLO ALDO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RINALDI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Registro-Trasferimento di immobile per atto del giudice – Agevolazione prima casa – Dichiarazione del contribuente – Necessità – Spostamento temporale – Fondamento.

In tema di imposta di registro, il trasferimento dell'immobile a seguito di un atto del giudice non fa venire meno l'onere a carico del contribuente, che intende avvalersi dell'agevolazione "prima casa", di fare la relativa dichiarazione, comportando solo uno spostamento temporale della stessa dal momento dell'acquisto a quello della registrazione, in quanto è da quest'ultima che la parte, destinataria degli effetti del provvedimento giudiziario, può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23990 del 29/10/2020** (Rv. **659533 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

L. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Avviso di accertamento emesso in applicazione di norme antielusive - Impugnazione - Valutazione del giudice - Oggetto.

Il giudice tributario, adito in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso a seguito di applicazione di norme antielusive, deve sempre e comunque valutare il merito della

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

controversia e, segnatamente, verificare il raggiungimento della prova a carico del contribuente della sussistenza delle ipotesi disapplicative delle presunzioni legali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18807 del 2017 Rv. 645119 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23858 del 29/10/2020 (Rv. 659345 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CONTI FABRIZIO LUIGI)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/11/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamento doganale - Procedimento di revisione - Avviso di rettifica - Termine di emanazione - Applicabilità dell'art. 12 l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Applicazione esclusiva dell'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990 - Fondamento.

Nel procedimento di revisione doganale di cui all'art. 11, comma 4 bis, d.lgs. n. 374 del 1990, introdotto dall'art. 92 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012, l'avviso di rettifica dell'accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di trenta giorni dalla notifica o dal rilascio all'operatore interessato della copia del verbale delle operazioni compiute, inapplicabile la deroga contemplata dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, per i casi di particolare e motivata urgenza, che concerne le sole verifiche fiscali "in loco". Al mancato rispetto di detto termine minimo consegue l'invalidità dell'avviso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1990 num. 374 art. 11 com. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12832 del 2018 Rv. 648523 - 01, N. 2175 del 2019 Rv. 652368 - 01, N. 218 del 2019 Rv. 652535 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 02)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **D'AURIA GIUSEPPE.** *Relatore:* **D'AURIA GIUSEPPE.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

D. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/07/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Contenzioso tributario - Giudizio di rimborso - Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Mera difesa - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto adottati dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31626 del 2018 Rv. 651628 - 01, N. 31224 del 2017 Rv. 646995 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: D'AURIA GIUSEPPE. Relatore: D'AURIA GIUSEPPE. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

D. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/07/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dalla parte a fondamento della propria pretesa - Non contestazione - Fatti pacifici - Conseguente esonero dalla necessità di provarli - Condizioni - Fattispecie.

I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (La S.C. ha espresso il principio in controversia avente ad oggetto il rimborso parziale dell'Iva versata dal contribuente, in cui la convenuta amministrazione finanziaria si era limitata a rimettersi al giudice, nel primo grado del processo, mentre in grado di appello aveva contestato i fatti posti dal contribuente a fondamento della sua pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9741 del 2002 Rv. 555537 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23859 del 29/10/2020 (Rv. 659346 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

F. (STISCIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 25/06/2012

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate - Poteri e competenze - Istituzione delle Agenzie fiscali - Abrogazione dell'art. 62 sexies, d.l. n. 331 del 1993 - Conseguenze - Atti istruttori e di accertamento - Esclusione - Attività di segnalazione mirata - Possibilità.

In seguito all'istituzione delle Agenzie fiscali, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate non hanno più poteri di accesso, ispezione e verifica, ma solo di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza degli uffici periferici cui sono demandate le attività di verifica ed ispezione

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dei contribuenti. Con l'abrogazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 ad opera dell'art. 23 del d.P.R. n. 107 del 2001 è stato previsto che gli atti istruttori e di accertamento devono essere compiuti dalle direzioni provinciali, ma a tale categoria di atti non va ascritta la mera attività di segnalazione della necessità di procedere ad una verifica mirata sulla quale conserva competenza la Direzione regionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/01/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/03/2001 num. 107 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 20856 del 2016 Rv. 641304 - 01, N. 19828 del 2016 Rv. 641257 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23877 del 29/10/2020 (Rv. 659349 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

C. (LONGO MAURO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/03/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contributo unificato - Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 - Esenzione ex art. 10, comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002 - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dal contributo unificato di cui all'art. 10, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 191 del 23 dicembre 2009, è applicabile al solo al giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, stante la specialità del rito e l'eccezionalità della previsione di un trattamento tributario di favore, e non anche all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33113 del 2018 Rv. 652174 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5994 del 2012 Rv. 621916 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23860 del 29/10/2020 (Rv. 659478 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **VENEGONI ANDREA.** *Relatore:* **VENEGONI ANDREA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

C. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2012

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Attendibilità del risultato - Valutazione.

Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2019 Rv. 655040 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23874 del 29/10/2020 (Rv. 659479 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

E. (POLISI VINCENZO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/06/2015

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Maggiorazione - Omessa indicazione del valore della causa nel ricorso - Indicazione nella nota di iscrizione a ruolo - Idoneità ad escludere la maggiorazione - Condizioni - Fondamento.

Nel processo tributario, l'omessa indicazione del valore della causa nelle conclusioni del ricorso introduttivo non determina la maggiorazione del contributo unificato ex all'art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002, ove la specificazione in questione sia contenuta nella nota di iscrizione a ruolo, datata e sottoscritta dal difensore, potendo in tal caso considerarsi raggiunto lo scopo della norma, che è unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 23879 del 29/10/2020 (Rv. 659480 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/07/2016

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESSENTI Spese processuali - Contributo unificato - Prenotazione a debito - Operatività per gli enti locali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, gli enti territoriali (nella specie, il Comune) non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23880 del 29/10/2020** (Rv. **659620 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

L. (MERONI MONICA) contro T.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/09/2016

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dall'imposta - Atti amministrativi - Nozione - Atti processuali - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il termine "atti" di cui all'art. 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede specifiche esenzioni dall'imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed ha riguardo ad "atti, documenti, istanze, contratti", deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali (nella specie, ricorsi presentati al TAR).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 27 bis

Massime precedenti Conformi: N. 21522 del 2013 Rv. 628163 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23874 del 29/10/2020** (Rv. **659479 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

E. (POLISI VINCENZO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/06/2015

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Contributo unificato - Agente della riscossione - Obbligo di pagamento - Sussistenza - Fondamento.

Nei procedimenti dinanzi al giudice tributario, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è tenuto al pagamento del contributo unificato, essendo prevista la prenotazione a debito di cui all'art. 157 del d.P.R. n. 115 del 2002 per le sole controversie relative alle procedure esecutive devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 157, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48 com. 1

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23873 del 29/10/2020** (Rv. **659348 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

D. (ROMANO GIUSEPPE) contro T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 12/02/2019

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Contributo unificato - Giudizio amministrativo - Ricorso contenente motivi aggiunti - Debenza - Condizioni - Considerevole ampliamento dell'oggetto della causa - Nozione - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (Nella specie, in cui la ricorrente, dopo aver impugnato il bando di una gara d'appalto, aveva chiesto con motivi aggiunti l'annullamento anche del verbale di aggiudicazione provvisoria e della determina definitiva, la S.C. ha escluso che gli atti successivi, pur relativi allo stesso bene della vita, fossero legati all'atto iniziale da un nesso di pregiudizialità necessaria e ha pertanto affermato la debenza del contributo unificato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8912 del 2018 Rv. 647692 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9601 del 2006 Rv. 588383 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020 (Rv. 659619 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO**. *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO**. *P.M. GIACALONE GIOVANNI*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FREDELLA GENNARO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 14/09/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Agenzia delle entrate - Patrocinio generale da parte dell'Avvocatura dello Stato - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Requisiti ex art. 366, n. 5, c.p.c. - Conferimento dell'incarico all'Avvocatura - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi", peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22434 del 2016 Rv. 641646 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23872 del 29/10/2020** (Rv. **659644 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

K. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/09/2012

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Interessi passivi - Deducibilità - Previsione contenuta nell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Generica correlazione con l'attività d'impresa - Operazione elusiva - Esclusione.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, con riguardo agli oneri deducibili, l'inerenza degli interessi passivi, sia pure intesa come "generica" correlazione all'attività di impresa, ex art. 75, comma 5, TUIR , implica necessariamente che l'operazione che ha ingenerato tale componente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovvero contrastante con il generale divieto dell'abuso del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10501 del 2014 Rv. 630816 - 01, N. 19430 del 2018 Rv. 649779 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23987 del 29/10/2020** (Rv. **659621 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 10/07/2015

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Redditi d'impresa - Immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del d.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione. (In applicazione del principio, la S.C., sul presupposto che la semplice attività di locazione di appartamenti, quand'anche svolta da un'impresa, non consenta di qualificare come strumentali i beni immobili dati in godimento, ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'indeducibilità, l'impiego degli immobili in questione da parte della società in un'attività commerciale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 2153 del 2019 Rv. 652212 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23681 del 28/10/2020** (Rv. **659343 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (CALUGI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/01/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007868/2016 63962501

Massime precedenti Conformi: N. 7868 del 2016 Rv. 639625 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23680 del 28/10/2020** (Rv. **659477 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **VECCHIO MASSIMO**. Relatore: **VECCHIO MASSIMO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Diff.)

I. (NUNZIANTE CESARO CARLO) contro C. (DE FEUDIS SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/11/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - Esenzione ex art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - Onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili - Esclusione.

L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23817 del 28/10/2020** (Rv. **659618 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **PANDOLFI CATELLO**. Relatore: **PANDOLFI CATELLO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (STEFANORI ANGELO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/10/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazioni - Aliquota superiore a quella dovuta - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Fondamento.

La previsione di cui all'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, introdotta dall'art. 1, comma 935, l. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, ha efficacia retroattiva, posto che le disposizioni del predetto comma 935 - in virtù dell'aggiunta apportata a quest'ultimo dal d.l. n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita"), conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019 - si applicano "anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 CORTE COST., Legge 28/06/2019 num. 58, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/1997 num. 205 art. 1 com. 935

Massime precedenti Vedi: N. 24001 del 2018 Rv. 651059 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23667 del 28/10/2020 (Rv. 659476 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MUCCI ROBERTO.**

Relatore: **MUCCI ROBERTO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GIORGI GIANNI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/12/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Iva assolta per spese incrementative e miglioramenti su beni di terzi non suscettibili di essere rimossi al termine dell'utilizzo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente) non riguarda le spese incrementative e i miglioramenti su beni appartenenti a terzi non suscettibili di essere rimossi al termine dell'utilizzo, siccome non costituenti acquisto ai sensi della disposizione citata, dovendo la cessione dei beni comportare, a tali fini, l'acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione, godimento e utilizzo tendenzialmente illimitato tipici del proprietario, oltre all'assunzione dei relativi rischi, mentre il bene non deve essere soltanto strumentale, ma deve anche rientrare nella categoria delle immobilizzazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020 (Rv. 659306 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

L. (BEACCO EMANUELA) contro T.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/04/2015

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.

In materia di agevolazioni tributarie, le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine "atti" deve riferirsi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall'altro, che l'esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27331 del 2016 Rv. 642388 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23692 del 28/10/2020 (Rv. 659344 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* . *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

U. (LONGO MAURO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/12/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contributo unificato - Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo applicabile "ratione temporis" - Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 ("ratione temporis" applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 23 com. 10 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212 lett. B CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23686 del 2020 Rv. 659306 - 01, N. 3305 del 2017 Rv. 643363 - 01, N. 33113 del 2018 Rv. 652174 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23699 del 28/10/2020 (Rv. 659617 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.**

S. (PAPANDREA SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 07/10/2013

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Omessa registrazione di lavoratori dipendenti nelle scritture contabili o altre obbligatorie - Sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. dalla l. n. 73 del 2002 - Dichiarazioni

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dei lavoratori - Valore indiziario - Onere della prova - Ripartizione fra ente che irroga la sanzione e datore di lavoro.

In tema di lavoro irregolare, le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione hanno valore indiziario, sicché, in assenza di riscontri offerti dal contribuente, possono essere inidonee a superare la presunzione relativa alla durata dei rapporti di lavoro oggetto di verifica, la quale è "funzionale all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione di cui al d.l. n. 12 del 2002, senza porre a carico dell'amministrazione l'onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare" (Corte Cost. n. 144 del 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 26489 del 2018 Rv. 650986 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 356 del 2010 Rv. 611220 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23513 del 27/10/2020 (Rv. 659639 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARTINI DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/06/2012

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Notifica della cartella successivamente alla chiusura del fallimento - Decadenza della Agenzia - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ove il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria in quanto il termine, finché pende il fallimento, non inizia a decorrere, non potendo essere notificata al socio fallito la cartella prodromica all'esecuzione individuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15834 del 2018 Rv. 649192 - 01, N. 3609 del 2016 Rv. 639033 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23531 del 27/10/2020 (Rv. 659474 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Giudizio tributario nel quale il concessionario difende la pretesa impositiva in vista di una futura ed

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

eventuale esecuzione - Contributo unificato - Applicabilità dell'art. 48 DPR n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio tributario, il concessionario, che difenda la pretesa impositiva in vista di una futura ed eventuale esecuzione (nella specie, si trattava di giudizio di impugnazione della cartella di pagamento), è tenuto al pagamento del contributo unificato, non trovando applicazione, nei confronti del predetto, l'esenzione di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto non equiparabile alle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 8958 del 2019 Rv. 653394 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23515 del 27/10/2020** (Rv. **659640 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

V. (BIANCHI PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/02/2012

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA - Transazione avente ad oggetto rinuncia all'indennità da perdita dell'avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978 - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, poiché ai fini della individuazione dell'imposta da applicare alla transazione rilevano gli obblighi da essa derivanti, non è soggetta a tale imposta la transazione avente ad oggetto la rinuncia all'indennità da perdita dell'avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, non essendovi un legame tra la l'indennità corrisposta dal locatore e l'obbligazione di rilascio dell'immobile derivante dal rapporto contrattuale, sorgendo la prestazione indennitaria quando il rapporto contrattuale è cessato, ed assolvendo alla duplice funzione di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, e di distribuire equitativamente l'incremento del valore locativo derivante dall'esercizio dell'attività commerciale. (Principio affermato in fattispecie in cui, a fronte della rinuncia della conduttrice all'indennità di avviamento, correlata alla rinuncia della locatrice a ottenere opere di ripristino spettanti alla conduttrice, a costei è stata corrisposta una somma di denaro a titolo risarcitorio onnicomprensivo).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 29180 del 2019 Rv. 655911 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23521 del 27/10/2020** (Rv. **659641 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

I. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/04/2012

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Reddito di impresa - Determinazione - Criteri di imputazione temporale dei componenti negativi - Principio di competenza - Inderogabilità.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 all. 75

Massime precedenti Conformi: N. 16349 del 2014 Rv. 632246 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23530 del 27/10/2020 (Rv. 659643 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **FASANO ANNA MARIA.** *Relatore:* **FASANO ANNA MARIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/04/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo amministrativo - Contributo unificato atti giudiziari - Debenza in caso di deposito di motivi nuovi - Limiti - Distinzione tra motivi propri ed impropri - Rilevanza - Esclusione - Ampliamento del "thema decidendum" come previsto dalla giurisprudenza unionale - Rilevanza - Connessione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetta a contributo unificato la memoria per motivi aggiunti con cui era stato impugnato il provvedimento di rigetto di intervento in autotutela, essendo questo autonomo rispetto alla determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23548 del 27/10/2020 (Rv. 659475 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

S. (FALSITTA GASPARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/05/2011

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Riscossione - Sospensione esecutività cartella esattoriale - Interessi maturati sull'imposta dovuta - Necessità di nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - Misura del tasso applicato - Applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza - Incidenza dell'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n. 156 del 2015 - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In caso di accoglimento solo parziale del ricorso del contribuente e di conferma della legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi legali intanto maturati sull'imposta dovuta, la cui misura è quella stabilita dall'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che incida, in senso negativo, il disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa, siccome dettato per esigenze di parità di trattamento tra sospensione giudiziale e sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20361 del 2020 Rv. 658890 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 23522 del 27/10/2020 (Rv. 659642 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

B. (ESTRANGEROS CECILIA ELEONORA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/03/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accise - Svincolo irregolare dal regime sospensivo - Competenza territoriale dell'Agenzia delle dogane del luogo ove opera la Procura che ha esercitato l'azione penale - Esclusione - Competenza territoriale dell'Agenzia del luogo dove è divenuta esigibile l'imposta - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accise, con riguardo allo svincolo irregolare dal regime sospensivo, la competenza territoriale dell'Agenzia delle dogane deve essere individuata non già in relazione al luogo in cui opera la Procura che ha esercitato l'azione penale, bensì a quello in cui l'obbligazione tributaria è divenuta esigibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia territorialmente competente andasse individuata in relazione al luogo in cui si era verificata l'immissione in consumo del gasolio, siccome determinante l'esigibilità dell'accisa, la quale era avvenuta all'atto dell'estrazione irregolare dal deposito che ne aveva comportato lo svincolo).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 5507 del 2013 Rv. 627179 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23424 del 26/10/2020 (Rv. 659305 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.**

Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/01/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Regime della liquidazione dell'Iva di gruppo - Compensazione - Crediti confluiti nella dichiarazione presentata

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dalla controllante - Ammissibilità - Condizioni - Crediti non ricompresi nella dichiarazione della società controllante - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull'imposta complessivamente dovuta sia dalla controllante, sia dalle controllate, le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972; diversamente la compensazione non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, con debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione iva di gruppo, in quanto si tratta di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12645 del 2017 Rv. 645302 - 01, N. 20708 del 2014 Rv. 632898 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020** (Rv. **659342 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

T. (GELMINI MASSIMO) contro C. (VERNA MARIA ROSA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/02/2014

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Notifica della cartella esattoriale - Prova - Produzione in giudizio di copia fotostatica della relata o dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento della conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23902 del 2017 Rv. 646629 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23226 del 23/10/2020** (Rv. **659341 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SANTACROCE BENEDETTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/09/2017

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Esenzione d'accisa – Carburante per la navigazione – Normativa nazionale - Disapplicazione – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Accertamento – Necessità – Onere della prova.

In tema di esenzione d'accisa per l'utilizzazione di carburante per la navigazione, l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che "l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio", va disapplicato perché in contrasto con l'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva n. 2003/96/CE, dovendosi accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l'esenzione, che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 2 com. 1 lett. A, Decisione Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 27105 del 2019 Rv. 655764 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020** (Rv. **659086 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

C. (D'INNELLA RAFFAELE) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 13/05/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica al legale rappresentante della società in comune diverso da quello di domicilio fiscale della società – Ritualità – Fondamento - Fattispecie.

La notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, atteso che la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non è posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio, il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire procedure di notifica più garantiste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26540 del 2016 Rv. 642362 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23362 del 23/10/2020** (Rv. 659304 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/05/2013

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Ufficio accertatore - Competenza territoriale - Individuazione - Omessa dichiarazione dei redditi - Ultimo domicilio fiscale noto in relazione all'anagrafe tributaria del Comune - Rilevanza.

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO In genere.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'Ufficio in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all'anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (nella specie la dimora, l'assegnazione della casa coniugale o le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 4412 del 2020 Rv. 656980 - 01, N. 24292 del 2018 Rv. 650702 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020** (Rv. 659303 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

O. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro R.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/10/2014

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa automobilistica – Prescrizione triennale – Configurabilità – Decorrenza – Iscrizione a ruolo - Efficacia interruttiva – Esclusione – Fondamento - Interruzione - Natura – Prova - Necessità.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 24214 del 2016 Rv. 641725 - 01, N. 315 del 2014 Rv. 629224 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23156 del 22/10/2020** (Rv. **659302 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TORLINI EDOARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 10/10/2013

180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE Controversie doganali - Termine per l'adozione del provvedimento conclusivo - Natura ordinatoria - Fondamento - Conseguenze - Consumazione del potere di accertamento - Esclusione.

In materia di controversie doganali, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 per la decisione del Direttore regionale dell'Agenzia delle dogane (già Capo del compartimento doganale) sull'istanza di risoluzione della controversia presentata a norma del precedente art. 66, ha funzione acceleratoria e natura meramente ordinatoria, senza che in senso contrario rilevi, alla luce del principio generale enunciato dall'art. 152 c.p.c. - la disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 68 (peraltro tacitamente abrogata dagli artt. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999 e 16, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), la quale sanzionava espressamente con la decadenza l'inosservanza, non già del termine assegnato al Capo del compartimento doganale per il deposito della decisione, ma del diverso termine assegnato al contribuente per ricorrere, contro di essa, al Ministro delle finanze; pertanto, il mancato rispetto del suddetto termine quadrimestrale non determina la consumazione del potere di accertamento doganale ma può costituire, eventualmente, elemento valutabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare del dirigente e/o della responsabilità da ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 66, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 68, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 70, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28667 del 2018 Rv. 651101 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13678 del 2009 Rv. 608456 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23157 del 22/10/2020** (Rv. **659085 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FALCITELLI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/01/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per la parte non rimborsata - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso - Necessità - Nuova istanza di rimborso - Improprietà.

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8195 del 2015 Rv. 635308 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23099 del 22/10/2020 (Rv. 659638 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

N. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/01/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Compensazione di crediti cd. "verticale" - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la compensabilità di un credito che non risultava ancora esistente al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17001 del 2013 Rv. 627180 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22900 del 21/10/2020 (Rv. 659637 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

L. (LO GIUDICE SALVATORE) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/06/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Denuncia originaria infedele - Violazione annuale dell'obbligo di presentazione - Adempimento successivo - Termini - Conseguenze - Decadenza quinquennale - Decorrenza - Individuazione.

In tema di TARSU, il contribuente che, negli anni successivi a quelli in cui ha presentato una "denuncia unica dei locali e delle aree tassabili" infedele, ometta di presentare una denuncia corretta, restando inerte, si trova nelle condizioni di chi non ottempera all'obbligo di effettuare tale dichiarazione, sicché avendo in tali ipotesi tempo sino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 25063 del 2019 Rv. 655406 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22891 del 21/10/2020 (Rv. 659084 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA. Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (LOCONTE STEFANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/09/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Autotutela - Condizioni - Atto endoprocedimentale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di accertamento tributario, l'annullamento in autotutela presuppone che il potere impositivo sia stato in concreto esercitato e si sia tradotto in un provvedimento autonomamente impugnabile, sicché esso non è concepibile rispetto ad un atto endoprocedimentale (nella specie, un processo verbale di constatazione) adottato da un soggetto diverso dall'Amministrazione finanziaria, in uno stadio in cui la pretesa tributaria non si è ancora tradotta in un atto lesivo della posizione del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22938 del 21/10/2020 (Rv. 659340 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CALI' ROSARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 000758/2017 64199801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22707 del 20/10/2020 (Rv. 659339 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: APICE UMBERTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ROLFO TOMMASO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/04/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE Accise - Prescrizione - Decorrenza dalla scoperta del fatto illecito - Condizioni - Comportamento omissivo - Nozione - Fattispecie.

In tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo - attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro - di non immediata nè di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso agenziale, ritenendo che la CTR avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 15 cit., in assenza di alcun occultamento del debito d'imposta, avendo il contribuente semplicemente effettuato un'illegittima, perché tardiva, compensazione del proprio debito con un corrispondente credito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 1, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18712 del 2020 Rv. 658663 - 01, N. 29204 del 2019 Rv. 655736 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22825 del 20/10/2020 (Rv. 659636 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.*
(Parz. Diff.)

G. (BIONDI FERDINANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/07/2012

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Pagamento di somme a titolo di caparra confirmatoria - Assoggettabilità ad IVA - Obbligo di fatturazione - Sussistenza.

In tema d'IVA, il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di immobile è soggetto all'imposta e all'obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme siano destinate, per volontà delle parti, accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, ad anticipazione del prezzo per l'acquisto del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8792 del 2009 Rv. 608084 - 01, N. 1320 del 2007 Rv. 596514 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22754 del 20/10/2020 (Rv. 659635 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *Relatore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO.*
(Conf.)

I. (CASTIELLO FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/12/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013353/2018 64861901

Massime precedenti Conformi: N. 13353 del 2018 Rv. 648619 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22692 del 19/10/2020** (Rv. **659473 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GILOTTA BRUNO**. Relatore: **GILOTTA BRUNO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MARTINELLI MARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2015

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. con modd. dalla l. n. 122 del 2010 - Assoggettamento da parte del sostituto d'imposta - Presupposto soggettivo - Appartenenza dell'impresa al settore finanziario - Nozione - Individuazione - Rinvio recettizio al TUB - Esclusione.

L'imposta addizionale del dieci per cento prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico", mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di "holding" industriale che pur posseda partecipazioni in società del gruppo operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il cit. art. 33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141

Massime precedenti Vedi: N. 9465 del 2017 Rv. 643918 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22456 del 16/10/2020** (Rv. **659301 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

B. (ARPANO GENNARO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2011

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo – "Transazione fiscale" ex art. 182 ter l. fall. nel testo introdotto con d.lgs. n. 5 del 2006 e anteriore alla novella dell'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del 2016 – Facoltatività e accessorietà dell'istituto – Sussistenza – Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di concordato preventivo, la cd. transazione fiscale di cui all'art. 182-ter l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato, ma non ancora novellato dall'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del 2016, che ha segnato l'obbligatorietà del procedimento ivi descritto in funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di parte di esse, direttamente nella proposta di concordato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 com. 2 CORTE COST., Legge 11/12/2006 num. 232 art. 1 com. 81, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 146

Massime precedenti Vedi: N. 5906 del 2018 Rv. 648137 - 01, N. 16755 del 2020 Rv. 658653 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26988 del 2016 Rv. 641809 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22452 del 16/10/2020 (Rv. 659338 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/09/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su gas naturale – Aliquota ridotta per usi industriali – Impiego del gas nella distribuzione commerciale – Nozione.

L'aliquota ridotta dell'accisa sul gas naturale per usi industriali, di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, si applica all'impiego di tale combustibile nel settore della distribuzione commerciale, la quale non è limitata alla mera attività di gestione diretta, ma include anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative e alla fornitura di servizi funzionali alla commercializzazione del prodotto finito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25980 del 2019 Rv. 655446 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22480 del 16/10/2020 (Rv. 659616 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FRUSCIONE ALESSANDRO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dogane - Rettifica ex art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913 del 1992 - Applicabilità secondo il diritto unionale - Condizioni - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In materia doganale, la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario, in coerenza con la sentenza della CGUE 9 marzo 2017, GE Healthcare, si applica quando ricorrono tre condizioni cumulative: a) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) essi si riferiscano alle merci da valutare; c) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare. A ciò consegue che i corrispettivi o i diritti di licenza costituiscono la base imponibile e vanno considerati come "relativi alle merci da valutare" anche se non determinati al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 30776 del 2019 Rv. 655940 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22479 del 16/10/2020 (Rv. 659615 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

A. (SED BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 12/04/2011

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Reddito di impresa - Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 917 del 1986 - Deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali - Spettanza - Fondamento - Conseguenze - Remunerazioni per attività riguardanti l'oggetto sociale ma estranee al rapporto di gestione - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposte sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, (ora 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, i compensi spettanti agli amministratori di società di capitali sono deducibili, secondo il criterio di cassa, nell'esercizio in cui sono corrisposti, mentre le remunerazioni per le attività afferenti all'oggetto sociale, ma estranee al rapporto di gestione, le quali sono costi per prestazioni di servizi, vanno dedotte nell'esercizio di competenza, ossia quello in cui le prestazioni sono ultimate, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 2, lett. b) del decreto cit.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 15822 del 2016 Rv. 640623 - 01, N. 20033 del 2017 Rv. 645280 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22362 del 15/10/2020 (Rv. 659083 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

C. (BONOLI FEDERICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/07/2013

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012803/2019 65381701

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 12803 del 2019 Rv. 653817 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22342 del 15/10/2020 (Rv. 659622 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

E. (LOGOZZO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/01/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Fattispecie sanzionatorie di cui agli artt. art. 13 d. lgs. n. 471 del 1997 e 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di accise sull'energia elettrica, la sanzione di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 - riguardante condotte di evasione totale o parziale dell'imposta, mediante dichiarazione infedele - e quella di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - che colpisce l'omesso versamento in tutto o in parte, entro le prescritte scadenze, dell'imposta dichiarata come dovuta - non sono cumulabili in quanto volte a sanzionare due distinti comportamenti di tipo omissivo ed in quanto, accertata l'evasione (o la tentata evasione) dell'imposta, non può essere contestato l'omesso pagamento dell'imposta, postulando questo che la dichiarazione del contribuente sia stata veritiera o affetta da meri, involontari, errori materiali o di calcolo e che dunque l'evasione non vi sia stata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15202 del 2019 Rv. 654150 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22348 del 15/10/2020 (Rv. 659082 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (MOSSALI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/08/2013

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Comunicazione di avvenuto deposito in giacenza (CAD) - Smarrimento o distruzione - Duplicato - Natura - Atto pubblico - Conseguenze.

In tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l'avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97 lett. E) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 14574 del 2018 Rv. 648777 - 02, N. 2551 del 2019 Rv. 652663 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22185 del 14/10/2020 (Rv. 659081 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ROMANELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2013

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Contabilità formalmente regolare - Ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni - Esclusione - Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo - Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva contraddetto, senza addurre argomentazioni utili a proprio sostegno, il quadro emergente contrassegnato da una persistente perdita del profitto negli anni di esercizio di riferimento, un reddito di esercizio negativo, un esorbitante costo del lavoro, un incremento progressivo del costo del lavoro in misura inversamente proporzionale al "trend" degli utili).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9084 del 2017 Rv. 643626 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020 (Rv. 659300 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Accertamento induttivo del reddito impresa - Presupposti - Presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sufficienza di una sola presunzione per il convincimento del giudice - Ragioni - Fattispecie.

In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30803 del 2017 Rv. 646681 - 01, N. 33604 del 2019 Rv. 656397 - 01, N. 7025 del 2018 Rv. 647552 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22156 del 14/10/2020 (Rv. 659080 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

S. (MALENA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 31/03/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032633/2019 65601901

Massime precedenti Conformi: N. 32633 del 2019 Rv. 656019 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22174 del 14/10/2020 (Rv. 659336 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CHESSA MIGLIOR GUIDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 04/10/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione cui all'art. 8 l. n. 388 del 2000 - Immobile facente parte di un complesso unitario polifunzionale - Spettanza - Limiti - Fondamento.

In tema di agevolazioni per le aree svantaggiate, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, e quindi della persistenza del diritto al credito di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 388 del 2000, è richiesto che i beni, oltre ad essere strumentali per natura, costituiscano un complesso unitario polifunzionale, sicché non è sufficiente la mera collocazione dell'immobile all'interno del complesso, atteso che in citato art. 7 è norma agevolativa, con la conseguenza che essa non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 1, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13422 del 2016 Rv. 640143 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22166 del 14/10/2020** (Rv. **659299 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/04/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di attribuzione della rendita catastale - Definizione - Destinazione ordinaria del bene da classare - Contenuto - Fine di lucro - Rilevanza - Condizioni.

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che in un determinato momento viene svolta, potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 12025 del 2015 Rv. 635776 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22180 del 14/10/2020** (Rv. **659614 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/05/2013

100226 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Notificazione in forma impersonale e collettiva in alternativa a quella effettuata nei riguardi dei singoli eredi - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Previsione espressa del secondo comma dell'art. 330 c.p.c. - Carattere ostativo - Esclusione.

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14699 del 2010 Rv. 613538 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22181 del 14/10/2020** (Rv. **659337 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (NANNICINI CESARE MARIA ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/06/2014

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Imposta sulle successioni - Quote di un fondo comune di investimento - Non assimilabilità a "denaro, oggetti e mobilia" oggetto della presunzione di cui all' art. 9 d.lgs. n. 346 del 1990 - Conseguenze.

Le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di "denaro gioielli e mobilia" di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell'attivo ereditario, alla determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 4751 del 2008 Rv. 602014 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22014 del 13/10/2020** (Rv. **659077 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/02/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione società – Legittimazione soci –Differenza tra responsabilità del socio e legittimazione degli stessi quali successori – Conseguenze.

Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa; legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22012 del 13/10/2020** (Rv. **659076 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 03/11/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Diritti di confine – Rimborso di dazi doganali non dovuti deciso con sentenza non definitiva – Immediata esecutività – Esclusione – Fondamento – Conseguenze

In materia di diritti di confine, costituenti risorse proprie della UE, la sentenza non definitiva con la quale si preveda il rimborso, in favore del contribuente, di dazi doganali ritenuti non dovuti non puo` ritenersi immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto disposizione incompatibile con il Codice doganale comunitario e con il Codice doganale unionale, con conseguente inammissibilita` del ricorso per ottemperanza eventualmente proposto ai sensi degli artt. 69, comma 5, e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 70

Sez. 5 - , Sentenza n. 22016 del 13/10/2020 (Rv. 659078 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *Relatore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

R. (GALLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2012

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO *Ius superveniens* – Mancata menzione nel ricorso anche se successivamente notificato – Applicabilità

Nel giudizio di legittimita`, si applica lo "ius superveniens" di cui il ricorrente non abbia fatto menzione nel ricorso introduttivo, sebbene notificato successivamente all'introduzione della norma, laddove il motivo di ricorso censuri la corretta definizione di un regime giuridico che necessariamente presuppone l'applicazione della norma sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 01, N. 23518 del 2018 Rv. 650516 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22041 del 13/10/2020 (Rv. 659079 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

P. (VANNETIELLO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/06/2011

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE *Cessione di immobile* - Versamento del corrispettivo anteriormente al verificarsi dell'effetto traslativo - Operazione - Effettuazione - Al momento del pagamento - Rilascio di paghero` cambiari - Equiparazione al pagamento.

In tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprieta` degli

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

stessi e, qualora il corrispettivo venga versato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi di tale evento, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6487 del 2007 Rv. 597898 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21824 del 09/10/2020 (Rv. 659074 - 01)

Presidente: . *Estensore:* . P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 17/05/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024330/2019 65548501

Massime precedenti Conformi: N. 24330 del 2019 Rv. 655485 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21827 del 09/10/2020 (Rv. 659075 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **VENEGONI ANDREA.** *Relatore:* **VENEGONI ANDREA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

F. (LO GIUDICE BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 21/06/2013

177514 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD Presupposto - Prosecuzione o normale espansione aziendale di un'impresa già esistente - Requisito della "novità" della costituzione dell'impresa - Nuova struttura aziendale - Necessità - Condizioni.

In tema di benefici tributari, l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, della l. n. 614 del 1966, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali costituite nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso in cui l'azienda presenti il requisito della novità, consistente nell'apporto di elementi di sviluppo imprenditoriale nelle predette zone, e, pertanto, va negato in ipotesi di semplice trasferimento di attività in un nuovo stabilimento, preso in locazione, e non di creazione di una nuova attività industriale.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6704 del 2013 Rv. 626084 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21776 del 09/10/2020** (Rv. **659296 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

D. (VENTURELLI NURI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/10/2016

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Accise su prodotti alcolici - Svincolo irregolare dal regime sospensivo - Concorso del funzionario doganale - Responsabilità solidale - Configurabilità.

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di accise sugli alcoli, il funzionario doganale infedele che abbia in qualunque modo concorso allo svincolo irregolare dei prodotti alcolici dal regime di sospensione d'accisa, così rendendo esigibile l'imposta, risponde del suo pagamento in solido con gli altri soggetti obbligati per legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 4 lett. C, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020** (Rv. **659298 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **VENEGONI ANDREA**. Relatore: **VENEGONI ANDREA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FIORAVANTI ALESSANDRO)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/11/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Estinzione del giudizio - Spese processuali - Regime.

In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 13, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10198 del 2018 Rv. 647968 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21803 del 09/10/2020** (Rv. **659297 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

L. (CIMMINO ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/03/2013

100214 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Decreto di estinzione emesso dal presidente della CTC ex art.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

3, comma 2 bis, d.l. n. 40 del 2010 - Norma di interpretazione autentica - Decorrenza del passaggio in giudicato - Individuazione - Evento estintivo - Irrilevanza - Declaratoria di estinzione - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di processo tributario, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, le controversie che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, e risultino pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, sono definite con decreto del presidente del collegio o di altro componente delegato; pertanto, come chiarito mediante l'interpretazione autentica dell'art. 3 cit. fornita dall'art. 29, comma 16-decies, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012, l'estinzione del giudizio - da cui deriva il passaggio in giudicato (nella specie di sentenze favorevoli alle società cedenti crediti aventi ad oggetto il rimborso dell'IVA) - non si produce per effetto del verificarsi dell'evento estintivo, bensì in conseguenza della declaratoria di estinzione del processo, mediante la pronuncia che ha reso le parti partecipi di tale evento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 art. 1, Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 24/02/2012 num. 14 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 338

Massime precedenti Vedi: N. 19639 del 2005 Rv. 583529 - 01, N. 23156 del 2013 Rv. 628293 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21694 del 08/10/2020** (Rv. **659071 - 06**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)
F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento amministrativo sanzionatorio - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Effetti - Improcedibilità - Esclusione - Conseguenze - Ineseguibilità - Condizioni.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di violazioni in materia di IVA, in relazione agli illeciti penal-tributari di cui al Titolo II d.lgs. n. 74 del 2000 va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione ancorché pronunciata con l'ampia formula "perché il fatto non sussiste", la quale determina l'ineseguibilità definitiva della sanzione tributaria, ferma la necessità di accertare, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l'eventuale riscossione avviata dall'Ufficio, l'identità del "fatto" rispetto agli elementi costitutivi sia dell'illecito amministrativo tributario che della corrispondente fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31632 del 2018 Rv. 651762 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21697 del 08/10/2020** (Rv. **659072 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
177002 Scudo fiscale - Diniego di opponibilità - Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio dell'attività di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica" di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività - quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito - all'accertamento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la "formale conoscenza" dell'attività di accertamento dell'Ufficio in capo al contribuente dall'atto di delega da egli conferito ad un professionista in relazione a detta attività).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 art. 11, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 13, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 14, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 16, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 19, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 20, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350, Legge 23/11/2001 num. 409

Massime precedenti Vedi: N. 4984 del 2020 Rv. 657352 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21701 del 08/10/2020** (Rv. **659295 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LEO MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/09/2012

058008 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Reddito d'impresa - Cessione a "parametro zero" di contratto di prestazioni calcistiche - Onerosità dell'operazione - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità delle minusvalenze - Fattispecie

164006 SPORT - CONTRATTO INGAGGIO In genere.

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di reddito d'impresa, la cessione a costo "zero", da una società all'altra, di contratto avente ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatore professionista - fattispecie riconducibile allo schema dell'art. 1406 c.c. in riferimento all'art. 5 della l. n. 91 del 1981 - è operazione che, dal punto di vista fiscale, va considerata onerosa poiché determina vantaggi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

reciproci per entrambi i contraenti (acquisto senza versamento di corrispettivo per la parte cedente; liberazione dall'obbligo di ingaggio per la cessionaria); ne deriva, pertanto, l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 101, comma 1, T.U.I.R. con conseguente deducibilità delle eventuali minusvalenze (nella specie riconosciute alla società contribuente anche se nell'operazione di cessione non era previsto alcun corrispettivo per la risoluzione anticipata del contratto di esclusiva tra cedente e calciatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 1, Legge 23/03/1981 num. 91

Massime precedenti Diformi: N. 345 del 2019 Rv. 652303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27409 del 2019 Rv. 655668 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21694 del 08/10/2020 (Rv. 659071 - 07)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE IVA - Art. 649 c.p.p. - Mancata previsione dell'improcedibilità di procedimento amministrativo volto all'irrogazione di sanzione penale formalmente amministrativa - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza ed irrilevanza - Art. 19 e 21 d.lgs. n. 74 del 2000.

In tema di sanzioni tributarie in materia di IVA, è irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impossibilità di instaurare o di proseguire un procedimento amministrativo volto all'irrogazione di una sanzione penale formalmente amministrativa ma avente natura sostanzialmente penale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, in quanto il rapporto tra il suindicato procedimento amministrativo ed il processo penale trova una specifica disciplina negli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 21694 del 08/10/2020 (Rv. 659071 - 05)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE IVA - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Producibilità in cassazione - Fondamento - Ordine pubblico unionale - Rilevanza - Producibilità a fini delle II.DD. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di violazioni in materia di IVA, è producibile in cassazione ex art. 372 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria controversa, ove il contribuente intenda far valere l'improcedibilità, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio tributario per violazione - pur dedotta per la prima volta in sede di legittimità e sempreché pertinente alle questioni ritualmente in giudizio - di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, del "ne bis in idem"); diversamente, tale produzione non è ammissibile ai fini delle contestazioni in materia di imposte dirette, per le quali non viene in rilievo l'esigenza di effettività del diritto unionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 12022 del 2009 Rv. 608356 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21694 del 08/10/2020 (Rv. 659071 - 04)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.)*
F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Compensi per diritti discografici - Assoggettabilità ad IRAP - Condizioni - Assoggettabilità ad IVA - Cessione di diritti d'autore - Assimilabilità alle prestazioni di servizi - Condizioni - Fuori campo IVA - Ambito.

279452 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE In genere.

I compensi per diritti discografici sono soggetti ad IRAP, qualora ricorra il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, nonché ad IVA, in quanto venga in rilievo la cessione di diritti (o beni simili a quelli) d'autore verso corrispettivo e, dunque, una prestazione di servizi che, in quanto tale, è operazione imponibile; sono fuori campo IVA, invece, le cessioni relative ai diritti d'autore in senso stretto operate dall'autore (o dai suoi eredi), salvo che riguardino disegni, opere di architettura o dell'arte cinematografica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21684 del 08/10/2020 (Rv. 659070 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO**. *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (BRIGUGLIO EUGENIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/03/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso - Soggetto non residente - Art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Spettanza - Nomina rappresentante fiscale - Rilevanza.

In materia d'IVA, il diritto al rimborso in favore di soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri UE senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" applicabile), non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., Direttive Commissione CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20955 del 2015 Rv. 636961 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21700 del 08/10/2020** (Rv. **659073 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

D. (PACE FABIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/05/2011

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario conseguente ad accertamenti sintetici (cd. redditometro) - Principio di tutela della parità delle parti - Configurabilità - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Conseguenze - Accertamento giudiziale - Necessità - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa. (In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato la sentenza della C.T.R. che aveva omesso di valutare la documentazione presentata dal contribuente relativa ad operazioni di smobilizzo eseguite dal coniuge ed a versamenti bancari tracciabili concessi dai genitori, aventi elevati redditi annuali, alla base delle spese poste a fondamento dell'accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992

Massime precedenti Vedi: N. 27811 del 2018 Rv. 651088 - 01, N. 16912 del 2016 Rv. 640968 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21694 del 08/10/2020** (Rv. **659071 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione.

In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 T.U.I.R. e 43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell'AIRE.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 678 del 2015 Rv. 634019 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21694 del 08/10/2020** (Rv. **659071 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

178493 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE Redditi da utilizzazione di opere dell'ingegno - Base imponibile - Determinazione - Forfettizzazione delle spese - Fondamento - Deduzione analitica dei costi - Esclusione - Beneficio fiscale - Esclusione - Conseguenze - Interposizione di soggetto fittizio - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, il meccanismo delineato dall'art. 54, comma 8, T.U.I.R. (nel testo applicabile "ratione temporis"), relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore (nella specie cantante), di opere dell'ingegno, qualora non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, non attribuisce alcun beneficio fiscale, ma individua in maniera predeterminata la base imponibile dell'imposta, corrispondendo la prevista riduzione percentuale del 25 o 40 per cento ad una forfettizzazione delle spese che, mirando a favorire le attività artistiche, nell'assunto che molte spese non sono agevolmente documentabili, osta alla deduzione analitica dei costi sostenuti dall'autore per la realizzazione dell'opera, anche se regolarmente documentati; pertanto, tale previsione, siccome non introduce un beneficio, trova applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, a nulla rilevando che il suo reddito sia stato percepito interponendo un soggetto fittizio (nella specie tre società estere la cui totalità o maggioranza delle attività, del giro d'affari e dei proventi erano sovrapponibili a quelli del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22868 del 2017 Rv. 645900 - 01, N. 4643 del 2011 Rv. 617000 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21694 del 08/10/2020** (Rv. **659071 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/01/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033289/2018 65212101

Massime precedenti Conformi: N. 33289 del 2018 Rv. 652121 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21390 del 06/10/2020** (Rv. **659472 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA**

FABIO. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (CATALDO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 27/06/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie commesse da persona fisica - Art. 7 d.l. n. 269 del 2003 - Portata - Applicabilità anche ai soggetti privi di personalità giuridica - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.

In tema di accise, con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie commesse da persona fisica in rapporto di dipendenza, organico o altro rispetto alla persona giuridica, l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, limitando la riferibilità di dette sanzioni al rapporto fiscale proprio di società o enti riconosciuti, con esclusione di qualunque responsabilità della persona fisica (salva quella penale eventualmente configurabile), non si applica ai soggetti privi di personalità giuridica, dovendosi ritenere ragionevole il diverso trattamento stante la diversità delle due situazioni considerate, donde la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto inoperante l'art. 7 cit. non solo perché inapplicabile agli enti privi di personalità, ma anche in forza dell'accertata artificiosa costituzione della società da parte delle persone fisiche, effettive beneficiarie dell'evasione dell'accisa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10975 del 2019 Rv. 653682 - 01, N. 4854 del 2015 Rv. 635059 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21411 del 06/10/2020** (Rv. **659069 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARTINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/11/2013

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Accesso - Autorizzazione del PM - Presupposti - Condizioni - Locali abitativi ad uso promiscuo - Necessità - Esclusione - Nozione - Fattispecie.

In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi. (In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato l'impugnata sentenza che aveva annullato l'atto impositivo per carenza di motivazione circa la ricorrenza di "gravi indizi" del provvedimento del P.M., omettendo di valutare l'uso promiscuo dei locali, vista la presenza nell'abitazione del l.r. della società contribuente di una mansarda adibita ad ufficio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 7723 del 2018 Rv. 647700 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21376 del 06/10/2020** (Rv. **659469 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetia, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/11/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Accise - Riduzione - Procedura di verifica della dichiarazione ex art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Potere di annullamento del silenzio-assenso - Termine - Natura ordinatoria - Limitazione dell'autotutela ai vizi formali - Esclusione - Vizi sostanziali - Inclusione - Fondamento.

In tema di accise, nell'ambito della procedura di verifica della dichiarazione volta a ottenerne la riduzione ex art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, l'Amministrazione finanziaria può annullare il silenzio-assenso formatosi trascorsi 60 giorni dall'istanza, avendo tale termine natura ordinatoria e rientrando nel più generale potere di autotutela, il quale non è limitato ai vizi formali ma si estende ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l'accesso al beneficio, spettando all'Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazione del contribuente relativa al possesso dei medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 30220 del 2018 Rv. 651557 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21375 del 06/10/2020** (Rv. **659468 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2014

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Cessione di credito IVA - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette - Applicabilità - Esclusione - Compensazione di credito ceduto con controcredito dell'Amministrazione finanziaria - Art. 1248, secondo comma, c.c. - Applicabilità.

In tema d'IVA, le disposizioni di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 del d.m. n. 384 del 1997 - secondo cui la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione del credito in data anteriore a quella di notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - non sono applicabili all'imposta sul valore aggiunto, essendo previste dalla legge esclusivamente in relazione alle imposte dirette. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione, ed il controcredito vantato dall'Amministrazione, si applica l'art. 1248, comma 2, c.c., che impedisce la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti siano sorti successivamente al credito azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27883 del 2013 Rv. 629497 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21379 del 06/10/2020** (Rv. **659471 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

R. (VECCHIO GIANFRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/10/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione della lite potenziale - Omesso versamento - Debito residuo - Recupero - Ruolo esecutivo - Necessità - Termini - Condizioni - Fondamento.

In tema di condono fiscale, con riguardo alle somme dovute a seguito dell'adesione del contribuente alla "definizione della lite potenziale" ex art. 15 l. n. 289 del 2002, con pagamento della prima rata e rateizzazione del residuo debito tributario in due soluzioni (con scadenza al 30 novembre 2003 e al 20 giugno 2004), in caso di omesso versamento l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero del solo debito residuo (oltre sanzioni ed interessi), mediante iscrizione a ruolo definitiva, secondo le modalità e nei termini di decadenza previsti dall'art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 (all'epoca vigente), occorrendo che il ruolo sia reso esecutivo entro il 31 dicembre 2005, in quanto, a prescindere che sia rimasta inadempita la seconda o la terza rata (o entrambe), l'accertamento può ritenersi definitivo solo allo spirare dell'ultimo termine, avuto riguardo all'unico credito complessivo vantato dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 lett. C CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 9772 del 2009 Rv. 607942 - 01, N. 27085 del 2006 Rv. 596279 - 01, N. 10650 del 2013 Rv. 626645 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21378 del 06/10/2020 (Rv. 659470 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

I. (PATERNO' FRANCESCA MARIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/12/2011

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata - Strutture ricettive - Residence - Inclusione - "Casa-albergo" - Abitazione - Assimilabilità - Esclusione - Negozio - Assimilabilità - Beneficio - Spettanza - Condizioni.

In tema di IVA, alla compravendita di strutture ricettive - tra le quali rientra il "residence", caratterizzato dalla messa a disposizione di un mini-appartamento e dall'essere lo stabile nel suo insieme un condominio - non è applicabile l'aliquota agevolata di cui alla l. n. 408 del 1949, in quanto la "casa albergo", quale struttura destinata a prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla "casa di abitazione", ma rientra nella categoria del "negoziato", essendo luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa e spettando l'agevolazione solo in relazione alla compravendita di unità immobiliari effettivamente utilizzate per soddisfare esigenze abitative.

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 undecies, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19197 del 2017 Rv. 645452 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21115 del 02/10/2020 (Rv. 659068 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CONTALDI MARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/05/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Vendita di terreni edificabili - Plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Assenza di finalità speculative ex art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973 - Imponibilità - Condizioni - Anno di effettiva percezione del corrispettivo - Fondamento.

Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all'anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, risultando a tal fine irrilevante che l'atto di compravendita sia stato stipulato in anno precedente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 23893 del 2019 Rv. 655475 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21109 del 02/10/2020 (Rv. 659067 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
B. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/06/2016

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Società bancaria - Acquisto di certificati di deposito - Cessione degli stessi alla controllante - Pagamento di commissioni di esiguo importo - Natura commerciale dell'attività - Esclusione - Conseguenze.

In tema di IVA, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee ad evidenziare la natura commerciale di tale operazione, svolge un'attività fuori dal campo IVA, che va di conseguenza esclusa dal calcolo del "pro rata" di detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1 lett. 12), DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6486 del 2018 Rv. 647487 - 01, N. 12689 del 2020 Rv. 658047 - 01, N. 8813 del 2019 Rv. 653351 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21108 del 02/10/2020 (Rv. 659066 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni del chiropratico - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni.

In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 18) CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 355 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 7

Massime precedenti Difformi: N. 8145 del 2019 Rv. 653339 - 01, N. 22812 del 2014 Rv. 632910 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21069 del 02/10/2020** (Rv. 659065 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MILLI MARINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/03/2017

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali all'importazione – Nuovo codice doganale – Collegamento tra terzo richiedente il pagamento delle royalties ed il venditore – Necessità di tale condizione a fini di prova – Esclusione – Conseguenze.

In tema di dazi doganali all'importazione, con il nuovo codice doganale l'esistenza di un collegamento tra il terzo che richiede il pagamento delle royalties ed il venditore non è più, come invece previsto dall'art. 157, par. 1, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dimostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita, sicché la nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore ed il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952

Massime precedenti Vedi: N. 16695 del 2019 Rv. 654686 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020** (Rv. 659467 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

D. (D'ANDRIA CATALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/04/2014

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali - Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa - Accertamento conseguente nei confronti del socio - Obbligo di motivazione dell'atto impositivo notificato al socio - Rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest'ultima - Idoneità - Sussistenza - Fondamento.

In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 14275 del 2018 Rv. 648869 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23834 del 29/10/2020 (Rv. 659359 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RUGGERI IRIS MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/04/2018

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling"
– Pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva di contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione di una regola processuale - Imprevedibilità dell'"overruling" - Configurabilità - Esclusione – Fattispecie.

La pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di "overruling" avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, in relazione ad una difesa di merito espressamente rigettata in primo grado, aveva ritenuto ammissibile la sua riproposizione in appello, ad opera della parte rimasta vittoriosa in prime cure, mediante un atto di gravame incidentale tardivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13522 del 2017 Rv. 644634 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020 (Rv. 659360 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

C. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Onorari e pese - Liquidazione - Criteri - Separata indicazione del relativo ammontare - Necessità - Mera indicazione dell'importo complessivo - Illegittimità - Fondamento.

In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2017 Rv. 645162 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 22407 del 15/10/2020** (Rv. 659358 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

G. (SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 30/05/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio prosecutorio (o proprio) e rinvio restitutorio (o improprio) - Distinzione - Conseguenze - "Ius superveniens" - Rilevanza - Condizioni – Fattispecie.

In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1, c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, oltre il termine di sei mesi previsto dalla nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c., come "medio tempore" novellato dalla l. n. 69 del 2009, avverso sentenza emessa dalla CTP a seguito di rinvio improprio da parte della Cassazione, conseguente alla violazione della regola sul litisconsorzio necessario tra soci e s.a.s. nell'ambito di processo tributario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2019 Rv. 652229 - 01, N. 9991 del 2017 Rv. 643886 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 22407 del 15/10/2020** (Rv. 659358 - 02)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

G. (SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 30/05/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Annullamento con rinvio restitutorio - Principio del "tempus regit processum" - Fondamento - Applicabilità - Esclusione - Principio del "tempus regit actum" - Ambito - Fattispecie.

Nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" – secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale -, dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum".

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Costituzione art. 111, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9991 del 2017 Rv. 643886 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22253 del 14/10/2020 (Rv. 659357 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: DELLI PRISCOLI LORENZO. Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 13/12/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Riconoscimento in sentenza della natura privilegiata del credito già ammesso dal giudice delegato - Assoggettamento ad imposta in misura fissa - Necessità - Fondamento.

La sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, e già ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: essa, infatti, incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito, determinando un mutamento della sua posizione nel concorso, in quanto l'ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini dell'imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione; d'altronde, essendo quest'ultimo assoggettato ad imposta in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), di detta tariffa, l'applicazione della medesima disposizione, ovvero di quella di cui all'art. 9 della tariffa, alla sentenza in questione, comporterebbe una duplicazione dell'imposta, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, oltre che con la funzione dell'imposta di registro, che nella specie assume la natura di corrispettivo per il servizio complesso della registrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. C, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 21310 del 2013 Rv. 627972 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21994 del 12/10/2020 (Rv. 659356 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

S. (VILLA VERONICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/02/2018

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Curatore fallimentare – Attestazioni – Efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. – Condizioni – Circostanze conosciute attraverso l'esame della documentazione – Esclusione - Conseguenze.

Le attestazioni del curatore fallimentare, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando abbiano per oggetto fatti da lui compiuti o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non quando riguardino circostanze conosciute attraverso l'esame della documentazione dell'imprenditore dichiarato fallito, con la

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

conseguenza che, ove l'Amministrazione finanziaria emetta un avviso di accertamento a seguito del disconoscimento di una nota di variazione intestata alla società fallita per fatture non pagate, anch'esse intestate alla società, le dichiarazioni del curatore fondate sull'esame di tali documenti non fanno piena prova del mancato pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8704 del 1998 Rv. 518553 - 01, N. 13679 del 2018 Rv. 649162 - 01, N. 24461 del 2018 Rv. 651211 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21901 del 09/10/2020 (Rv. 659355 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

M. (GALARDO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/09/2018

279301 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE Denaro del "de cuius" oggetto di deposito bancario - Presunzione del 10% sull'attivo ereditario ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Tassazione separata dei crediti ex art. 18 d.lgs. n. 346 del 1990 - Configurabilità.

In tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" - non è applicabile al denaro depositato su conto corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (art. 1834 e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si ataglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 del cit. d.lgs. n. 346 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 18, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 769

Massime precedenti Vedi: N. 12935 del 2013 Rv. 626825 - 01, N. 19160 del 2003 Rv. 568910 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020 (Rv. 659354 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**

C. (AMORUSO LUISA) contro Z. (CARPENTIERE LUIGI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/06/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

1992 (c.d. "esenzione prima casa") - Condizioni - Medesime dimora stabile e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione in favore di una coppia di coniugi non separata legalmente ma avente due distinte residenze anagrafiche, rispetto ad una delle quali un coniuge aveva fruito dell'esenzione in altro Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B CORTE COST.
PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18096 del 2019 Rv. 654735 - 01, N. 15444 del 2017 Rv. 645041 - 01, N. 4166 del 2020 Rv. 657312 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21291 del 05/10/2020 (Rv. 659092 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/09/2018

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021842/2016 64157501

Massime precedenti Conformi: N. 21842 del 2016 Rv. 641575 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020 (Rv. 659353 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

R. (ELEFANTE TULLIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Estratto di ruolo contenente credito erariale trasfuso in cartella precedentemente notificata - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In materia di tributaria, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22946 del 2016 Rv. 642975 - 01, N. 31240 del 2019 Rv. 656289 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21036 del 02/10/2020 (Rv. 659352 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 09/07/2018

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Costi per acquisti di carburante per autotrazione - Deducibilità e detraibilità ai fini IVA - Esonero dall'obbligo di redazione delle schede carburante ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 444 del 1997 - Condizioni - Riconducibilità del rapporto al contratto di "netting" - Necessità - Esenzione in caso di contratto di somministrazione tra gestore degli impianti e cliente - Esclusione.

Ai fini della deducibilità e della detraibilità dell' IVA dai costi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, il contribuente utilizzatore può ritenersi esonerato dall'obbligo di redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 solo nel caso in cui il suo rapporto con la società gestore degli impianti di erogazione sia riconducibile al contratto di "netting" - che prevede la stipula di un duplice contratto di somministrazione, l'uno tra la compagnia petrolifera e la società che effettua il rifornimento a mezzo di tessere magnetiche e l'altro tra compagnia petrolifera e gestore dell'impianto, attraverso il quale viene effettuata l'erogazione del carburante - mentre è esclusa nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto di somministrazione tra gestore degli impianti di distribuzione e cliente finale.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 444 art. 1, Cod. Civ. art. 1559

Massime precedenti Conformi: N. 25663 del 2018 Rv. 650750 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15616 del 2020 Rv. 658531 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 24110 del 30/10/2020 (Rv. 659291 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

S. (VERNA FILIPPO) contro R.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, l'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione – e conseguente accertamento – del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6 com. 1 lett. 1

Cod. Civ. art. 2497

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2017 Rv. 643080 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33535 del 2018 Rv. 652259 - 01, N. 2360 del 2015 Rv. 634456 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 23599 del 27/10/2020 (Rv. 659454 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (CARULLO ANTONIO) contro C. (CAPPELLA FEDERICO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 129 CONSIGLIO DI STATO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione - Proposizione ad opera delle parti della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Inammissibilità - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Il processo che, a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; rimane pertanto precluso alle parti, nel giudizio riassunto, sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 37, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2010 Rv. 613725 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 23110 del 22/10/2020 (Rv. 659270 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

T. (PIAZZA LUCIANO) contro L. (SINAGRA FULVIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 001 IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Affitto di bene produttivo - Controversie concernenti detto contratto - Applicabilità del criterio di competenza del "forum rei sitae" dettato per le controversie in materia di locazione e di affitto di azienda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

104 LOCAZIONE - 003 AFFITTO - IN GENERE

LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie aventi ad oggetto l'affitto di bene produttivo (nella specie, un terreno con annesso pozzo di sollevamento di acqua e distribuzione, oltre all'impianto ed alla cabina dei comandi) non è applicabile il criterio di competenza del "forum rei sitae", dettato dall'art. 21 c.p.c. per i contratti di locazione e affitto di azienda, in quanto la distinzione delle "species" contrattuali, di natura sostanziale, nel predetto articolo si riverbera sull'interpretazione delle norme processuali sulla competenza, le quali sono in rapporto di strumentalità con i tipi sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615

Cod. Proc. Civ. art. 21, Massime precedenti Vedi: N. 19384 del 2012 Rv. 624207 - 01, N. 4503 del 2001 Rv. 545253 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21010 del 02/10/2020 (Rv. 659155 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

T. (BIANCHINI MARCO) contro B.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 018 FORMA DELL'ACCORDO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Foro convenzionale - Attribuzione allo stesso del carattere di esclusività - Dichiarazione espressa ed univoca delle parti - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 45, *Massime precedenti Vedi*: N. 15219 del 2007 Rv. 598311 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (DE ROSA DAMIANO) contro B.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 018 FORMA DELL'ACCORDO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione.

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321

Cod. Civ. art. 1322

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Proc. Civ. art. 29, *Massime precedenti Vedi*: N. 1838 del 2018 Rv. 647575 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

G. (DE ROSA DAMIANO) contro B.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto di conto corrente bancario - Estensione del foro convenzionale al fideiussore - Sussistenza - Fondamento.

La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936, Cod. Proc. Civ. art. 31, *Massime precedenti Conformi*: N. 8576 del 2014 Rv. 630658 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 23074 del 22/10/2020 (Rv. 659403 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 085 RICONVENZIONALI

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 40, *Massime precedenti Vedi*: N. 23937 del 2010 Rv. 615672 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21363 del 06/10/2020 (Rv. 659269 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (CIROTTI VITTORIO) contro F. (COMASCHI MARCO GIOVANNI)

Regola competenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Criteri di individuazione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una domanda volta ad ottenere il rilascio di un immobile, non ravvisando tra questa e quella di trasferimento dello stesso immobile dietro pagamento di quote societarie, pendente, fra le medesime parti, dinanzi al tribunale delle imprese, alcun legame diretto con rapporti di tipo societario, bensì soltanto una mera consequenzialità logica, poiché le menzionate quote societarie erano il semplice corrispettivo del trasferimento e non l'oggetto della controversia).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2012 num. 27, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 22149 del 14/10/2020 (Rv. 659401 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

T. (SIRACUSANO NICOLA) contro T. (MELAZZO GIUSEPPE)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Riferimento ai "rapporti societari" - Rilevanza in relazione al "petitum" sostanziale ed alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al "de cuius" ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D, Legge 24/03/2012 num. 27, Cod. Proc. Civ. art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 40, *Massime precedenti Conformi:* N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8661 del 2020 Rv. 657831 - 01, N. 28537 del 2018 Rv. 651233 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22341 del 15/10/2020 (Rv. 659429 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA**. *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA**.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Criterio di individuazione - Controversia avente ad oggetto la revocazione di una donazione di partecipazioni sociali - Esclusione.

Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l'attore lamenti, ai sensi dell'art. 801 c.c., la violazione degli obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino del tutto estranee.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801

Cod. Proc. Civ. art. 45, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1826 del 2018 Rv. 647880 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22327 del 15/10/2020 (Rv. 659008 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MARULLI MARCO**. *Relatore:* **MARULLI MARCO**.

C. (MARTINO RINALDO) contro L. (BOTTANI GIORGIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Controversia avente ad oggetto oneri periodici dovuti dai soci alla società - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione.

La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D, Legge 24/03/2012 num. 27, Cod. Civ. art. 2325

Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 1997 Rv. 504190 - 01, N. 1826 del 2018 Rv. 647880 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20996 del 02/10/2020 (Rv. 659562 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

V. (GRASSI PAOLO) contro P. (VILLANACCI GERARDO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Necessità di interpretazione di clausola contrattuale - Poteri della S.C. - Fondamento.

L'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Proc. Civ. art. 28, Massime precedenti Vedi: N. 19546 del 2015 Rv. 637119 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 21530 del 07/10/2020 (Rv. 659374 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

A. (STIGLIANO ANTONELLO) contro G. (DELUCIA ANTONIO VITO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2015

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto per incompetenza del giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 42

Cod. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 642, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Conformi:* N. 16193 del 2006 Rv. 592458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2729 del 2009 Rv. 606477 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 21975 del 12/10/2020 (Rv. 659398 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **OLIVA STEFANO**. *Relatore:* **OLIVA STEFANO**.

S. (ANDRIANI RICCARDO) contro Y. (ASAAD JASMINE)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 03/07/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 637, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 25232 del 2014 Rv. 633685 - 01, N. 10875 del 2007 Rv. 597018 - 01, N. 23062 del 2018 Rv. 650901 - 01, N. 20324 del 2013 Rv. 627514 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22682 del 19/10/2020 (Rv. 659431 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PARISE CLOTILDE**. *Relatore:* **PARISE CLOTILDE**.

R. (DI GRAZIA SALVATORE) contro R. (PARISI MARIA ELENA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/06/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha ommesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 16134 del 2015 Rv. 636483 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 21530 del 07/10/2020 (Rv. 659374 - 02)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

A. (STIGLIANO ANTONELLO) contro G. (DELUCIA ANTONIO VITO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2015

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Finalità e presupposti - Individuazione - Configurazione di una questione di competenza, anche solo implicita, definita con provvedimento decisorio - Necessità - Proponibilità del regolamento facoltativo di competenza - Condizione - Emanazione di una "decisione di merito" - Definizione e contenuto.

Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per "decisione di merito" si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 16752 del 2006 Rv. 591461 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29 del 2016 Rv. 637938 - 01

3. MANDATO ALLE LITI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 22564 del 16/10/2020 (Rv. 659395 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (PETROCCHI PIERO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 14/06/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Radicale nullità della "procura ad litem" - Eccezione di parte - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83

Cod. Proc. Civ. art. 182, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2, *Massime precedenti Conformi*: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2014 Rv. 631290 - 01, N. 6996 del 2019 Rv. 653436 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 23919 del 29/10/2020 (Rv. 659360 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

C. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Onorari e pese - Liquidazione - Criteri - Separata indicazione del relativo ammontare - Necessità - Mera indicazione dell'importo complessivo - Illegittimità - Fondamento.

In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2017 Rv. 645162 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20993 del 02/10/2020 (Rv. 659152 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

C. (CARUSO GIUSEPPE) contro S. (NASCA PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Fase istruttoria - Compenso spettante al difensore - Attività rilevanti - Esame del decreto ingiuntivo opposto - Inclusione.

In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C

Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi*: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (MARZO RICCARDO) contro S. (CAMPANELLI MARIA DOMENICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2016

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 017 GIUDIZIO DI RINVIO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Decisione a contenuto non definitivo – Pronuncia di cassazione con rinvio – Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio – Contenuto - Limiti.

In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01, N. 20289 del 2015 Rv. 637441 - 01

5. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 22588 del 16/10/2020 (Rv. 659388 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO**. *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO**.

C. (FIORE ANDREA) contro M. (MARINETTI RICCARDO)

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 14/12/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Liquidazione equitativa del danno – Ammissibilità - Fondamento.

L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 8857 del 1996 Rv. 500042 - 01

6. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE**. *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE**.

S. (RUSSO GIUSEPPE) contro C. (SANVITO MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/09/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 383, *Massime precedenti Conformi:* N. 6644 del 2018 Rv. 648481 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 21582 del 07/10/2020 (Rv. 659273 - 03)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

P. (BOTTARI MARIA GRAZIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2019

075 ELEZIONI - 023 PROCEDIMENTO

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO Contenzioso elettorale - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste litisconsorzio necessario tra il candidato alla carica di sindaco e gli altri candidati della lista in quanto l'azione popolare elettorale ha ad oggetto la condizione personale del candidato eletto, incidendo sul suo diritto soggettivo all'elettorato passivo e sul diritto all'elettorato attivo dell'attore, non rilevando, invece, che altri consiglieri eletti possano eventualmente subire effetti, riflessi e indiretti, dalla adottanda decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 27327 del 2011 Rv. 620749 - 01, N. 14199 del 2004 Rv. 576465 - 01

7. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE**. Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

D. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/07/2014

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dalla parte a fondamento della propria pretesa - Non contestazione - Fatti pacifici - Conseguente esonero dalla necessità di provarli - Condizioni - Fattispecie.

I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (La S.C. ha espresso il principio in controversia avente ad oggetto il rimborso parziale dell'Iva versata dal contribuente, in cui la convenuta amministrazione finanziaria si era limitata a rimettersi al giudice, nel primo grado del processo, mentre in grado di appello aveva contestato i fatti posti dal contribuente a fondamento della sua pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9741 del 2002 Rv. 555537 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

8. MEZZI DI PROVA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 23860 del 29/10/2020 (Rv. 659478 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **VENEGONI ANDREA**. Relatore: **VENEGONI ANDREA**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

C. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2012

138 PROVA CIVILE - 234 PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Attendibilità del risultato - Valutazione.

Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Vedi*: N. 20748 del 2019 Rv. 655040 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 23862 del 29/10/2020 (Rv. 659532 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AURIA GIUSEPPE**. Relatore: **D'AURIA GIUSEPPE**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

D. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/07/2014

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dalla parte a fondamento della propria pretesa - Non contestazione - Fatti pacifici - Conseguente esonero dalla necessità di provarli - Condizioni - Fattispecie.

I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (La S.C. ha espresso il principio in controversia avente ad oggetto il rimborso parziale dell'Iva versata dal contribuente, in cui la convenuta amministrazione finanziaria si era limitata a rimettersi al giudice, nel primo grado del processo, mentre in grado di appello aveva contestato i fatti posti dal contribuente a fondamento della sua pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9741 del 2002 Rv. 555537 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 24032 del 30/10/2020 (Rv. 659396 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

I. (BOCCI CORRADO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 24/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 196 ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 144

Cod. Proc. Civ. art. 291, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11, *Massime precedenti Conformi*: N. 5212 del 2008 Rv. 602142 - 01

10. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 23834 del 29/10/2020 (Rv. 659359 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RUGGERI IRIS MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" – Pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva di contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione di una regola processuale - Imprevedibilità dell'"overruling" - Configurabilità - Esclusione – Fattispecie.

La pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di "overruling" avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, in relazione ad una difesa di merito espressamente rigettata in primo grado, aveva ritenuto ammissibile la sua riproposizione in appello, ad opera della parte rimasta vittoriosa in prime cure, mediante un atto di gravame incidentale tardivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23, *Massime precedenti Vedi*: N. 13522 del 2017 Rv. 644634 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

11. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22334 del 15/10/2020 (Rv. 659248 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

I. (GAMBINO EDOARDO) contro C. (LAZZARINI GUIDO)

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 12/12/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 005 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE
Provvedimenti del giudice - Azione di accertamento della nullità - Presupposti - Abnormità o inesistenza giuridica - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazione dal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di indennizzo ex art. 79 l.fall. a seguito del recesso dall'affitto di azienda, escluso dal giudice delegato con un atto viziato perché assunto senza prima sentire l'interessato, ma non abnorme e, dunque, insuscettibile di censura a seguito della mancata tempestiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161, Legge Falliment. art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 32405 del 2019 Rv. 656043 - 01, N. 27428 del 2009 Rv. 610835 - 01

12. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 23973 del 29/10/2020 (Rv. Rv. 659600 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

C. (CASONATO DIEGO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.

L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, cosicchè i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163

Cod. Proc. Civ. art. 164

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Civ. art. 1387

Massime precedenti Conformi: N. 12202 del 2013 Rv. 626258 - 01

13. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 21554 del 07/10/2020 (Rv. 659385 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **BELLINI UBALDO**. *Relatore:* **BELLINI UBALDO**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Diff.)

D. (PERGAMI FEDERICO) contro M. (FAGNANI GIANPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2015

138 PROVA CIVILE - 122 SCRITTURE DI TERZI

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 c. c. e dell'art. 214 c. p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 23788 del 2014 Rv. 633492 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15169 del 2010 Rv. 613799 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 22615 del 16/10/2020 (Rv. 659016 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **VALLE CRISTIANO**. *Relatore:* **VALLE CRISTIANO**.

C. (GALEONE MARIA ANNUNZIATA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/01/2019

138 PROVA CIVILE - 044 COMUNICAZIONI ALLE PARTI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' -
COMUNICAZIONI ALLE PARTI Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali -
Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione -
Fondamento.

Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194 com. 2

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 6195 del 2014 Rv. 630565 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01, N. 14532 del 2016 Rv. 640486 - 01

14. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22316 del 15/10/2020 (Rv. 659436 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/09/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 046 CONCLUSIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio - Formulazione in comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193

Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Proc. Civ. art. 195

Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 7335 del 2013 Rv. 626059 - 01

15. SENTENZE NON DEFINITIVE

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 21258 del 05/10/2020 (Rv. 659315 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

C. (SERRA FABIO) contro C. (FRANCESCHI PIERO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 147 POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conseguente danno – Proseguimento del giudizio per la liquidazione del danno - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione – Conseguenze.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 168 RISARCIMENTO DEL DANNO

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità. Ne consegue che, a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Civ. art. 1226

Cod. Civ. art. 2056

Cod. Proc. Civ. art. 115, *Massime precedenti Vedi*: N. 6689 del 2012 Rv. 622520 - 01, N. 4310 del 2018 Rv. 647811 - 01

16. VICENDE ANOMALE

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 22047 del 13/10/2020 (Rv. 658984 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

D. (ORTINI GUERRINO) contro C. (MARTELLA DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2017

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - 270 FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653, Legge Falliment. art. 43, Legge Falliment. art. 52, *Massime precedenti Vedi:* N. 5727 del 2004 Rv. 571403 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21359 del 06/10/2020 (Rv. 659158 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE**. *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE**.

M. (GRAMEGNA MARIO) contro G. (FERRI RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 146 IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Cancellazione volontaria del difensore - Causa di interruzione del processo - Conseguenze in tema di impugnazione - Nullità della sentenza comunque emessa - Eccepibilità e rilevabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 372, *Massime precedenti Vedi:* N. 1574 del 2020 Rv. 656637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3702 del 2017 Rv. 642537 - 02

17. GIUDICATO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 23130 del 22/10/2020 (Rv. 659515 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. *Estensore:* **AMATORE ROBERTO**. *Relatore:* **AMATORE ROBERTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (D'ERCOLE STEFANO) contro A. (CERNIGLIA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2015

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 015 OGGETTIVI - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Processo civile - Decisione su questioni processuali - Giudicato sostanziale sulla domanda - Esclusione - Riproponibilità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01

18. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 23390 del 23/10/2020 (Rv. 659244 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro C. (*POLIMENI DOMENICO*)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 26/07/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Identificazione relativa - Riferimento alla disciplina legale per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in luogo dell'appello, avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva qualificato la domanda come azione risarcitoria ordinaria ex art. 2043 c.c., per lesione dei diritti all'identità personale ed alla reputazione, piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 339, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 2948 del 2015 Rv. 634382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 186 del 2011 Rv. 615942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

Z. (*SCAGLIOLA GIORGIO*) contro I. (*SCHERA LUCA*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 132 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare - Sussistenza - Prova - Modalità.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 230 SENTENZA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA In genere.

In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Vedi*: N. 22507 del 2016 Rv. 642995 - 01, N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01, N. 24728 del 2018 Rv. 650662 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 21267 del 05/10/2020 (Rv. 659365 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NEVONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 201 ACQUIESCENZA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che potesse assumere univoco significato di atto di acquiescenza una comunicazione tra uffici dell'amministrazione che richiama soltanto una pregressa presupposta rinuncia all'impugnazione, in relazione alla quale nulla risultava dimostrato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 12615 del 2017 Rv. 644402 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 22180 del 14/10/2020 (Rv. 659614 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/05/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 226 AGLI EREDI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Notificazione in forma impersonale e collettiva in alternativa a quella effettuata nei riguardi dei singoli eredi - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Previsione espressa del secondo comma dell'art. 330 c.p.c. - Carattere ostativo - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328, Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 14699 del 2010 Rv. 613538 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21366 del 06/10/2020 (Rv. 659563 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO**. *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO**.

C. (SOLA VITO) contro Z. (RUDEL RAOUL)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Presupposti.

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, sperando nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore non abbia presentato domande verso il chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 109

Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 24574 del 2018 Rv. 650654 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24171 del 30/10/2020 (Rv. 659527 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **GORGONI MARILENA**. *Relatore:* **GORGONI MARILENA**.

S. (TIRELLI TEO) contro D. (NICOLETTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 263 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

CONTRATTI IN GENERE - SCIoglimento DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Riforma di una decisione da parte del giudice dell'impugnazione - Obbligo per il giudice di pronunciarsi d'ufficio sugli effetti restitutori e/o ripristinatori - Esclusione - Fondamento - Motivi della riforma - Irrilevanza - Mancata domanda di restituzione - Instaurazione di autonomo giudizio - Ammissibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 389

Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 12905 del 2004 Rv. 574489 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01

19. APPELLO

*Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21504 del 06/10/2020 (Rv. 659565 - 01)*

*Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.***

B. (PERNA ALDO) contro U. (MINUTOLI MARTIRANO MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 201 ACQUIESCENZA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto e dopo avere dichiarato assorbito il motivo di appello formulato sul capo delle spese, aveva modificato, in violazione del principio espresso in massima, la statuizione sulle spese processuali di primo grado in senso sfavorevole per l'appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3896 del 2020 Rv. 657150 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**.

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi - Esclusione.

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 2814 del 2016 Rv. 638551 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 22096 del 13/10/2020 (Rv. 659420 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro C. (TROVATO CONCETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 020 AMPLIAMENTO E RIDUZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE Pegno di cose fungibili - Natura regolare o irregolare - Appello - Domanda di diversa qualificazione del pegno - Questione nuova - Inammissibilità.

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 159 DI TITOLI DI CREDITO

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI TITOLI DI CREDITO In genere.

La parte che nel primo grado del giudizio abbia qualificato il pegno di cose fungibili come irregolare, pertanto con facoltà per il creditore pignoratorio di disporre del bene oggetto della garanzia, in grado d'appello non può fondare la propria domanda sull'opposta qualificazione quale pegno regolare, attraverso la quale introdurrebbe in sede di gravame una nuova "causa petendi" o una nuova eccezione, entrambe precluse dall'art. 345 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 1851

Cod. Civ. art. 2784

Massime precedenti Conformi: N. 10629 del 2007 Rv. 597401 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 23972 del 29/10/2020 (Rv. 659603 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

L. (TANZA ANTONIO) contro B. (MONTEROSSO TITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/12/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 18611 del 2013 Rv. 627477 - 01, N. 1324 del 2016 Rv. 638652 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 22311 del 15/10/2020 (Rv. 659416 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

B. (Valsecchi Davide) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**.

D. (MONDELLI MICHELE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/03/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 126 RITIRO

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 29309 del 2017 Rv. 647169 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

T. (D'ADDESIO ANGELO) contro M. (ARINI GIULIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERCELLI, 03/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità.

Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 346

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 2784 del 2015 Rv. 634388 - 01

20. RICORSO PER CASSAZIONE

20.1. INTERESSE A RICORRERE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 (Rv. 659364 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. C. (CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carezza di interesse - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere.

È inammissibile, per carezza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi:* N. 12642 del 2014 Rv. 631189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17072 del 2007 Rv. 599525 - 01

20.2. MOTIVI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 02)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

D. (MONDELLI MICHELE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/03/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 126 RITIRO

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO Fascicolo di parte - Mancanza di annotazione del ritiro - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Indicazione del contenuto dei documenti smarriti - Necessità.

Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 360, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 16212 del 2017 Rv. 644677 - 01

20.3. RICORSO

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 23951 del 29/10/2020 (Rv. 659394 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

S. (MAZZUCA DANIELA) contro L. (VACCARELLA ROMANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale – Necessità – Esclusione – Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 189 SOTTOSCRIZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 365

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 26102 del 2016 Rv. 642339 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 01, N. 30927 del 2018 Rv. 651536 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20991 del 02/10/2020 (Rv. 659151 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

S. (TRIMARCHI GIUSEPPE) contro S. (CORBO' FEDERICO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/06/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Mandato rilasciato da più parti a distinti difensori per la proposizione congiunta di atto introduttivo del giudizio - Conflitto d'interessi - Valutazione - Modalità - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, ove più parti abbiano conferito mandato a distinti difensori per la proposizione congiunta di un unico ricorso, l'atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il conflitto di interessi in un caso nel quale avevano presentato ricorso per cassazione congiunto il conducente di un veicolo condannato in appello al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato e quest'ultimo, rilevando che la proposizione congiunta del detto ricorso impediva di accertare se l'impugnazione fosse avvenuta in base ad un interesse proprio di ciascuna parte o ad un interesse comune ad entrambe).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 360, Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21350 del 2005 Rv. 584805 - 01, N. 20950 del 2017 Rv. 645243 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (PAVANINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetia, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Denuncia di violazione o falsa applicazione di legge - Deduzione del motivo - Modalità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3)

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 4905 del 2020 Rv. 657230 - 01, N. 16700 del 2020 Rv. 658610 - 01, N. 5001 del 2018 Rv. 648213 - 01

20.4. PROCEDIMENTO CAMERALE

Sez. L - , **Ordinanza** n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 02)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. *Estensore:* **BELLE' ROBERTO**. *Relatore:* **BELLE' ROBERTO**.

F. (SCAPPINI RENZO FAUSTO) contro A. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Rito camerale di legittimità - Controricorso inammissibile per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Cod. Proc. Civ. art. 370, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis

Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2017 Rv. 644387 - 01, N. 4906 del 2017 Rv. 643423 - 01, N. 21105 del 2018 Rv. 649941 - 01, N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

20.5. DECISIONE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 22016 del 13/10/2020 (Rv. 659078 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

R. (GALLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO
- INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO *Ius superveniens* – Mancata
menzione nel ricorso anche se successivamente notificato – Applicabilità

Nel giudizio di legittimità, si applica lo "ius superveniens" di cui il ricorrente non abbia fatto menzione nel ricorso introduttivo, sebbene notificato successivamente all'introduzione della norma, laddove il motivo di ricorso censuri la corretta definizione di un regime giuridico che necessariamente presuppone l'applicazione della norma sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi*: N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 01, N. 23518 del 2018 Rv. 650516 - 01

21. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 22407 del 15/10/2020 (Rv. 659358 - 02)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

G. (SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 30/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Annullamento con rinvio restitutorio - Principio del "tempus regit processum" - Fondamento
- Applicabilità - Esclusione - Principio del "tempus regit actum" - Ambito - Fattispecie.

Nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" – secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale - , dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Costituzione art. 111

Preleggi art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1, *Massime precedenti Vedi*: N. 9991 del 2017 Rv. 643886 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 22407 del 15/10/2020 (Rv. 659358 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.
G. (SPADAVECCHIA PIERLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 30/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio prosecutorio (o proprio) e rinvio restitutorio (o improprio) - Distinzione - Conseguenze - "Ius superveniens" - Rilevanza - Condizioni – Fattispecie.

In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1, c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, oltre il termine di sei mesi previsto dalla nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c., come "medio tempore" novellato dalla l. n. 69 del 2009, avverso sentenza emessa dalla CTP a seguito di rinvio improprio da parte della Cassazione, conseguente alla violazione della regola sul litisconsorzio necessario tra soci e s.a.s. nell'ambito di processo tributario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 102, Preleggi art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69, *Massime precedenti Vedi*: N. 167 del 2019 Rv. 652229 - 01, N. 9991 del 2017 Rv. 643886 - 01

22. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 21851 del 09/10/2020 (Rv. 659326 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)
O. (IANNOTTA GREGORIO) contro M. (PALERMO GIANFRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 261 PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO
Opposizione di terzo fondata sull'acquisto del bene per usucapione – Previa sentenza dichiarativa dell'usucapione – Necessità – Esclusione - Ragioni.

I presupposti dell'usucapione possono costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto, ex art. 404, comma 1, c.p.c., ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa "inter alios", stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1, *Massime precedenti Vedi*: N. 21641 del 2019 Rv. 654906 - 01, N. 9647 del 2007 Rv. 597788 - 01

23. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 22854 del 20/10/2020 (Rv. 659410 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

P. (ROSSIELLO GIAMPIETRO) contro S. (RUCCIA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/06/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 220 EVIZIONE

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Vendita forzata - Contestazioni relative alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione - Deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie in tema di discrepanza tra la reale superficie dell'immobile e quella stimata.

079 ESECUZIONE FORZATA - 223 VIZI DELLA COSA

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA In genere.

In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell'immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente all'acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 2921

Cod. Civ. art. 2922

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2014 Rv. 630352 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 21218 del 02/10/2020 (Rv. 659310 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

V. (MORICHI MATTEO) contro F. (UPPI UGO)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/04/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 020 BENI INDIVISI

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c. all'interno del processo di esecuzione - Estinzione del processo esecutivo - Impugnazione - Sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.

Nell'ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 601

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01, N. 4499 del 2011 Rv. 617250 - 01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 21009 del 02/10/2020 (Rv. 659154 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

contro

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 001 IN GENERE

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere.

L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24, Legge Falliment. art. 51

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi:* N. 2487 del 2001 Rv. 543994 - 01, N. 29327 del 2019 Rv. 655794 - 01

24. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 24157 del 30/10/2020 (Rv. 659415 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

C. (CAO FRANCESCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 24/08/2018

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 270 FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione - Opponibilità alla massa fallimentare di spese per l' ipoteca giudiziale - Esclusione .

Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95

Legge Falliment. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 647

CORTE COST. PENDENTE

Legge Falliment. art. 45

Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2005 Rv. 580237 - 01, N. 21583 del 2018 Rv. 650469 - 01

25. PROCEDIMENTI CAUTELARI

*Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 22589 del 16/10/2020 (Rv. 659369 - 01)*

*Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)*

M. (CREACO FRANCESCO F.TO) contro D. (ZOCALI PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/06/2015

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 006 ARTICOLAZIONI DUE FASI

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno dall'inizio dei lavori - Rilevanza nella fase di merito - Ininfluenza - Condizioni.

In tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell'opera e del mancato decorso di un anno dall'inizio dei lavori, se osta all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonchè sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171, *Massime precedenti Conformi:* N. 12511 del 2001 Rv. 549618 - 01

26. GIUDIZIO DI DELIBAZIONE PRONUNCE ECCLESIASTICHE DI NULLITA' MATRIMONIALE

*Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 22599 del 16/10/2020 (Rv. 659538 - 01)*

*Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.*

L. (ESBARDO CARLO) contro C. (DE FRANCO VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/02/2018

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Delibazione di sentenza di nullità ecclesiastica - Ricorso per

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cassazione - Morte di uno dei coniugi - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione sull'impugnazione della pronuncia che abbia dichiarato l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere, salva l'esigenza di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa. (Conforme Rv. 42203801)

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929, Legge 27/05/1929 num. 810, Legge 27/05/1929 num. 847, Legge 25/03/1985 num. 121, Cod. Proc. Civ. art. 797,

27. ARBITRATO

Sez. U - , **Sentenza n. 23418 del 26/10/2020** (Rv. 659285 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **VINCENTI ENZO**. *Relatore:* **VINCENTI ENZO**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

G. (ABBAMONTE ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2013

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità.

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819 bis

PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Cod. Proc. Civ. art. 824 bis

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Legge 05/01/1994 num. 25

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27847 del 2019 Rv. 655590 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 21850 del 09/10/2020 (Rv. 659325 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (PIROVANO MAURO AMBROGIO) contro M. (PENNISI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2015

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo arbitrale – Controversia relativa al risarcimento del danno derivante da attività svolta da mediatore non iscritto nell'albo previsto dalla l. n. 39 del 1989 – Contrarietà del lodo all'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. – Esclusione – Ragioni.

106 MEDIAZIONE - 001 IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento, tra cui non rientra la regola organizzativa posta dall'art. 6 della l. n. 39 del 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3, Cod. Civ. art. 1754

Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6, *Massime precedenti Vedi*: N. 19066 del 2006 Rv. 592044 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



Sez. 3 - , Ordinanza n. 24010 del 30/10/2020 (Rv. 659524 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice - Necessità - Fondamento - Limiti.

In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzia aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione. Ne consegue che, in tale fase, prodromica alla decisione di merito, la valutazione di credibilità impeditiva dell'adempimento del detto dovere dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza, venendo meno il menzionato obbligo di cooperazione pure nei casi di evidente contrasto fra le vicende narrate ed i fatti notori riguardanti il Paese in questione, che faccia categoricamente escludere l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24009 del 30/10/2020 (Rv. 659539 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

G. (CONSOLO ANTONELLA) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PADOVA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale reiterata - Dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Effetti sull'opposizione al provvedimento di espulsione.

La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi l'art. 35 bis, comma 3, lettera b), del d.lgs n. 25 del 2008, che la esclude testualmente. Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24007 del 30/10/2020 (Rv. 659523 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

I. (FEDELI BRUNO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009815/2020 65783501

Massime precedenti Conformi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23999 del 30/10/2020 (Rv. 659522 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** Z. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Doveri di cooperazione istruttoria - Obbligo del giudice di fondare la decisione su COI aggiornate - Necessità di utilizzare le COI più recenti - Esclusione - Limiti.

In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell'obbligo di fondare la decisione su COI ("country of origin information") aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23891 del 29/10/2020 (Rv. 659279 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

T. (VARALI ENRICO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 251 del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su opinioni- Motivazione perplessa - Sussistenza – Fattispecie relativa a richiedente omosessuale.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine alla credibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, pur considerando l'innegabile margine di discrezionalità che la connota, non può essere motivata mediante il richiamo a giudizi che riflettono le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente, dichiaratosi omosessuale, sull'assunto della mancata dimostrazione, da un lato, dell'avvio da parte di costui di "un percorso di consapevolezza sofferta" della propria condizione nonché della mancata instaurazione in Italia di "rapporti omosessuali") .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 (Rv. 659606 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

D. (SFORZA ELISA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 30/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Presupposto - Violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito - Ricorso per cassazione - Limiti.

In tema di protezione sussidiaria, l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23898 del 29/10/2020 (Rv. 659571 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

I. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 09/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria- Condizioni di vulnerabilità- Ragioni di salute - Successione di leggi - D.l. n. 113 del 2008 conv. in l. n. 132 del 2018-Permesso di soggiorno per cure mediche- Esclusione - Permesso di soggiorno per "casi speciali" - Valutazione- Fattispecie relativa a domanda presentata prima del 5 ottobre 2018.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In materia di protezione internazionale, la condizione giuridica di vulnerabilità, per problematiche di salute, adottata dal richiedente la protezione per ragioni umanitarie, in ipotesi di presentazione della domanda in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n.113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, deve essere vagliata, in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della novella citata e comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto d.l., della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, e non del nuovo permesso per motivi di salute introdotto dall'art.19, comma 2 lett. d) bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal citato art.1 comma 9 del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, avente contenuto e durata più restrittivi (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, decidendo sulla richiesta di protezione umanitaria per motivi di salute, presentata dallo straniero prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, aveva riconosciuto al richiedente il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d) bis del d.lgs. n. 286 del 1998, senza valutare, invece, che la condizione di vulnerabilità del richiedente doveva essere esaminata alla luce della normativa previgente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23776 del 28/10/2020 (Rv. 659570 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.**

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

A. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013088/2019 65388401

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020 (Rv. 659437 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 26/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Regolamento (UE) n. 604/2013 - Ricorso alla "clausola discrezionale" - Facoltà della sola Amministrazione e non anche del giudice ordinario - Fondamento - Sindacato giurisdizionale - Limiti e contenuto.

In materia di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale", prevista dall'art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. regolamento Dublino III), di natura facoltativa, è demandato all'Amministrazione (e segnatamente all'Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno), in ragione delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, che ne determinano l'esercizio, e

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

non può essere operato direttamente dal giudice ordinario, fermo restando che la relativa scelta non rimane al di fuori di ogni controllo, sicché il rifiuto di esercitare tale facoltà, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale, mediante l'impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l'Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23794 del 28/10/2020 (Rv. 659605 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.
M. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 029459/2019 65606201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23720 del 28/10/2020 (Rv. 659278 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell'effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ravvisato una condizione di vulnerabilità per il richiedente asilo che aveva abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali ed affettivi di nessun genere, ricongiungendosi alla madre, regolarmente soggiornante in Italia, paese dove aveva avviato altresì un percorso di integrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18808 del 2020 Rv. 658817 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 (Rv. 659239 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Impugnazione - Ambito del sindacato del giudice ordinario - Limiti.

Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato - che abbia accettato la domanda proposta dall'Italia di ripresa in carico ex art. 18 reg. Ce n. 604/2013 - il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell'Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all'omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base all'art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 31675 del 2018 Rv. 651889 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23281 del 23/10/2020 (Rv. 659378 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

O. (BARBATO ROCCO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Liti tra privati - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

"vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23108 del 22/10/2020 (Rv. 659417 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA**. *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA**. *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

G. (BENZONI MARTINO) contro M.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22875 del 21/10/2020 (Rv. 659243 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO**. *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO**.

N. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Inammissibilità per assenza di nuovi elementi - Nuova audizione del richiedente - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità della domanda di tutela fondata sui medesimi presupposti di fatto indicati a sostegno di una precedente istanza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 25 del 2008, senza che sia necessaria la rinnovazione dell'audizione del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23017 del 21/10/2020** (Rv. **659237 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **BALSAMO MILENA.**

Relatore: **BALSAMO MILENA.**

I. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di violenza domestica - Art. 14 lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di protezione, ritenendo necessario valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C), Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B), Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 3 lett. B), Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Conformi: N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22950 del 21/10/2020** (Rv. **659116 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 21/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione eurounitaria ed, in particolare, la dir.UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze C - 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché l'esigenza di assicurare l'effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Conformi: N. 27700 del 2018 Rv. 651122 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22968 del 21/10/2020 (Rv. 659236 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA.

B. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo - Delega a un giudice componente il collegio - Ammissibilità - Fondamento.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15100 del 2005 Rv. 583470 - 01, N. 11351 del 2004 Rv. 574219 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020 (Rv. 659424 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: BALSAMO MILENA.

Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7520 del 2020 Rv. 657422 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020** (Rv. **659276 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.

Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

I. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione art. 8, comma 3 d. lgs. n. 25 del 2008 - Deduzione dell'omessa indicazione delle fonti di informazione - Insufficienza - Onere di allegazione di COI idonee a modificare la decisione - Sussistenza - Conseguenze.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l'omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l'onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 26728 del 2019 Rv. 655559 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020** (Rv. **659373 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**.

Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Minore presente sul territorio italiano – Qualità di padre convivente dell'istante - Diritto al riconoscimento – Configurabilità – Preclusione rappresentata dall'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 – Esclusione - Fondamento.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01, N. 773 del 2020 Rv. 656450 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22528 del 16/10/2020 (Rv. 659032 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

N. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale umanitaria - Situazione del paese "a quo" e rischio personale - Accertamento giudiziale - Criteri.

Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/07/1999 num. 286 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020 (Rv. 659409 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

G. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Beneficio del dubbio - Applicabilità.

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere condotta atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione,

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020 (Rv. 659409 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:* **DI FLORIO ANTONELLA.**

G. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità - Fattispecie.

La valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all'area geografica nel quale il medesimo è collocato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva basato la decisione su informazioni riferite in generale all'area geografica dell'Africa dell'Ovest e del Sahel e non, in particolare, alla Costa d'Avorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22324 del 15/10/2020 (Rv. 659414 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

G. (GOTI MASSIMO) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO, 19/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014839/2020 65839001

Massime precedenti Conformi: N. 14839 del 2020 Rv. 658390 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22049 del 13/10/2020** (Rv. **659115 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

M. (SGARBI PIETRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 24/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021584/2020 65898201

Massime precedenti Conformi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22052 del 13/10/2020** (Rv. **659026 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

M. (TARCHINI MARIA CRISTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 23/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Donna in stato di gravidanza - Soggetto "vulnerabile" - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non aveva tenuto in debito conto la condizione di gravidanza allegata dalla ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2005 num. 28 art. 2 com. 11 lett. HBIS, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 22050 del 13/10/2020** (Rv. **659235 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

A. (SFORZA ELISA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 01/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI In genere.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003356/2019 65246402

Massime precedenti Conformi: N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020** (Rv. **659234 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

J. (PETRACCI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 25 del 2007 - Rigetto - Mancata indicazione delle fonti di informazioni ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l'onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l'esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l'astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l'interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21929 del 09/10/2020** (Rv. **659031 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

U. (DI TULLIO MARTA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inattendibilità del richiedente - Rigetto della domanda - Presupposti - Limiti - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, l'inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificare il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l'incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del "non refoulement", di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01 Rv. 658561 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

Sez. 1 - , Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 (Rv. 658982 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)*

M. (ALMIENTO ANTONIO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Procedimento giurisdizionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligatorietà dell'audizione del ricorrente - Casi.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incoguenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 1785 del 2020 Rv. 656580 - 01, N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 07/10/2020 (Rv. 658981 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LAMARUCCIOLA ANTONIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 30/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cd. "Procedura Dublino"- Natura- Informazione- Specifico "opuscolo comune"- Oggetto- Finalità.

Il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. "procedura Dublino"), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d'ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all'art. 4, intitolato "Diritto di informazione", prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l'informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico 'opuscolo comune', redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale ad informare l'interessato sulle finalità del

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

regolamento e sulle conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21437 del 06/10/2020** (Rv. **659271 - 01**)*

*Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.***

*Relatore: **FIDANZIA ANDREA.***

T. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 30/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - Costrizione al matrimonio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decr. Capo Gov. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21450 del 06/10/2020** (Rv. **659371 - 01**)*

*Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)*

A. (FICARRA ANTONINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 18/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023760/2019 65533601

Massime precedenti Conformi: N. 23760 del 2019 Rv. 655336 - 01

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21442 del 06/10/2020** (Rv. **659418 - 01**)*

*Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)*

S. (FERRARI PAOLA MADDALENA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decisione sull'istanza di protezione internazionale - Affidamento, nella fase amministrativa, alle

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Commissioni territoriali, organo privo di terzietà - Questione di costituzionalità - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, va rigettato, in quanto carente di decisività, il motivo di ricorso con cui si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 e 3 del d.p.r. n. 21 del 2015, 4 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 111 Cost., in quanto norme che affiderebbero la decisione sull'istanza nella fase amministrativa ad un organo privo del requisito della terzietà in quanto le eventuali nullità relative alla fase svoltasi dinanzi alle Commissioni territoriali non si riverbera in vizio del procedimento o del suo provvedimento conclusivo, posta la successiva fase giurisdizionale, nella quale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 111, DPR 12/01/2015 num. 21 art. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17318 del 2019 Rv. 654643 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21240 del 02/10/2020 (Rv. 659030 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

I. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Livello di integrazione raggiunto in Italia - Valutazione - Criteri.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21133 del 02/10/2020 (Rv. 659313 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

K. (VASSALLO TERESA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 06/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Termine per la proposizione del ricorso – Previsione a pena di inammissibilità – Conseguenze - Prova della tempestività – Onere del richiedente asilo – Sussistenza – Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In materia di protezione internazionale, il termine di cui all'art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena di inammissibilità, spettando, dunque, al cittadino straniero, che impugni il diniego della Commissione territoriale, fornire la prova della tempestività del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro il decreto con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del richiedente asilo, per avere quest'ultimo ommesso di depositare, nel termine assegnato, la relata di notifica del provvedimento della Commissione, così impedendo la verifica della tempestività dell'azione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20979 del 01/10/2020 (Rv. 659312 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO.

D. (ONORATO GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Atti di persecuzione - Cittadino straniero renitente alla leva - Protezione internazionale - Condizioni - Art. 7, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 251 del 2007 - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto.

In materia di protezione internazionale, l'art. 7, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007 correla la persecuzione alla previsione di sanzioni per il cittadino che si sottrae alla leva obbligatoria solo quando è in atto un conflitto, nel cui ambito si profili la concreta possibilità che il militare sia chiamato a concorrere nella commissione di crimini e violazioni dei diritti umani. Il cittadino straniero, che per tali motivi richieda asilo, ha pertanto l'onere di allegare specificamente che il conflitto esistente nelle zone in cui avrebbe presumibilmente espletato il servizio militare è condotto con modalità che implicano violazioni sistematiche dei diritti umani da parte dei militari o comunque l'alta probabilità della commissione di tali violazioni ad opera di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01